

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

Raccolta dei pareri regionali



Commercio fisso

Indice

Raccolta di risposte ai quesiti

(Archivio 2017)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2016)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2015)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2014)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2013)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2012)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2011)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2010)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2009)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

(Archivio 2007)

D.Lgs 114/1998 e Commercio fisso

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22.11.2017

Protocollo 17342 /A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.45

OGGETTO: richiesta di parere su vendita merci ingombranti in un negozio di articoli sportivi. Riscontro.

Con nota ns. prot. n. 31390/2017 codesto Comune ha richiesto se i prodotti del tipo “biciclette elettriche, cyclette, tapis roulant” possano essere considerati merci ingombranti agli effetti dell’applicazione dell’art. 5 c. 6 della DCR 563-12414/1999, secondo cui “*La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato*”.

In proposito si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito proposto in quanto tali prodotti, normalmente venduti nei negozi di articoli sportivi, non rientrano fra quelli tipizzati nella norma *de qua* né in quelli sottesi alla locuzione residuale “*e simili*” riferibile, per la sua collocazione testuale all’interno della norma, ai materiali per l’edilizia.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.11.2017

Protocollo 16060 /A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.41

OGGETTO: quesito prot. n. 14625/A1903A del 16/10/2017 in merito alla vendita di alcolici nei distributori automatici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 16/10/2017 con Prot. n. 14625/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito all'attività di vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici dotati di un sistema di rilevazione dell'età anagrafica degli acquirenti.

In particolare, si richiede se tale attività sia consentita e quale siano le disposizioni giuridiche di riferimento.

In via generale, si fa presente che l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici – cosiddetto “vending” - può essere effettuata secondo due modalità:

- a) in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, cosiddetto “Free-shop”, che è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vicinato;
- b) in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica.

A tal proposito si evidenzia che le procedure di avvio dell'attività in argomento si differenziano in base alle suddette modalità di svolgimento, per cui il relativo quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- i c.d. “Free-shop”, di cui alla lett. a) sopraccitata, sono soggetti alla medesima disciplina prevista dagli artt. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e 65 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii. per l'apertura di un esercizio di vicinato;
- l'attività di vendita mediante distributori automatici installati in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica è disciplinata dagli artt. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e 67 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii.

A livello regionale, tale attività è disciplinata dalla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, che prevede all'art. 6 bis (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai fini dell'avvio della stessa.

Al comma 2 dell'articolo vengono indicate le disposizioni da rispettare che si differenziano in base alla modalità in cui viene svolta l'attività. Nello specifico, occorre evidenziare che se l'attività viene svolta secondo la modalità di cui al suddetto punto b), la stessa è soggetta ad una sola SCIA commerciale, mentre le successive installazioni o cessazioni dei distributori automatici installati in spazi o locali vari che distribuiscono prodotti alimenti sono comunicate con cadenza semestrale all'ASL competente per territorio tramite il SUAP.

Per quanto riguarda la possibilità di vendere bevande alcoliche mediante i distributori automatici e le sue modalità di svolgimento, questo settore non può esprimere alcun parere, in quanto la fattispecie attiene alla materia “pubblica sicurezza”, attribuita alla competenza statale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 30.05.2017

Protocollo 7346 /A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.20

OGGETTO: quesito in merito alla possibilità di esercitare il commercio all'ingrosso all'interno di un centro commerciale.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta via mail in data 3 maggio 2017 (prot. n. 5965/A1903A) in merito alla possibilità di esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio in un esercizio commerciale inserito all'interno di un centro commerciale si fa presente quanto segue.

Il comma 2, dell'articolo 26, del d.lgs. 31 marzo 1998. n. 114 (come modificato dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147) stabilisce che: *"Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività."*

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare n. 3656/C del 12.09.201, e ribadito con nostra nota prot. n. 15125 del 17.10.2012, ne consegue che nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività, ingrosso e dettaglio, l'intera superficie è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le due tipologie di attività con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le due attività in questione. Ciò significa che in caso di esercizio congiunto l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita.

Alla luce di quanto sopra considerato, nel caso in questione è pertanto consentito l'esercizio promiscuo dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio in un esercizio commerciale all'interno di un centro commerciale, in quanto vengono applicate all'intera superficie le disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio.

Si specifica inoltre che per esercizio congiunto si intende lo svolgimento nello stesso locale delle due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio senza specifici divisori che delimitino la superficie sulla base della diversa attività svolta.

Per quanto riguarda la possibilità di aprire un'attività esclusivamente all'ingrosso all'interno di un centro commerciale, è da ritenersi che tale esercizio possa essere ricavato in spazi del centro commerciale non destinati alla superficie di vendita (attività paracommerciale) oppure al posto di esercizi commerciali posti all'interno del centro, solo qualora, come disposto dalla l.r. n. 28/99 s.m.i., art. 5, comma 3, il centro commerciale sia stato attivato per più di due terzi di quanto autorizzato. Sono ovviamente fatte salve le verifiche e gli eventuali adeguamenti conseguenti all'esercizio di un'attività all'ingrosso (logistica, aree carico e scarico merci, ecc.).

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.05.2017

Protocollo 6680 /A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.17

OGGETTO: quesito prot. n. 6121/A1903A dell'08/05/2017 in merito alla sospensione di un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare per sei mesi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/05/2017 con Prot. n. 6121/A1903A, si richiede se sia possibile sospendere un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare, quale macelleria, per sei mesi senza procedere alla cessazione della stessa.

A tal proposito, si evidenzia che alla fattispecie della sospensione di un'attività commerciale si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998, per il quale il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Pertanto, l'attività in argomento può essere sospesa per sei mesi ed è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune competente per territorio.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.09.2017

Protocollo 13497 /A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.34

OGGETTO: quesito in merito alla titolarità delle autorizzazioni commerciali per apertura medie strutture di vendita in un centro commerciale naturale.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta via mail in data 8 agosto 2017 (prot. n. 1130/A1903A) in merito alla possibilità di rilasciare le autorizzazioni commerciali per l'apertura di medie strutture di vendita, in capo ad un soggetto, in possesso dei requisiti richiesti, diverso dal richiedente i permessi di costruire per la loro realizzazione e conseguentemente proprietario dell'area, si fa presente quanto segue.

Il rilascio delle autorizzazioni commerciali per l'apertura di medie strutture di vendita è consentito, nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della D.C.R. n. 563-13414/1999, al soggetto richiedente, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, qualora produca il contratto in base al quale ha acquisito la disponibilità dei locali, con incorporato il diritto all'autorizzazione.

Nel caso in specie, è da ritenersi rilasciabile l'autorizzazione commerciale per l'apertura di una media struttura di vendita, a soggetto diverso dal proprietario dell'area di intervento, qualora il soggetto richiedente sia in grado di dimostrare, mediante la stipula di un atto negoziale con il proprietario, la disponibilità del costruendo immobile.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 23.08.2017

Protocollo 11618/A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.27

OGGETTO: vendita con denominazione *outlet* in esercizio di vicinato. Riscontro a quesiti.

Con nota ns. prot. n. 10998 del 2/8/2017 viene richiesto a questi uffici se, stante la formulazione dell'art. 14 ter, comma 1 lett. b) della legge regionale 28/1999 e smi, per il quale, con la denominazione *outlet* si intende, in particolare “*la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabili da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati*”, sia consentito effettuare la vendita con denominazione *outlet* all'interno di un esercizio di vicinato destinando a tale fine una porzione del medesimo.

A tale proposito si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito proposto nella principale considerazione che la citata disposizione prevede che l'attività di vendita con denominazione *outlet* possa essere svolta da un'impresa commerciale **in un esercizio commerciale a ciò appositamente individuato**, evidentemente in modo esclusivo, senza possibilità di coesistenza delle due diverse modalità di vendita (tradizionale e *outlet*) nei medesimi locali dello stesso esercizio commerciale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 02.05.2017

Protocollo 5908 /A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.

OGGETTO: quesito ampliamento attività artigianale con annessa vendita.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta via mail in data 7 aprile 2017 (prot. n. 5032/A1903A) in merito all'ampliamento di un'attività di pasticceria esistente con annessa superficie di vendita mediante l'inserimento di una seconda attività artigianale (pizza da asporto) con ulteriori spazi destinati alla vendita al dettaglio si fa presente che, sulla base della planimetria allegata, le due superfici destinate alla vendita al dettaglio risultano separate da muri e con accessi indipendenti; pertanto, sotto il profilo commerciale le stesse si configurano come due esercizi di vicinato distinti e separati, soggetti entrambi alla presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14.09.2017

Protocollo 124477/A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.33

OGGETTO: coesistenza di più attività di vendita nel medesimo locale. Riscontro a quesito.

Con nota ns. prot. n. 11827 del 31 agosto 2017, è stato richiesto agli uffici scriventi se sia possibile affittare una porzione di un negozio avente superficie di vendita pari a mq. 494, per lo svolgimento di un'altra attività commerciale, senza effettuare un frazionamento dell'immobile.

A tale proposito, fatte salve le valutazioni di natura urbanistico edilizia che sfuggono alla competenza in questa sede, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 5 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414/1999 "*indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*", come da ultimo modificata con DCR 191-43016/2012, dispone, in particolare, che "*Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998*".

Conseguentemente non è da ritenere consentita la coesistenza di più esercizi commerciali all'interno di una superficie di vendita delle dimensioni previste per le medie e le grandi strutture di vendita.

Resta salva peraltro la possibilità di attivare un centro commerciale, costituito da una pluralità di esercizi commerciali, previo espletamento di un' apposita procedura finalizzata al rilascio di una specifica nuova autorizzazione, nel rispetto della programmazione regionale del commercio, di cui alla sopraccitata DCR 563-13414/1999 e smi.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 114/1998, si intendono:

...

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) **per medie strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) **per grandi strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) **per centro commerciale**, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di

vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Resta inoltre salva la facoltà, per il titolare dell'autorizzazione commerciale di media struttura (attuale superficie di vendita di 494 mq.), di organizzare il proprio punto vendita in una pluralità di reparti e di disporre l'affidamento ad altri soggetti.

Si richiama in proposito il disposto dell'art. 5, c 5. della legge regionale n. 28/1999 e smi, per il quale: *“Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.”*

Tale norma sancisce la possibilità, per il titolare di un'autorizzazione commerciale, di organizzare l'attività e la gestione dell'esercizio commerciale mediante articolazione in più reparti, sulla base di contratti privatistici sottostanti con i soggetti affidatari, irrilevanti ai fini amministrativi.

L'affidamento di reparto, soggetto a semplice comunicazione al SUAP competente per territorio, non ha l'effetto di trasferire, neppure temporaneamente, agli affidatari la titolarità dell'autorizzazione che resta intestata al suo titolare originario, né di modificare in alcun modo il titolo autorizzativo: conseguentemente, se l'autorizzazione è riferita ad una media o grande struttura di vendita a vocazione singola, l'affidamento non sortirà l'effetto di trasformarla in autorizzazione per centro commerciale.

In conclusione ai fini amministrativi titolare dell'autorizzazione e dell'azienda ad essa connessa resta sempre ed unicamente il soggetto che dispone l'affidamento: i soggetti affidatari operano come semplici collaboratori del medesimo sulla base degli accordi sottostanti.

Per i risvolti fiscali connessi al regime di affidamento (ad esempio per la possibilità di utilizzo di più registratori di cassa) le informazioni potranno opportunamente essere richieste all' Agenzia delle Entrate, competente in materia.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.04.2017

Protocollo 5131 /A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.24

OGGETTO: quesito in merito alla realizzazione di tre esercizi commerciali di media struttura di vendita. Risposta.

In riferimento alla nota del 27/03/2017 prot. n. 143597 pervenuta all'Ufficio scrivente tramite posta elettronica certificata, tendente ad ottenere chiarimenti in merito al quesito in oggetto, si comunica quanto segue.

Premesso che l'art. 6 comma 3 lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 come da ultima modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 recita:

*“centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce **addensamenti commerciali urbani** ed extraurbani e localizzazioni commerciali urbane non addensate, che si affacciano, **in prevalenza**, su **vie o piazze urbane**.... **Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti** e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto **la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata**. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare”.*

Dal contenuto della suddetta normativa, si può desumere che nell'ambito degli addensamenti urbani è possibile la sussistenza dei centri commerciali naturali, qualora gli esercizi commerciali, presenti in tale area, abbiano ciascuno una entrata/uscita indipendente che si affaccia, in **prevalenza**, su una via/piazza pubblica. Di conseguenza sia le autorizzazioni commerciali sia le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare.

Da quanto comunicato con la nota sopra indicata e da ciò che si rileva dall'allegata planimetria, il caso ivi prospettato sembra avere tutte le caratteristiche del centro commerciale naturale, così come prevede il comma 3 lett. c) dell'art. 6 della programmazione regionale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 25.07.2017

Protocollo 10611/A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.32

OGGETTO: quesito in merito all'ampliamento di un medio centro commerciale in una localizzazione L1 – Risposta.

In riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con nota del 12 luglio ns. prot. n. 9902/A1903A, con il quale si chiede se tale ampliamento possa configurarsi come grande centro commerciale sequenziale oppure come centro naturale, si precisa quanto segue.

L'art. 6 comma 1 della DCR n. 563/99 e s.m.i recita: *“Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.114/1998, è una struttura **fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente**, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio.... Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero.”*, mentre il comma 3, lett. b) e c) della medesima deliberazione recita:

*“b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande struttura di vendita, **costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari** ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, di cui al comma 1 bis, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali;*

*“lett. c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani e **localizzazioni commerciali urbane non addensate**, che si affacciano, **in prevalenza**, su vie o piazze urbane..... Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata...”*

Dal disposto della suddetta normativa è possibile desumere quanto segue.

All'interno di una localizzazione L1, due o più esercizi commerciali con accessi indipendenti e separati non divisi da viabilità pubblica, ancorché dotati di parcheggi e servizi comuni, non configurano un centro commerciale sequenziale.

Tuttavia, se il centro commerciale in oggetto rimane invariato, sia funzionalmente sia sotto il profilo organizzativo, l'ampliamento ipotizzato nella nota del 12 luglio aumenta complessivamente la superficie di vendita del medio centro commerciale oltre i 2.500 mq. e, conseguentemente, genera il passaggio ad un grande centro commerciale sequenziale.

Giova, in ogni caso rilevare tra l'altro, che agli atti dell'ufficio scrivente, non risulta che il medio centro commerciale autorizzato nel 2016, sia stato sottoposto alla fase di verifica di VIA di cui all'art. 10 della LR n. 40/98.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.02.2017

Protocollo 2619 /A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.8

OGGETTO: Riduzione superficie di vendita di strutture commerciali all'interno di un centro commerciale. Risposta.

In riferimento alla nota del 16 febbraio (ns prot. n. 2214/A1903A) in merito alla normativa da applicare nel caso in oggetto, si comunica che, come riportato nella nota di cui sopra, l'art. 15 comma 11 della DCR n. 191-43016 che da ultimo ha modificato la DCR 563/99, recita che "**Le riduzioni, anche reiterate nel tempo, della superficie di vendita originaria delle medie o grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, sono soggette a SCIA senza asseverazione, fatto salvo quanto previsto al comma 6**".

Dalla lettura del suddetto comma, si può dedurre che le riduzioni della superficie di vendita delle medie o grandi strutture di vendita, compresi anche i centri commerciali, sono soggette esclusivamente a SCIA senza asseverazione, purchè tale riduzione non comporti la modifica della tipologia di struttura distributiva. In quest'ultimo caso, infatti, come recita il comma 6 dello stesso articolo, le riduzioni sono soggette ad autorizzazione nel rispetto di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191/2012.

Pertanto, per la media struttura di mq. 504 di superficie di vendita, di cui alla nota sopra citata, che utilizza 40 mq. per magazzino, è necessario che il titolare comunichi tramite SCIA la modifica della superficie di vendita e, conseguentemente, il centro commerciale si ridurrà della medesima grandezza. Da considerare, tuttavia, che non viene modificata l'autorizzazione originaria che continua ad essere sempre quella con superficie di vendita di 504 mq. e che il titolare può sempre richiederne il ripristino. Infine, per procedere alla riduzione di una struttura commerciale tramite SCIA, è indifferente sapere se la medesima risulta o meno attivata.

In questo modo il Comune, quale Ente che governa il territorio, ha una situazione sempre aggiornata delle autorizzazioni rilasciate.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16.03.2017

Protocollo 3880 /A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.17

OGGETTO: ampliamento o accorpamento di due medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 15 comma 7 e 10 della DCR n. 191/2012 - Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta tramite PEC con nota (ns. prot. n. 3285/A1903A del 5/03/2017) e a seguito dei chiarimenti di cui alla conversazione telefonica dell'8 marzo, si specifica quanto segue.

Innanzitutto, non è possibile procedere all'accorpamento delle due medie strutture di 1800 e 400 mq., ubicate nello stesso immobile e separate soltanto da un muro divisorio, non costituenti un centro commerciale, poiché tale procedura, normata dal comma 10 lett. a) dell'art. 15 della DCR n. 191/2012, riguarda **esclusivamente** *“la ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali”*.

Pertanto, per ottenere una media struttura commerciale con una superficie di vendita pari alla somma delle attuali medie strutture, si può procedere con un ampliamento della media di 1800 mq., ai sensi dell'art. 15 comma 7 lett. a) o b) della DCR 191/2012 che recita: “Gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita sono soggetti:

“a) *ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26, e 27, entro il limite massimo del 50 per cento, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, della superficie di vendita originaria autorizzata, da realizzarsi nei limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata all'atto del rilascio della originale autorizzazione commerciale o...*”, oppure

“b) *a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, entro il limite massimo di mq 400 e comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita originaria...*”.

e contestuale rinuncia a quella di mq. 400, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo che recita: *“Le riduzioni, anche reiterate nel tempo, della superficie di vendita originaria delle medie o grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, sono soggette a SCIA senza asseverazione, fatto salvo quanto previsto al comma 6...”*

In conclusione, nella prima ipotesi il rilascio dell'autorizzazione deve rispettare **esclusivamente** gli articoli 25 (fabbisogno parcheggio), 26 (impatto sulla viabilità) e 27 (impatto ambientale), senza verifica della tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo e a **prescindere** dall'inserimento in zona d'insediamento commerciale; tuttavia l'ampliamento deve realizzarsi all'interno della SLP originariamente autorizzata; nella seconda ipotesi, invece, l'ampliamento nei limiti del 20% della superficie di vendita originariamente autorizzata è soggetta a SCIA (nel caso in oggetto con s.v. originaria di 1.600 mq. si potrebbe ampliare di 320 mq.) e non è soggetto alla verifica dei posti auto, né della viabilità e dell'impatto ambientale.

Infine, per avere informazioni dettagliate riguardo all'area commerciale, come anticipato telefonicamente, ci si potrà rivolgere direttamente agli uffici comunali interessati. Tenendo conto che, in ogni caso, se l'area fosse all'interno di un addensamento urbano non sarebbe dovuto il soddisfacimento dei posti a parcheggio di cui al comma 3 dell'art. 25, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, mentre se fosse ubicata all'interno di una localizzazione sarebbe dovuto il soddisfacimento dei posti a parcheggio soltanto nel caso di ampliamento ai sensi della lett. a) comma 7 sopra indicato, mentre non sarebbe richiesto se l'ampliamento fosse effettuato tramite SCIA ai sensi della lett. b) dello stesso comma.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27.03.2017

Protocollo 4373 /A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.19

OGGETTO: Centro commerciale "X". Distribuzione area di vendita. Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta tramite PEC in data 14 marzo prot. n. 3762/A1903A, si specifica quanto segue.

In particolare, la richiesta verte sulla possibilità di poter:

- suddividere la media struttura di M-SE3 di 1.500 mq. in un'altra M-SE3 di 1.000 mq. e una M-SE1 di 500 mq.;
- e ampliare un esercizio di vicinato (n. 19) entro il limite dei 150 mq. previsto per tali esercizi e nel rispetto della superficie di vendita complessivamente autorizzata del centro commerciale.

Dalla nota sopra citata, è possibile desumere che le suddette modifiche possono essere richieste, nel primo caso, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. b) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che recita: "sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, le scomposizioni di **autorizzazioni originarie** che diano origine a grandi e medie strutture di vendita, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata", nel secondo caso, invece, poiché l'esercizio commerciale rimane sempre della medesima tipologia, ovvero un esercizio di vicinato e rimane, comunque, entro il limite della superficie complessiva originariamente autorizzata di mq 3.500, l'ampliamento è soggetto a SCIA.

Nello specifico è possibile realizzare la scomposizione di cui al comma 10 lett. b) poiché l'autorizzazione risulta originaria (n. 1 del 29/05/2006) e devono essere rispettati **esclusivamente** gli articoli 25 (fabbisogno parcheggio), 26 (impatto sulla viabilità) e 27 (impatto ambientale) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i..

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 114/98.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09.06.2017

Protocollo 7924 /A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.28

OGGETTO: quesito in merito alla definizione della superficie di vendita per gli esercizi commerciali in sede fissa - Art. 5 commi 1 e 2 della DCR 191/2012.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta via mail in data 24 maggio 2017 (prot. n. 5578 del 23/05/2017), si specifica quanto segue.

Come riportato nella nota in oggetto, l'art. 5 commi 1, 2 e 3 della DCR 191/2012 stabilisce che la superficie di vendita di un esercizio commerciale comprende l'area occupata da banchi, casse, scaffali e non comprende, invece, quella destinata a magazzino, deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi, che è determinata calcolando l'area coperta delimitata dai muri e al netto degli stessi e, infine, che corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto ed in nessun modo collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

Dal disposto della citata normativa, discendono le seguenti considerazioni:

- tutta la superficie compresa entro i muri perimetrali, che definiscono la superficie coperta, è superficie di vendita, **ad eccezione soltanto** delle aree destinate a magazzino, deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi, come riportato dal comma 1 dell'articolo sopra citato che riprende quanto dispone l'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 114/98 e, pertanto, le aree destinate a "camerini" sono **ricomprese** nell'area destinata alla vendita.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.02.2017

Protocollo 2620/A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.7

OGGETTO: ampliamento di una media struttura di vendita ai sensi dell'art. 15 comma 7 lett. a) della DCR n. 191/2012 - Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta tramite PEC in data 14 febbraio prot. n. 2214/A1903A, si specifica quanto segue.

Come riportato nella nota in oggetto, la richiesta di nuova autorizzazione rientra nel disposto dell'art. 15 comma 7 lett. a) della DCR 191/2012 che recita: "*Gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita sono soggetti:*

a) ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26, e 27, entro il limite massimo del 50 per cento, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, della superficie di vendita autorizzata ...".

Si desume che tale autorizzazione deve rispettare **esclusivamente** gli articoli 25 (fabbisogno parcheggio), 26 (impatto sulla viabilità) e 27 (impatto ambientale). Conseguentemente non è richiesto il rispetto dell'art. 17 sulla compatibilità territoriale dello sviluppo.

Pertanto, nel caso in oggetto, l'ampliamento della media struttura può arrivare fino al massimo di mq. 2.500 con il vincolo che l'ampliamento deve realizzarsi all'interno della SLP originaria e non può ampliarsi fino a diventare una grande struttura (comma 6 dell'art. 15 della DCR 563/99).

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09.06.2017

Protocollo 7927 /A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.30

OGGETTO: Centro commerciale G-CC1 di mq. 6.000. Accorpamento di medie strutture. Risposta.

In riferimento alla nota del 30 maggio (ns prot. n. 7336/A1903A) in merito alla normativa da applicare nel caso in oggetto, si riporta l'art. 15 comma 10 lett. a) della DCR n. 191-43016 che da ultimo ha modificato la DCR 563/99, che recita *“La ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita, è disciplinata come segue:*

a) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, gli accorpamenti delle autorizzazioni originarie attive ed operanti che compongono il centro commerciale, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata”.

Dalla lettura del suddetto comma, si può dedurre che è possibile realizzare l'accorpamento delle due medie strutture commerciali rispettivamente di 2.500 e 800 mq., qualora le suddette strutture siano attive ed operanti, poiché la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulta ampliata e non risulta alterata la sua composizione merceologica.

Tale ridefinizione deve essere **autorizzata dalla Conferenza dei Servizi**, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 114/98 e, poiché devono essere rispettati **esclusivamente** gli art. 25 (fabbisogno parcheggi), 26 (viabilità) 27 (impatto ambientale), **non deve altresì rispettare la tabella di compatibilità** territoriale dello sviluppo di cui all'art. 17 della DCR n. 191/2012.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 06.03.2017

Protocollo 3262 /A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.12

OGGETTO: qualificazione centro commerciale in localizzazione L1 - Richiesta parere

In riferimento alla nota del 28/02/2017, protocollata dagli uffici regionali l'1/03/2017 con il n. 3018/A1903A tendente ad ottenere un parere in merito all'applicazione della definizione di "centro commerciale naturale", si comunica quanto segue:

la normativa di riferimento, come riportato nella stessa nota sopra citata, è l'art. 6 comma 3 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/13414 del 29/10/1999, che recita:

"c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani e localizzazioni commerciali urbane non addensate, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane..... Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata..."

Dal disposto della suddetta normativa e da quanto comunicato dalla società in indirizzo, è possibile dedurre che la fattispecie in oggetto ricade nella normativa di cui sopra, poiché i due negozi, essendo all'interno di una localizzazione L1, ancorchè ubicati nel medesimo fabbricato, hanno accessi indipendenti e separati che si affacciano su aree asservite a parcheggio pubblico.

Pertanto, si conferma la valutazione espressa nella nota del 28/02/2017, che considera le autorizzazioni delle due medie strutture commerciali separate, indipendenti e che non discendono da un unico provvedimento generale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04.08.2017

Protocollo 11144 /A1903A

Classificazione 9.10.20.1/2017A.35

OGGETTO: individuazione della superficie di vendita di un esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, contenuta nella nota consegnata "brevi manu" in data 26/05/2017, in merito all'individuazione della superficie di vendita di un esercizio commerciale, si comunica quanto segue.

L'art. 5, commi 1, 2 e 3 della DCR 191/2012 stabilisce che la superficie di vendita di un esercizio commerciale comprende l'area occupata da banchi, casse, scaffali e non comprende, invece, quella destinata a magazzino, deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi, determinata calcolando l'area coperta delimitata dai muri e al netto degli stessi e corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto ed in nessun modo collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

Dal disposto della citata normativa, discendono le seguenti considerazioni:

- tutta la superficie compresa entro i muri perimetrali, che definiscono la superficie coperta, è superficie di vendita, ad eccezione soltanto delle aree destinate a magazzino, deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi, come riportato dal comma 1 dell'articolo sopra citato che riprende il disposto dell'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 114/98;
- tale area deve essere delimitata da pareti continue, non solo per la separazione della superficie di vendita da quella di altri esercizi commerciali, ma anche come separazione tra un'area di vendita e le altre aree diversamente utilizzate, come depositi, magazzini, uffici, locali di lavorazione, cc.
- non è compresa nella superficie di vendita, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nel caso in cui si trovino sul fronte strada (e su galleria commerciale).

Tale interpretazione, basata sull'attuale normativa che, relativamente alla superficie di vendita, è rimasta immutata dalla prima versione della DCR n. 563/98, derivante dal D.Lgs n. 114/98, e confortata anche da sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, permette di escludere dall'area vendita, in relazione alle planimetrie allegate alla nota del 25 maggio, le superfici riguardanti le seguenti voci delle "note":

- magazzino/locali tecnici;
- servizi igienici;
- vetrine, solo nel caso siano antistanti la strada (o galleria) e siano fisicamente separate dall'area vendita;
- ingresso (limitato al vano porta);

- cavedio/pilastro;
- spogliatoi;
- zona lavorazione, solo se separata con pareti continue dalla superficie di vendita. Si sottolinea che il retrobanco di salumi, carne, pesce è superficie di vendita (la planimetria della media struttura M-SAM4 di mq. 2.450 non risulta molto chiara);
- uffici.

E' invece da considerare compresa nella superficie di vendita l'area della cassa/retrocassa che sia manuale o automatica. Per quanto riguarda, invece, il locale sgombero si ritiene non possa essere ricompreso nella superficie di vendita, nel caso in cui sia un'area di dimensioni ridotte, delimitata da pareti continue, adibita al ricovero di attrezzi e/o oggetti per la pulizia o similari.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 19/12/2016
Protocollo 20183/A1903A
Classificazione 9.10.20*

OGGETTO: quesito in merito alla disciplina delle vendite di fine stagione e vendite promozionali.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 13/12/2016 con Prot. n. 19894/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito alla disciplina delle vendite di fine stagione e promozionali, di cui agli artt. 14 e 14 bis. della L.R. n. 28/1999 s.m.i.

In particolare, si chiede di conoscere se sia possibile svolgere, durante il periodo dei saldi, una vendita promozionale della durata di quattro giorni consistente in un incremento in termini percentuali dello sconto applicato sul prezzo outlet pari al 50%, al termine della quale si proseguirebbe ad applicare la precedente scontista di valore inferiore.

A tal proposito, si evidenzia che il divieto delle vendite promozionali vige soltanto nei trenta giorni antecedenti le date di avvio delle vendite di fine stagione, come stabilito all'art. 14 bis, comma 1 della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. che recita letteralmente quanto segue: *"Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*.

Pertanto, al fine di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e un regolare funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi, l'unica limitazione possibile per le vendite promozionali consiste nella previsione di un termine di trenta giorni antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale non possono essere effettuate le vendite promozionali aventi ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in saldo.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11/10/2016

Protocollo 16268/A1903A

Classificazione 9.10.20

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di vino.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/09/2016 con Prot. n. 14832/A1903A, si richiede di conoscere se sia possibile l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica o nelle fiere di vino in bottiglia o sfuso.

A tal proposito, si richiama il comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio – che recita espressamente quanto segue:

“5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonchè il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari”.

Pertanto, il commercio su area pubblica o nelle fiere di vino o bevande alcoliche deve avvenire secondo le suddette indicazioni e nel rispetto delle norme del T.U.L.P.S., rispetto alle quali occorre rivolgersi alla Polizia Locale competente per territorio per ulteriori delucidazioni.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/10/2016

Protocollo 16078/A1903A

Classificazione 9.10.20

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari in un esercizio di vicinato con settore merceologico non alimentare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/08/2016 con Prot. n. 13589/A1903A, si richiede se in un esercizio di vicinato, già autorizzato nel 1986 per il commercio di prodotti alimentari, e oggi anche per la vendita di giornali e riviste, pastigliaggi (caramelle, cioccolatini, biscotti confezionati e simili), bevande preconfezionate, bibite in lattina, ad esclusione di latte e derivati, sia consentita la vendita di gelati e patatine preconfezionati, tenuto conto che il titolare di tale attività non ha presentato la SCIA per l'aggiunta del settore merceologico alimentare.

A tal proposito, si richiama la nota di codesti uffici, con Prot. n. 0007390/DB1607 del 06/06/2013 avente ad oggetto: "Vendita di pastigliaggi nelle rivendite di quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 5, comma 6 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i. - Comunicato.", con la quale sono state fornite precise indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 5, comma 6 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i., secondo il quale: "L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari".

In particolare, è stato specificato che le edicole possono vendere, oltre ai pastigliaggi confezionati, secondo quanto letteralmente previsto dal succitato articolo, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati, senza il possesso del requisito professionale previsto per gli alimentari, in analogia a quanto previsto per la tabella speciale dei tabaccai.

Pertanto, l'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici consente altresì la vendita di pastigliaggi, secondo la suddetta interpretazione estensiva, che non include la vendita di biscotti preconfezionati, per la quale è necessaria la presentazione della SCIA per l'aggiunta del settore merceologico alimentare ed è richiesto il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Conseguentemente, con tale SCIA è possibile la vendita di gelati e patatine preconfezionati o di altri prodotti alimentari, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 15.09.2016

Protocollo 14709 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Richiesta di parere per locale adibito a magazzino.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 28 agosto 2016 (prot. n. 13991/A1903A) si richiede se nel caso di apertura di un esercizio di vicinato per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del comparto merceologico alimentare, in particolare vendita di bottiglie di vino (enoteca) senza mescita e somministrazione di cibo, sia consentito destinare un locale ad uso magazzino/deposito ubicato in area diversa dall'esercizio stesso.

Si rende noto in proposito che la normativa in materia di commercio non prevede vincoli per il caso specifico; sono in ogni caso fatte salve le disposizioni igienico sanitarie e quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/08/2016

Protocollo 13352/A1903A

Classificazione 9.10.20

OGGETTO: quesito in merito alle vendite di fine stagione e promozionali in Regione Piemonte.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 13/07/2016 con Prot. n. 11864/A1903A, si richiedono delucidazioni e riferimenti normativi in merito alle vendite di fine stagione e promozionali in Regione Piemonte.

In particolare si chiede di conoscere quanto segue:

- 1) se in Regione Piemonte vige il divieto delle vendite promozionali nel periodo antecedente alle vendite di fine stagione e, in caso affermativo, specificare sia il relativo periodo di riferimento sia la durata temporale;
- 2) la definizione degli articoli stagionali;
- 3) la definizione delle vendite promozionali;
- 4) in riferimento alla categoria merceologica dei mobili da giardino, il cui assortimento aziendale è previsto per tutto l'anno, se è possibile effettuare le vendite promozionali sia nel periodo antecedente sia durante lo svolgimento delle vendite di fine stagione;
- 5) se gli articoli natalizi possono essere oggetto delle vendite promozionali nel mese di dicembre.

In relazione al quesito n. 1 si evidenzia che il divieto è previsto in Regione Piemonte dall'art. 14 bis, comma 1 della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. secondo cui: *"Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*.

Parallelamente l'art. 14, comma 2 stabilisce, in merito alle vendite di fine stagione, quanto segue: *"2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo"*.

Con deliberazione n. 21-2520 del 30 novembre 2015 la Giunta Regionale ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione per l'anno 2016 nel modo seguente:

- i saldi invernali iniziano martedì 5 gennaio 2016;
- i saldi estivi iniziano sabato 2 luglio 2016.

Pertanto le vendite promozionali sono vietate nei trenta giorni antecedenti le date di inizio delle vendite di fine stagione nel solo caso in cui riguardino articoli di carattere stagionale o di moda.

Per quanto riguarda i quesiti di cui ai n. 2 e 3, con i quali si richiede la definizione di “articoli stagionali” e di “vendita promozionale”, si rileva anzitutto che non è prevista alcuna definizione giuridica delle vendite promozionali a livello sia nazionale sia regionale.

Per quanto attiene invece alle vendite di fine stagione (e quindi agli “articoli stagionali”) la definizione è contenuta, attraverso l’enunciazione delle finalità delle stesse, sia nella normativa nazionale che in quella regionale (cfr.: art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i., art. 14, comma 1 della L.R. n. 28/1999 e s.m.i.). Nello specifico la disposizione regionale recita: *“Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.”*

Il principio di fondo è in ogni caso il seguente: le vendite di fine stagione riguardano i prodotti suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Tali vendite, consentite soltanto in alcuni periodi dell’anno, sono giustificate proprio per evitare una perdita di valore commerciale di quei prodotti che, o per la durata stagionale del loro periodo di utilizzo (stagionalità quali: articoli natalizi, articoli da mare...) o perché caratterizzati da collezioni di breve durata (prodotti legati ai volubili dettami della moda del momento), sono soggetti a rapida obsolescenza.

Parallelamente, dalla lettura dell’art. 14 bis, comma 1 della L.R. n. 28/1999, si desume che **le vendite promozionali**, potenzialmente libere da vincoli durante tutto l’arco dell’anno, subiscono una compressione di tempo e di genere nei limiti sopra evidenziati.

Pertanto, al fine di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e un regolare funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi, l’unica limitazione possibile per le vendite promozionali, giova ripeterlo, consiste nella previsione di un termine di trenta giorni antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale non possono essere effettuate le vendite promozionali aventi ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in saldo.

Quanto sopra specificato è inoltre strettamente connesso al quesito n. 4, relativo alla possibilità di effettuare nel periodo antecedente e durante lo svolgimento delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei mobili da giardino, il cui assortimento aziendale è previsto tutto l’anno.

Nello specifico, stanti le premesse, si ritiene che tali prodotti possano essere oggetto delle vendite promozionali senza alcuna limitazione se gli stessi non hanno le caratteristiche per essere posti in saldo.

Viceversa, per le motivazioni che precedono, si ritiene che gli articoli natalizi, oggetto del quesito n. 5, non possano essere oggetto di vendite promozionali nel mese di dicembre, in quanto connotati dalla caratteristica della stagionalità e conseguentemente soggetti alle vendite di fine stagione.

Dalle considerazioni che precedono emerge in tutta evidenza che la materia dei saldi e delle vendite promozionali presenta elementi intrinseci di criticità e complessità, assumendo rilevanza

strategica nelle dinamiche concorrenziali del sistema: infatti, se da un lato i principi di liberalizzazione dell'attività economica e semplificazione amministrativa ne imporrebbero la completa deregolazione, dall'altro l'esigenza di garantire eque condizioni di concorrenzialità induce, per contro, a stabilire alcune regole in sede normativa.

D'altro canto, le regole accennate, involgendo la tematica della concorrenza, necessitano un costante monitoraggio applicativo nelle sedi interistituzionali di leale collaborazione, anche in vista di una loro eventuale rivisitazione normativa o interpretativa.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.06.2016

Protocollo 11065 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: richiesta di parere per locale adibito ad esposizione merci.

Con il quesito in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 18.01.2016 (prot. n. 696/A1903A), si chiede di conoscere se sia consentito destinare un locale solo ed esclusivamente all'esposizione di prodotti non immediatamente asportabili, per il cui acquisto occorre rivolgersi agli incaricati alle vendite che visiteranno il consumatore presso il domicilio dello stesso, al quale i clienti accedono solo se accompagnati e su appuntamento, senza che ciò venga considerato esercizio di vicinato.

In proposito, tenuto conto che, come riferito dal richiedente, si tratterebbe di attività di commercio al dettaglio, effettuata, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 114/98 e s.m.i. presso il domicilio del consumatore, si ritiene che non sussistano impedimenti al tipo di attività quale quella sopra descritta, in considerazione che **nel locale succitato i clienti sarebbero accompagnati per la semplice visione della merce, senza lo svolgimento di alcuna operazione di compravendita e/o di raccolta di ordinativi.**

Ad ulteriore specificazione si fa presente che i locali destinati a soli fini espositivi, definiti con un termine anglosassone "showroom", ove non venga esercitata alcuna attività di vendita al dettaglio, non sono soggetti alla normativa sul commercio e pertanto non si configurano come esercizi di vicinato e la loro ubicazione è di norma consentita anche al di fuori delle aree che lo strumento urbanistico in vigore prevede a specifica destinazione d'uso commerciale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16/06/2016

Protocollo 10450/A1903A

Classificazione 9.10.20

OGGETTO: quesito in merito agli adempimenti procedurali per la variazione della denominazione sociale di un esercizio di vicinato.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/06/2016 con Prot. n. 9887/A1903A, si richiede di conoscere i termini entro i quali occorre comunicare agli enti competenti la variazione della denominazione sociale di un esercizio di vicinato.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 - *Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* - le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita di un esercizio di vicinato e alle forme speciali di vendita, non espressamente previste dal medesimo articolo e non soggette a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sono soggette a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio.

Ciò significa che, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 della succitata L.R., l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA, di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i.

Diversamente, le altre fattispecie giuridico amministrative, che nel caso specifico corrisponde alla variazione della denominazione sociale, sono soggette a semplice COMUNICAZIONE, con la quale il soggetto interessato informa la Pubblica Amministrazione su uno stato, fatto, qualità che non rilevano sotto il profilo procedurale amministrativo in capo alla stessa.

Per quanto riguarda i termini di presentazione della stessa al SUAP, la legge regionale nulla dispone in merito alla tempistica, tuttavia si ritiene opportuno che tale variazione debba essere contestualmente segnalata alla C.C.I.A.A. competente per territorio e conseguentemente sia necessario un coordinamento degli adempimenti procedurali svolti sia livello comunale sia in sede camerale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/05/2016

Protocollo 8576/A1903A

Classificazione 9.10.20

OGGETTO: quesito in merito alla procedura amministrativa relativa alle vendite di liquidazione per cessazione attività commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 31/03/2016 con Prot. n. 6058/A1903A, si richiede di conoscere la corretta procedura amministrativa da seguire in caso di vendite di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 28/1999 s.m.i.

Nel dettaglio, viene evidenziata una difformità del procedimento amministrativo a livello comunale in ordine alle modalità di presentazione della comunicazione di cessazione dell'attività, quale motivazione delle vendite di liquidazione.

Infatti, in alcuni comuni la comunicazione di cessazione dell'attività verrebbe presentata in allegato a quella delle vendite di liquidazione, mentre in altri al termine di quest'ultime.

In particolare, come evidenziato da talune C.C.I.A.A. con specifico riferimento alle problematiche di natura contributiva e fiscale, nel caso in cui l'invio della comunicazione di vendita di liquidazione sia contestuale a quello della comunicazione di cessazione di attività, si produrrebbe un evidente effetto di dissociazione fra il dato giuridico e quello reale, in quanto l'attività di vendita continua in concreto a svolgersi per tutta la durata della vendita di liquidazione, in palese contrasto con la comunicazione di cessazione dell'attività stessa.

Del resto anche sotto il profilo logico, prima che giuridico, le due fattispecie della cessazione dell'attività e dell'effettuazione della vendita di liquidazione sono fra loro alternative, l'una escludendo l'altra, a meno di non immaginare una comunicazione di cessazione di attività sospensivamente condizionata al realizzarsi della condizione della conclusione della vendita di liquidazione, ipotesi, per la verità, piuttosto macchinosa.

La cessazione dell'attività, nel caso della liquidazione, è anzitutto il motivo dell'ulteriore protrarsi delle operazioni di vendita, con i connessi oneri fiscali, ma è anche, allo scadere del periodo massimo previsto dalla legge per le operazioni di liquidazione, il dato conclusivo della vita dell'azienda. Soltanto a quel punto l'attività di vendita potrà considerarsi cessata giuridicamente e nei fatti.

In ogni caso, al di là delle considerazioni che precedono, la soluzione al quesito proposto, è da ritenere insita nel dettato normativo.

In proposito, si richiamano i commi 3 e 7 dell'art. 13 che prevedono espressamente quanto segue:

“3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì indicare l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

4. omissis

5. omissis

6. omissis

7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto”.

Gli atti amministrativi di presupposto richiamati nel suddetto dettato normativo fanno certamente riferimento ai provvedimenti con i quali è stata avviata l'attività commerciale.

I dati da dichiarare nella comunicazione delle vendite di liquidazione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono i seguenti:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) le date di inizio e cessazione della vendita;
- c) **le motivazioni della liquidazione**;
- d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

E' evidente che la dichiarazione delle motivazioni della liquidazione, di cui alla lettera c), che nel caso specifico corrispondono alla cessazione dell'attività commerciale, non implicano la presentazione contestuale della relativa comunicazione.

Per le ragioni sopra esposte e secondo una logica di razionalità operativa, oltre che giuridiche, si ritiene che soltanto al termine delle vendite di liquidazione, durante le quali rimane valido l'atto di presupposto, nonché di avvio dell'attività commerciale, si possa procedere in sede camerale allo svolgimento degli adempimenti procedurali relativi alla cessazione effettiva e definitiva dell'attività.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/03/2016

Protocollo 5302/A1903A

Classificazione 9.10.20

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di tè o tisane calde da passeggio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/02/2016 con Prot. n. 2910/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'inquadramento giuridico dell'attività di commercio al dettaglio di tè o tisane calde da passeggio, preparate mediante un samovar, ovvero un bollitore di tradizione russa e mediorientale.

In particolare, all'interno del medesimo esercizio di vendita di articoli regalo, quali tazze, teiere, tisanerie e filtri, e prodotti alimentari quali tè, tisane e caffè, in formato sia sfuso sia confezionato, si intende vendere bevande calde da passeggio preparate nel seguente modo: si tratta di versare in un bicchiere di carta doppio strato biodegradabile monouso l'acqua calda del bollitore e le foglie di tè o tisana, inserite in un filtro monouso.

Si evidenzia, altresì, che la vendita delle bevande calde avviene nelle modalità del "take away", ovvero senza alcun consumo sul posto né servizio assistito, e nei locali dell'esercizio di vendita non sono presenti gli arredi tipici di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande quali tavolini, sedie, mensole.

A tal proposito, questi uffici hanno contattato il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), tenuto conto che la definizione dei regimi giuridici per l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali, che costituiscono "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti sul territorio nazionale*", attiene alla tematica della concorrenza, quale funzione trasversale di competenza statale.

Il MISE ha rinviato ad un precedente parere espresso su un caso ritenuto analogo, riferito nello specifico alla preparazione della cioccolata calda con apposita cioccolatiera.

Dall'esame del suddetto parere (allegato per opportuna conoscenza), parrebbe desumersi la seguente conclusione.

Tale attività verrebbe considerata come attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto presenta alcune caratteristiche proprie: l'attrezzatura tipica della somministrazione e la preparazione delle bevande corrispondenti, nel caso specifico, rispettivamente al bollitore e all'assemblaggio di acqua calda e tè o tisane sfuse.

Diversamente, la vendita delle bevande calde a mezzo di un distributore automatico, che eroga direttamente il tè o la tisana mediante l'utilizzo di una cialda o la selezione delle bevande, anche se

fosse installato all'interno dello stesso esercizio di vendita, si configurerebbe come attività di commercio.

Pertanto, l'attività in argomento è da ritenere soggetta alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., qualora venga insediata nelle zone non soggette a tutela, come individuate dallo stesso comune (a cui rivolgersi per conoscere se l'area di insediamento dell'esercizio di somministrazione sia o meno sottoposta a vincoli di tutela di tipo sociale, ambientale, artistico, storico, architettonico, ecc...), da presentare allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, nonché al rispetto dei criteri previsti per l'insediamento di questa tipologia di attività dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Tenuto peraltro conto che attività quali quella oggetto del presente quesito si vanno nei fatti sempre più affermando, anche per la situazione di perdurante crisi economica, secondo modalità varie e complesse, e considerato che, come accennato, l'esatta delimitazione tra i comparti del commercio e della somministrazione attiene alla tematica della concorrenza, funzione trasversale di competenza statale, si suggerisce di valutare l'opportunità di sottoporre tale questione al MISE, al fine di prevenire eventuali disparità interpretative sul territorio nazionale a danno delle corrette dinamiche della concorrenza.

Si prega cortesemente di far conoscere anche agli uffici scriventi gli eventuali avvisi del Ministero al riguardo.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/03/2016

Protocollo 4872/A1903A

Classificazione 9.10.20

OGGETTO: quesito in merito al possesso dei requisiti professionali per l'esercizio temporaneo dell'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare in caso di subingresso per causa di morte.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 23/02/2016 con Prot. n. 3613/A1903A, si richiede se in caso di subingresso per causa di morte in un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare, l'erede possa svolgere tale attività in forma temporanea senza essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

La fattispecie del subingresso è disciplinata dall'art. 26 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., che recita espressamente quanto segue: *"E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativi agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7."*

Ciò significa che il subingresso è soggetto ora a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, nella quale il soggetto interessato deve dichiarare quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. per un esercizio di vicinato, ovvero:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali;
- di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

Poiché nel caso di subingresso varia soltanto la titolarità dell'attività commerciale, in quanto tutti i dati identificativi dell'attività commerciale, già oggetto di SCIA/DIA/COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE commerciale di avvio, presentata dal precedente titolare, resteranno immutati, nella SCIA di subingresso il subentrante dichiarerà soltanto di essere in possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

A livello regionale, la L.R. n. 28/1998, che disciplina la materia del commercio in Piemonte, prevede al comma 1 dell'art. 6 bis quanto già stabilito dalla predetta disposizione del decreto legislativo n. 114, per cui il subingresso (o il trasferimento della titolarità) di un esercizio di vicinato è soggetto a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i.

Per quanto riguarda i termini entro cui acquisire i requisiti professionali, necessari anche se trattasi di attività commerciale svolta in forma temporanea, la legge regionale non stabilisce ulteriori disposizioni in merito, facendo rinvio all'art. 71, comma 6-bis del D.Lgs. n. 59/2010, per il quale è consentito anche alle imprese individuali la nomina di un'eventuale persona preposta in possesso della qualificazione professionale richiesta ai fini dell'esercizio di tale attività.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11.10.2016

Protocollo 16279 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: area espositiva annessa ad esercizio di vendita fiori. Riscontro a richiesta di parere.

Con il quesito citato in oggetto, ns. prot. n. 14379/A1903A, si richiede se sia consentito al titolare di un esercizio di vicinato di vendita fiori e piante collocare nel piazzale antistante, di proprietà privata (mq. 150 – 200), piante e fiori, a solo scopo espositivo.

Si rende noto in proposito che, secondo la normativa regionale in materia di commercio, il piazzale antistante all'esercizio commerciale non costituisce superficie di vendita, in quanto area scoperta e non delimitata da pareti continue.

Infatti, in particolare, dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della DCR n. 563-13414/1999 e smi (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa*) si evince che la superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando "solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri" e che "ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue".

Pertanto non sussistono vincoli particolari sotto il profilo commerciale all'utilizzo di una superficie a scopo espositivo.

Si rammenta peraltro che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5, "*La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue*".

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 29.01.2016
Protocollo 1761 /A1903A
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: Quesito relativo alla coesistenza di più esercizi di vicinato all'interno dei medesimi locali. Riscontro.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 22 gennaio 2016 (prot. n. 1237/2016), si richiede, in aggiunta a quanto già evidenziato da questi uffici con le note n. 289/2014 e n. 5373/2014, di voler chiarire se, nel caso in cui coesistano in un medesimo locale più esercizi di vicinato, occorra fra gli stessi una separazione fisica o meno.

In proposito, si richiamano, della citata nota 289/2014, le seguenti considerazioni:

“l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere (libertà d’impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge;

la legge stessa può imporre limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute tutela dei lavoratori l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, i beni culturali.

L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare dei principi di :

NECESSITA' *che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate,*

PROPORZIONALITA' *per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.*

In particolare, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, coniugati con il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, deve essere contestualizzata la lettura delle disposizioni regionali di cui all'art. art. 5 c. 3. “Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

Art. 5 c.4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2.”;

tali disposizioni sono infatti norme di limitazione e come tali devono essere circoscritte ai soli casi in cui esistano interessi prioritari da tutelare.

Si deve pertanto concludere che la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali può essere vietata solo nei casi in cui tale attività si svolga al di là dei limiti di superficie del vicinato: in tale caso infatti si ricadrebbe nel regime di autorizzazione, previsto per i centri commerciali di media e grande dimensione, quale limitazione giustificata per la tutela dei suddetti interessi ed, in particolare, la tutela dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano.

Occorre in proposito rilevare che, agli effetti della programmazione regionale della rete distributiva, le vicende giuridiche dell'esercizio di vicinato incidono marginalmente nel modello di rete commerciale, poiché la limitata dimensione della struttura distributiva non comporta conseguenze rilevanti sull'ambiente di riferimento.”

Ciò premesso, alla luce dei principi sommariamente descritti, si ritiene che non sussistano motivazioni sufficienti per richiedere modalità strutturali di suddivisione degli spazi degli esercizi di vicinato coesistenti nello stesso locale. Conseguentemente si ritiene che gli esercenti possano liberamente suddividere gli spazi di vendita secondo scansioni fra loro concordate e come tali oggetto di segnalazione certificata di inizio attività per i rispettivi esercizi di vicinato, senza che occorra una delimitazione degli stessi mediante pareti continue o altre forme strutturali di suddivisione.

Ovviamente peraltro le superfici dei singoli esercizi, come formalizzate nella SCIA di vicinato, dovranno essere agevolmente differenziabili per consentire i controlli da parte della vigilanza.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08.02.2016

Protocollo 2359 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio contemporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio al dettaglio in sede fissa. Definizione delle rispettive superfici di vendita.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi (prot. n. 18152/A19050), si richiedono chiarimenti in merito alla corretta definizione delle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercizio ed all'esercizio di vicinato previste all'interno dello stesso locale.

Premesso che si ritiene ammissibile la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali purché la somma degli esercizi di vendita al dettaglio sia inferiore ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 114/98 per gli esercizi di vicinato, nel caso specifico è ammesso lo svolgimento nel medesimo locale di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda la suddivisione delle rispettive superfici indicate nella planimetria allegata alla Vostra nota, da cui si evince che la superficie destinata all'esercizio di somministrazione è posizionata su due livelli mentre quella dell'esercizio di vicinato è distribuita in una pluralità di spazi al piano terra, si riferisce quanto segue:

per quanto è dato conoscere dall'esame della documentazione pervenuta non si rilevano criticità rispetto alla soluzione ipotizzata, con particolare riguardo al corridoio di collegamento previsto al piano soppalco (lettera e) ed alla zona antistante l'ingresso dei servizi prevista al piano terra (lettera c), tenuto conto della necessità di prevedere misure adeguate per la prevenzione incendi e l'importanza di avere locali privi di barriere architettoniche.

Si fanno in ogni caso salve le valutazioni in sede locale per il rispetto delle norme di sicurezza e l'azione costante di vigilanza nel tempo per mantenere inalterata la situazione esaminata.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19.05.2016

Protocollo 8889 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Quesito relativo alle modalità di vendita on line con ritiro della merce e pagamento in magazzino dedicato.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 11 maggio 2016 (prot. n. 8410/A1903A) si richiede se, nel caso di ordine dei prodotti, con eventuale pagamento della merce, *on line*, gli spazi (magazzino di stoccaggio e consegna merce) destinati al relativo pagamento (se non già avvenuto al momento dell'ordinativo *on line*) e ritiro della spesa si debbano necessariamente configurare quale superficie di vendita.

La soluzione del quesito proposto presuppone anzitutto una premessa che, attenendo alla materia del diritto privato, esula dalle competenze regionali.

Tuttavia, a titolo collaborativo, si riportano alcune considerazioni in merito al contratto di compravendita alla luce delle evoluzioni delle modalità di stipulazione dei contratti commerciali nell'ambito dell'economia globale e delle transazioni a distanza.

La compravendita è un contratto che trasferisce la proprietà di una cosa o altro diritto dal venditore al compratore senza formalità particolari quando, come nel caso in esame, abbia ad oggetto beni mobili (non soggetti a trascrizione).

Inoltre la compravendita, specie nell'attuale contesto di globalizzazione caratterizzato dall'incremento delle transazioni a distanza, è sempre più comunemente considerata contratto consensuale nel senso che, almeno quando si tratti di beni mobili non soggetti ad iscrizione, la proprietà passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo, anche se la cosa non è stata ancora consegnata ed il prezzo non ancora pagato.

In tal senso si segnalano:

- l'art. n. 1498 cc.(Pagamento del prezzo) secondo il quale "Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. **In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si esegue.** Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore";
- l'art. 18 del d.lgs. 114/98 sul commercio elettronico, che disciplina un rapporto contrattuale a distanza in cui il consumatore ordina e, di norma, paga i prodotti ordinati mediante mezzo di comunicazione elettronico, salvo l'eventuale opzione di pagare alla consegna. I prodotti ordinati possono essere consegnati presso il domicilio del consumatore ovvero è quest'ultimo che li ritira direttamente presso il deposito/magazzino indicato dal venditore. In tal caso il locale presso il quale si ritirano i prodotti (in genere la sede del corriere) fungerebbe solo da deposito/magazzino e pertanto potrebbe anche non avere una destinazione commerciale;

- l'art. 69 comma 1 del d. lgs. n. 59/2010 s.m.i. che nel disciplinare la vendita presso il domicilio dei consumatori, equipara la vendita al dettaglio alla raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono può sostenersi che il momento in cui avviene il passaggio della proprietà, corrisponde alla fase in cui le parti, venditore e acquirente, assumendosi i rispettivi obblighi, raggiungono l'accordo, che dovrà necessariamente essere formalizzato nel luogo avocato a tale scopo, rispettoso dei requisiti previsti dalla normativa per gli esercizi di commercio al dettaglio (in aree a destinazione d'uso commerciale e puntuale individuazione della superficie di vendita), oppure, come nel caso prospettato, con ordinativo on line mediante mezzo di comunicazione elettronico, mentre la successiva fase esecutiva della compravendita: consegna del prodotto e pagamento, potrà essere differita ad un tempo e luogo diversi.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 11.04.2016
Protocollo 6774 /A1903A
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: Richiesta di parere per locale adibito ad esposizione merci.

Con il quesito in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via mail in data 18.01.2016 (prot. n. 696/A1903A), si richiede di conoscere se sia consentito destinare un locale solo ed esclusivamente all'esposizione di prodotti non immediatamente asportabili, per il cui acquisto occorre rivolgersi agli incaricati alle vendite che visiteranno il consumatore presso il domicilio dello stesso, al quale i clienti accedono solo se accompagnati e su appuntamento, senza che ciò venga considerato esercizio di vicinato.

In proposito, tenuto conto che, come riferito dal richiedente, si tratterebbe di attività di commercio al dettaglio, effettuata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 114/98 s.m.i. presso il domicilio del consumatore, si ritiene che non sussistano impedimenti al tipo di attività quale quella sopra descritta, in considerazione **che nel locale succitato i clienti sarebbero accompagnati per la semplice visione della merce, senza lo svolgimento di alcuna operazione di compravendita e/o di raccolta di nominativi.**

Ad ulteriore specificazione si fa presente che i locali destinati a soli fini espositivi, definiti con un termine anglosassone "showroom", ove non venga esercitata alcuna attività di vendita al dettaglio, non sono soggetti alla normativa sul commercio e pertanto non si configurano come esercizi di vicinato e la loro ubicazione è di norma consentita anche al di fuori delle aree che lo strumento urbanistico in vigore prevede la specifica destinazione d'uso commerciale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 05.10.2016

Protocollo 15870 /A1903A

Classificazione 009.010.020

**Oggetto: Scomposizione di una media struttura ubicata all'interno di un centro commerciale
- Richiesta parere.**

In merito alla nota pervenuta presso i ns uffici in data 22 settembre 2016 ns. prot. n. 15250/A1903A del 26/09/2016 e con la quale si chiede se la scomposizione di una media struttura che dia origine ad un esercizio di vicinato, sia soggetta ad autorizzazione o a SCIA, si comunica quanto segue.

La normativa che regola la ridefinizione di un centro commerciale è l'art. 15 comma 10 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

“10. La ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita, è disciplinata come segue:

a) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, gli accorpamenti delle autorizzazioni originarie attive ed operanti che compongono il centro commerciale, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata;

b) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, le scomposizioni di autorizzazioni originarie che diano origine a grandi e medie strutture di vendita, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata;

c) sono soggetti ad autorizzazione, nel rispetto inderogabile della presente normativa, in tutti gli altri casi”.

La fattispecie esposta nella nota sopra citata ricade, pertanto, nell'ambito della ridefinizione di un centro commerciale, con la scomposizione della media struttura di vendita di mq. 830 in un'altra media struttura ed in un esercizio di vicinato.

Dal dispositivo della suddetta normativa si desume che la scomposizione della media struttura, è possibile soltanto alle seguenti condizioni:

1. le autorizzazioni da scomporre devono essere originarie;
2. la scomposizione deve dare **origine a medie o grandi strutture**;
3. non deve essere aumentata la superficie di vendita del centro commerciale né modificata la sua composizione merceologica.

A tali condizioni, l'autorizzazione è rilasciabile con **esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27** della deliberazione in oggetto e la documentazione che accompagna l'istanza deve rispondere

soltanto al rispetto del fabbisogno dei posti auto (art. 25), alla verifica sulla viabilità (art. 26) e alla verifica di impatto ambientale (art. 27).

Poiché, invece, la scomposizione illustrata nella nota del 22 u.s. comporta l'attivazione di un esercizio di vicinato, la ridefinizione del centro commerciale in oggetto può avvenire **soltanto in applicazione della lett. c) comma 10 del citato art. 15**, nel rispetto inderogabile di tutta la normativa che prevede il rilascio di una **nuova autorizzazione ed il contestuale ritiro delle precedenti**.

L'istanza deve essere presentata secondo le modalità e i criteri previsti dagli art. 4 e 5 della DGR n. 43-29533 del 3/08/2000 smi "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita" ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa comunale può avvenire soltanto **previa deliberazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.lgs n. 114/98**.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14.10.2016

Protocollo 16483 /A1903A

Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: art. 5 comma 1 della L.R. n. 28/99 smi. Validità autorizzazioni amministrative.
Risposta.**

In riferimento alla nota prot. n. 16355/A1903A del 12/10/2016, con la quale si chiede la validità di un'autorizzazione amministrativa, si precisa quanto segue.

Attualmente, la normativa di riferimento, come giustamente riportata nella nota sopra menzionata, è l'art. 5 commi 1 ed 1bis della LR n. 28/99, come modificato dall'art. 3 della LR n. 13 del 27/09/2011, che prevede la revoca delle autorizzazioni nei termini previsti dall'art. 22 del D.Lgs n. 114/98, ovvero entro un anno o due nel caso si tratti rispettivamente di media o grande struttura di vendita, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

Tuttavia, gli Uffici scriventi, in applicazione del principio di ordine generale "tempus regit actum", ovvero "ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento" (art. 11, primo comma, disposizioni sulla legge in generale), hanno sempre sostenuto che le autorizzazioni commerciali hanno una durata temporale secondo la norma vigente al momento del relativo rilascio.

Pertanto, l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune nel 2010 ha la validità stabilita dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 28/99, come modificato dall'art. 50 comma 1 della L.R. n. 14 del 21/04/2006, che recitava: "*L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato*".

In totale, quindi, l'autorizzazione in oggetto potrebbe avere una validità temporale massima di dieci anni (due + otto) sempre che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, i ritardi non siano imputabili al soggetto richiedente.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 09.08.2016
Protocollo 13289 /A1903A
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: validità autorizzazione amministrativa n. 15 del 30/06/2004. Risposta.

In riferimento alla nota prot. n. 15679 del 22/07/2016, con la quale si chiede la validità o meno dell'autorizzazione in oggetto, si precisa quanto segue.

Gli Uffici scriventi, in applicazione del principio di ordine generale "tempus regit actum", ovvero "ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento" (art. 11, primo comma, disposizioni sulla legge in generale), hanno sempre sostenuto che le autorizzazioni commerciali hanno una durata temporale secondo la norma vigente al momento del relativo rilascio.

Pertanto, l'autorizzazione n. 15 del 30/06/2004 ha la validità stabilita dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 28/99 vigente nel 2004.

Tale norma nel 2004 recitava: "*L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori tre anni per le grandi strutture di vendita e di due anni per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato*".

In totale, quindi, l'autorizzazione in oggetto aveva una validità temporale massima di cinque anni a cui aggiungere il periodo di sospensione dell'autorizzazione per la procedura di fallimento.

Dalla nota di cui sopra, si deduce che è già stata autorizzata una proroga di 8 anni, seppure non dovuta, con scadenza settembre 2015, ai sensi del citato art. 5 della L.R. n. 28/99 come modificata dall'art. 50 comma 1 della L.R. n. 14 del 21/04/2006, pertanto, la suddetta autorizzazione è ormai decaduta.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04.04.2016

Protocollo 6327 /A1903A

Classificazione 009.010.020

Oggetto: Proroga di sospensione dell'autorizzazione commerciale relativa ad una media struttura di vendita – Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 18 marzo 2016 (Ns. prot. n. 53824/A1903A del 21/03/2016), si specifica quanto segue.

Il caso in esame tratta la richiesta di proroga, da parte della società X Srl in Amministrazione Straordinaria, della sospensione dell'attività della media struttura di vendita ad insegna "Y", ubicata in Via ... nel comune di...

La normativa vigente in materia di commercio, in particolare l'art. 22 del D.lgs. n. 114/98, stabilisce che, nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, l'autorizzazione deve essere revocata, come indicato nella nota del 18 u.s.

La decadenza e la conseguente revoca dell'autorizzazione, motivata dalla sospensione dell'attività commerciale per oltre un anno, costituisce atto di ritiro dovuto e vincolato, in quanto rientrante nella più generale e tipica categoria della revoca sanzionatoria.

Pertanto nel caso in specie, secondo i disposti normativi succitati, il comune dovrebbe provvedere, trascorso l'anno di sospensione, a revocare l'autorizzazione.

Tuttavia, poiché la materia del commercio in questi ultimi anni è stata significativamente interessata, oltre che da una profonda crisi di crescita causata dalla sistematica crisi economica che ha coinvolto soprattutto l'area comunitaria, anche dai processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative promosse dalla normativa comunitaria e statale, sarebbe opportuno, alla luce degli interventi normativi suddetti, che, da un lato enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata e dall'altra consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, che si tenesse conto degli effetti indotti dal contesto legislativo nazionale in rapida evoluzione e dall'analisi degli effetti economici e strutturali del sistema commercio che sono stati prodotti dalla perdurante crisi economica.

In tutto ciò sostenuti, anche, dal pronunciamento del giugno 2011 (sentenza n. 03919/2011), con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha emesso, in sede giurisdizionale, una sentenza che riguarda la possibilità di sospensione dell'attività di una media o grande struttura di vendita, oltre il periodo di un anno stabilito dal sopra citato art. 22 del D.lgs n. 114/98.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato, allargando l'area d'interpretazione delle circostanze oggettive, ha in ogni caso ammesso la proroga in caso di adeguata motivazione (nel caso in esame il Consiglio di Stato si era espresso a favore della proroga per tutelare il posto di lavoro dei dipendenti).

Pertanto, pur in assenza di una norma che consenta la proroga della sospensione dell'autorizzazione di vendita, sussistono ragioni di giustizia sostanziale e corretta applicazione dei principi generali e della specifica disciplina del commercio per cui l'automatica decadenza dell'autorizzazione possa trovare un'eccezione laddove il ritardo della ripresa dell'attività sia dovuto a fatto comunque non imputabile all'imprenditore titolare dell'autorizzazione stessa.

S'invita, pertanto, il Comune a valutare, sulla base, anche, del Programma ex Art. 4 D.L. 347/03, sottoscritto dal MISE e pubblicato dal Tribunale di ... il 28/01/2016 e di ogni altra utile documentazione, la richiesta di proroga, presentata dalla società X Srl in Amministrazione Straordinaria, alla luce di quanto sopra esposto.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 24.02.2016

Protocollo 3727 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Richiesta parere a seguito di Avvio procedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa n. 1043 del 20/01/2006. Riscontro.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via E-mail in data 3 febbraio 2016, si richiede un parere in merito al procedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa n. 1043 del 20/01/2006 adottato dal Comune di X in data 13/01/2016.

Come correttamente riportato nel quesito, la normativa di riferimento per la validità temporale delle autorizzazioni è costituita, allo stato attuale, dall'art. 5 commi 1 ed 1bis della LR n. 28/99, come modificato dall'art. 3 della LR n. 13 del 27/09/2011, ai sensi del quale è prevista la revoca delle autorizzazioni nei termini previsti dall'art. 22 del D.Lgs n. 114/98, ovvero entro un anno o due nel caso si tratti rispettivamente di media o grande struttura di vendita, **salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture e di un anno per le medie strutture di vendita**, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

Poiché peraltro l'autorizzazione in oggetto è stata rilasciata il 20 gennaio 2006, a seguito della deliberazione della Conferenza dei Servizi n.....del 22/12/2005, la relativa revoca è regolata dal citato art. 5 che, nella formulazione vigente a tale data recitava: "L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, **salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita**, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato".

Soltanto con l'entrata in vigore della LR n. 14 del 21 aprile del 2006, che recitava all'art. 50 comma 1 "Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), le parole: "salvo proroga . .", sono sostituite dalle seguenti: "**salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato**", il termine per la revoca è stato modificato, per le grandi strutture di vendita, da 5 a 10 anni complessivi.

Pertanto, la revoca dell'autorizzazione in oggetto avrebbe dovuto aver luogo, al massimo, dopo cinque anni dal relativo rilascio (ovvero entro gennaio del 2011), salvo fosse stato realizzato in misura dei due terzi il totale delle opere e fosse riproposta l'originaria istanza con la conseguente novazione dell'efficacia dell'autorizzazione e degli atti collegati, ai sensi del richiamato comma 1bis dell'art. 5 della LR n. 28/99 e, conseguentemente, il privato ha beneficiato di un periodo prolungato di proroga, oltre i termini di legge.

Giova inoltre richiamare che le accennate disposizioni regionali trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 22 del d. lgs. 114/1998 e s.m.i. che, al comma 4, dispone "L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:

- a) *non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita'.*

La legislazione sia nazionale sia regionale impone pertanto un arco temporale preciso, che può variare negli anni a seguito delle condizioni socio economiche del mercato, per affermare la certezza del diritto e, contemporaneamente, non creare posizioni dominanti a scapito della concorrenza.

Per le ragioni sommariamente descritte l'attuale avvio del procedimento di revoca risulta, a parere degli uffici scriventi, legittimo.

E' appena il caso di aggiungere che, l'invocata applicazione della disposizione di semplificazione procedimentale di cui al comma 2 dell'art. 18 della L. 241/90 s.m.i. per la quale "I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti" e dei principi generali di economicità dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra p. a. e soggetto richiedente, potrà certamente essere tenuta in conto e costituire un'utile indicazione di semplificazione in occasione del nuovo procedimento che si instaurerà nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione soggetta a revoca, deciderà di presentare una nuova istanza riferita ad analoga tipologia di esercizio commerciale e ad analoga zona di insediamento.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.04.2016

Protocollo 7869 /A1903A

Classificazione 009.010.020

**Oggetto: Art. 5 della DCR n. 191/2012 – Vendita merci ingombranti (concessionaria auto) –
Richiesta parere.**

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica in data 15 aprile 2016 (Ns. prot. n. 7446/A1903A del 20/04/2016), si specifica quanto segue.

Il caso in esame è normato dall'art. 5 comma 6 e comma 7 della DCR n. 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/99, che recita:

“6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto ecc.) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, superficie espositiva...; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l'Agenzia delle entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva di cui al comma 7.”

“7. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita .. l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.”

In particolare dal combinato disposto della suddetta normativa, si chiede, nel caso l'area espositiva sia direttamente accessibile dall'esterno, se sia da considerare superficie di vendita o meno.

Si precisa che il legislatore regionale, nel caso degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente la vendita di merci ingombranti, come il caso in esame riguardante le concessionarie d'auto, ha inteso concedere un'agevolazione non considerando superficie di vendita l'area espositiva, alle sole condizioni che l'operatore, con atto d'obbligo registrato presso l'Agenzia delle entrate, dichiari la composizione dell'offerta merceologica trattata e s'impegni a mantenere distinta e separata da pareti continue l'area destinata alla vendita da quella destinata all'esposizione, alla quale il pubblico potrà accedere solo se accompagnato dagli addetti alla vendita.

Pertanto, in ossequio all'art. 41 della Costituzione e a seguito dei processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010 e le successive

leggi di conversione, che hanno profondamente inciso sull'assetto normativo rispetto alla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio delle attività economiche di commercio nelle sue varie forme, introducendo da una parte il principio di **massima tutela** della libertà di impresa e di **iniziativa economica** privata che, di conseguenza, permette tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, dall'altra parte gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale, risultano indifferenti, quindi, le modalità in cui si svolge concretamente l'attività commerciale e/o l'organizzazione di cui si avvale l'imprenditore, purché siano sempre rispettate le prescrizioni della normativa di riferimento vigente.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 24.03.2016

Protocollo 5685 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Coesistenza di più esercizi commerciale all'interno degli stessi locali. Richiesta parere. Riscontro.

Con la nota pervenuta via e-mail in data 11 marzo 2016 (ns. prot. n. 4932/A1903A), viene richiesto quale normativa debba applicarsi nel caso di due attività di vendita che si svolgono all'interno dello stesso esercizio commerciale.

L'attuale normativa regionale ed in particolare l'art. 5 commi 3 e 4 della DCR n. 563/99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191/2012, stabilisce la separazione della superficie di vendita per ciascun esercizio commerciale; tuttavia i processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010 e le successive leggi di conversione, hanno profondamente inciso sull'assetto normativo rispetto alla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio delle attività economiche di commercio nelle sue varie forme, introducendo da una parte il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, compresi gli esercizi commerciali, dall'altra parte gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Pertanto se, da un lato, l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere (libertà d'impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, la legge stessa può imporre limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali.

L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare dei principi di: **NECESSITA'** che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate e **PROPORZIONALITA'** per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

Infine le disposizioni che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere **oggetto di interpretazione restrittiva**.

Ed è proprio, in particolare, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, coniugati con il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, che deve essere contestualizzata la lettura della disposizione regionale sopra citata: tale disposizione è infatti norma di limitazione e come tale deve essere circoscritta ai soli casi in cui esistano interessi prioritari da tutelare.

Nel caso specifico si deve pertanto concludere che la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali può essere assentita purché si svolga nei limiti di superficie del vicinato, poiché in tale caso non sussistono, sulla base degli accennati criteri interpretativi, interessi prioritari da tutelare, come invece si ricadrebbe nel regime di autorizzazione, previsto per i centri commerciali di media e grande dimensione, quale limitazione giustificata per la tutela dei suddetti interessi ed, in particolare, la tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano.

In particolare, quindi, i due titolari dovranno effettuare una SCIA per una superficie di vendita di mq. 7,5 ciascuno, insistenti nel medesimo esercizio di vicinato ed integrate da un atto d'impegno d'obbligo ai sensi dell'art. 5 comma 6 della DCR n. 191/2012, nel quale è precisata, senza possibilità di deroghe, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, la composizione delle merceologie di offerta.

Il suddetto atto si rende necessario al fine di impegnare i titolari a mantenere nel tempo la superficie di vendita dichiarata, poiché, come riportato nella nota qui pervenuta in data 11 marzo, l'attività di vendita di autovetture avviene in "due zone comunicanti", quindi potenzialmente in due esercizi di media struttura di vendita con una superficie di mq. 254,50 ciascuno.

Infine, l'ipotesi di considerare due esercizi di vicinato rispettivamente di mq. 147,50 e mq. 114,50 sarebbe realizzabile, solo nel caso in cui i due esercizi commerciale fossero totalmente separati e distinti e fossero ubicati in un addensamento o localizzazione L1; mentre nel caso fossero ubicati in una localizzazione L2, gli stessi configurerebbero un medio centro commerciale di mq. 262.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.01.2016

Protocollo 1767 /A1903A

Classificazione 009.010.020

Oggetto: quesito in merito all'interpretazione dell'art. 5 della DCR 191/2012 ai sensi dell'art. 6, comma 4 ter della L.R. 28/1999 e s.m.i.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta via mail in data 13 ottobre 2015 (prot. n. 15787/A1903A del 14/10/2015), e a seguito dell'incontro, svoltosi il 13 u.s con il Responsabile ed i funzionari del settore, si specifica quanto segue.

Come riportato nella nota in oggetto, l'art. 5 commi 1, 2 e 3 della DCR 191/2012 stabilisce che la superficie di vendita di un esercizio commerciale comprende l'area occupata da banchi, casse, scaffali e non comprende, invece, quella destinata a magazzino, deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi, che è determinata calcolando l'area coperta delimitata dai muri e al netto degli stessi e, infine, che corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

Dal disposto della citata normativa, discendono le seguenti considerazioni:

- tutta la superficie compresa entro i muri perimetrali, che definiscono la superficie coperta, è superficie di vendita, ad eccezione soltanto delle aree destinate a magazzino, deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi, come riportato dal comma 1 dell'articolo sopra citato che riprende quanto dispone l'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 114/98 e, pertanto, le aree destinate a superficie espositiva sono ricomprese nell'area destinata alla vendita (a meno che non ricorra il caso degli esercizi che trattano esclusivamente merci ingombranti);
- inoltre, tale area deve essere delimitata da pareti continue, non solo per la separazione della superficie di vendita da quella di altri esercizi commerciali, ma anche come separazione tra un'area di vendita e le altre aree diversamente utilizzate, come depositi, magazzini, uffici ecc.

In merito al significato di "*pareti continue*", istituto specifico della programmazione regionale del commercio, non mutuato dalla materia urbanistico edilizia, gli uffici scriventi hanno sostenuto sin dal 2000, con costante ed univoca interpretazione, che fossero da intendere come tali le "*pareti ancorate a terra e al soffitto*", poiché, per la programmazione regionale di comparto, la "*parete*" assolve alla funzione di "*separare*" in modo inequivoco ambienti diversi.

Il concetto di parete continua peraltro, agli effetti della fattispecie di cui trattasi, assume un rilievo del tutto secondario, in quanto la questione dirimente attiene invece alla tipologia di attività che, in concreto, l'operatore intenderebbe svolgere.

Più nello specifico:

- l'area in questione dovrebbe consentire al cliente di prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili e oggetto di consegna differita,
- e di definire e soddisfare l'eventuale richiesta di successiva realizzazione "su misura"; ovvero sia la raccolta di ordinativi finalizzati alla produzione di infissi con misure e caratteristiche non standard che potranno quindi essere oggetto di produzione e consegna differita;
- l'esercizio non rientra fra i casi di esercizi che trattano esclusivamente merci ingombranti ex art. 5, c. 6.

Conseguentemente:

- tale superficie dell'esercizio non può considerarsi superficie di esposizione, ma, giova ripeterlo, stanti le considerazioni in premessa, è da ritenersi area di vendita, ai sensi del comma 1 del citato art. 5, poiché la stessa non rientra nelle ipotesi di esclusione ivi contemplate;
- si è in presenza di un'attività di vendita su campione che, a parere dell'ufficio scrivente, presuppone l'inclusione nella superficie di vendita dei locali a ciò destinati.

In proposito l'ufficio scrivente ha espresso il proprio parere rispetto ad un caso analogo di vendita su campione recentemente esaminato, del quale si richiamano in sintesi i contenuti.

La compravendita è un contratto che trasferisce la proprietà di una cosa o altro diritto dal venditore al compratore senza formalità particolari quando, come nel caso in esame, abbia ad oggetto beni mobili (non soggetti a trascrizione).

Inoltre la compravendita, specie nell'attuale contesto di globalizzazione caratterizzato dall'incremento delle transazioni a distanza, è sempre più comunemente considerata contratto consensuale nel senso che, almeno quando si tratti di beni mobili non soggetti ad iscrizione, la proprietà passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo, anche se la cosa non è stata ancora consegnata ed il prezzo non ancora pagato.

In tal senso si segnalano:

- l'art. n. 1498 cc.(Pagamento del prezzo) secondo il quale "Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.";
- l'art. 18 del d.lgs. 114/98 sul commercio elettronico, che disciplina un rapporto contrattuale a distanza in cui il consumatore ordina e, di norma, paga i prodotti ordinati mediante mezzo di comunicazione elettronico, salvo l'eventuale opzione di pagare alla consegna. I prodotti ordinati possono essere consegnati presso il domicilio del consumatore ovvero è quest'ultimo che li ritira direttamente presso il deposito/magazzino indicato dal venditore. In tal caso il locale presso il quale si ritirano i prodotti (in genere la sede del corriere) fungerebbe solo da deposito/magazzino e pertanto potrebbe anche non avere una destinazione commerciale;
- l'art. 69 comma 1 del d. lgs. n. 59/2010 s.m.i. che nel disciplinare la vendita presso il domicilio dei consumatori, equipara la vendita al dettaglio alla raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono può sostenersi che il momento in cui avviene il passaggio della proprietà, nel caso prospettato, corrisponde alla fase in cui le parti, venditore e acquirente, assumendosi i rispettivi obblighi, raggiungono l'accordo, che dovrà necessariamente essere formalizzato nel luogo avvocato a tale scopo, rispettoso dei requisiti previsti dalla normativa per gli esercizi di commercio al dettaglio, mentre la successiva fase esecutiva della compravendita: consegna del prodotto e pagamento, potrà essere differita ad un tempo e luogo diversi.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13.06.2016

Protocollo 10137 /A1903A

Classificazione 009.010.020

Oggetto: Strutture commerciali ubicate in addensamento A5 – Richiesta parere.

In riferimento al quesito di cui alla nota del 14 u.s., si specifica quanto segue.

Purtroppo non si hanno tutti gli elementi utili per poter rispondere in modo adeguato e soprattutto specifico al quesito in oggetto. Infatti, manca la documentazione originaria (prima autorizzazione) e quella che ha consentito le successive modifiche, oltre ad una documentazione fotografica esaustiva.

Dalla documentazione in possesso degli uffici scriventi, nell'addensamento A5 di Strada del ..., risultano essere stati autorizzati nel 2010 tre centri commerciali di 4.000, 6.000 e 5.000 mq., ma sicuramente non si tratta delle strutture menzionate nella nota in oggetto.

Nell'ipotesi esposta nella nota del 14 maggio, qualora si tratti di grande struttura commerciale, è soggetta al passaggio in Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98 ed alla normativa di programmazione regionale di cui alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, che prevede anche la verifica d'impatto ambientale e sulla viabilità.

Si precisa, tuttavia, che la normativa regionale prevede, oltre ai centri commerciali, la presenza negli addensamenti extraurbani A5 dei **centri commerciali naturali**, in cui gli esercizi commerciali, se dotati di accessi individuali e separati, sono considerati autonomi e le loro superfici di vendita non devono essere sommate per dare origine ad un'unica struttura di vendita, come recita l'art. 6 comma 3 lett. c) della citata deliberazione consiliare.

Si tenga, poi, presente che nell'ambito degli addensamenti A5, la normativa regionale già dal 2006 prevedeva, prima dell'attivazione di medie e/o grandi strutture di vendita, la redazione del Piano Unitario di Coordinamento (PUC), con il compito di prevedere le opere di viabilità, le aree a servizio per l'itero addensamento, congiuntamente con la Provincia.

Il Consiglio del Comune di X con deliberazione n. 18 del 14/05/2007 ha approvato il PUC relativo all'addensamento A5 di

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 07.11.2016

Protocollo 17727 /A1903A

Classificazione 009.010.020

Oggetto: quesito in merito alla qualificazione di centro commerciale naturale. Risposta.

In riferimento alla nota del 28/10/2016 prot. n. 0024327 pervenuta all'Ufficio scrivente tramite posta elettronica certificata, tendente ad ottenere chiarimenti in merito al quesito in oggetto, si comunica quanto segue.

Premesso che l'art. 6 comma 3 lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 come da ultima modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 recita:

*“centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce **addensamenti commerciali urbani** ed extraurbani e localizzazioni commerciali urbane non addensate, che si affacciano, in prevalenza, su **vie o piazze urbane**..... **Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti** e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto **la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata**. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare”.*

Dal contenuto della suddetta normativa, si può desumere che nell'ambito degli addensamenti urbani è possibile la sussistenza dei centri commerciali naturali, qualora gli esercizi commerciali, presenti in tale area, abbiano ciascuno una entrata/uscita indipendente che si affaccia su una via pubblica. Di conseguenza sia le autorizzazioni commerciali sia le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare.

Da quanto comunicato con la nota sopra indicata e da ciò che si rileva dall'allegata planimetria, il caso ivi prospettato sembra avere tutte le caratteristiche del centro commerciale naturale, così come prevede il comma 3 lett. c) dell'art. 6 della programmazione regionale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.04.2016

Protocollo 7877 /A1903A

Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: Quesito in merito alla suddivisione di un immobile in due strutture commerciali.
Risposta.**

In riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con nota del 23 marzo, ns. prot. n. 6282/A1903 del 4/04/2016, con il quale si chiede se tale insediamento possa configurarsi o meno come un centro commerciale, si precisa quanto segue.

La normativa ai cui far riferimento è l'art. 6 comma 3 lett. b) e c) della DCR n. 563-13414 come modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, che recita:

“lett. b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale **classificato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande struttura di vendita**, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, di cui al comma 1 bis, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall'articolo 26 della l.r. n. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio..... Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo”;

“lett. c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani **e localizzazioni commerciali urbane non addensate**, che si affacciano, **in prevalenza**, su vie o piazze urbane e che possono costituirsi in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare”.

Dal disposto della suddetta normativa è possibile dedurre che l'ipotesi di suddivisione dell'immobile di mq. 490 in due strutture di vendita con accessi distinti e separati, insistenti sull'antistante area destinata a parcheggio ad uso pubblico, possa rientrare nella fattispecie di cui alla lett. c) sopra citata, qualora l'immobile sia ubicato in un addensamento o localizzazione L1; al contrario, se l'immobile, invece, è ubicato in una localizzazione L2, la suddivisione dell'immobile in oggetto configurerrebbe una medio centro commerciale sequenziale.

Infine, come ultima ipotesi, qualora l'area sopra descritta non sia classificata dagli strumenti urbanistici comunali come addensamento o localizzazione commerciale, non è possibile effettuare alcuna modifica all'immobile citato, poiché, fatto salvo il diritto acquisito dell'attuale autorizzazione amministrativa, non è possibile rilasciare altre autorizzazioni sostitutive, al di fuori degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, come recita l'art. 24 comma 2 punto 2) della DCR n. 191/2012.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 24.03.2016

Protocollo 5680 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Quesito in merito all'insediamento di media struttura di vendita in un Addensamento A5 – Risposta.

In riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con nota del 15 marzo, ns. prot. n. 5170/A1903 del 16/03/2016, con il quale si chiede se tale insediamento possa configurarsi o meno come un centro commerciale classico o naturale, si precisa quanto segue.

L'art. 6, comma 3, lett. a) e c) della DCR n. 563/99 e s.m.i. recita:

“lett. a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale **classificato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande struttura di vendita**, costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio e ricavato in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio. L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale;

“lett. c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce **addensamenti commerciali** urbani ed extraurbani e localizzazioni commerciali urbane non addensate, **che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane.....** Le autorizzazioni commerciali **sono separate, indipendenti** e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata...”

Dal disposto della suddetta normativa e dalle planimetrie allegate è possibile dedurre che l'ipotesi di riduzione della media struttura di vendita di mq. 864 e la creazione di una nuova media di mq. 400, qualora sia separata e distinta dall'altro esercizio commerciale, rientri nella fattispecie di cui alla lett. c) sopra citata, poiché si è in presenza di un addensamento extraurbano (A5) e i due negozi sono dotati di accessi indipendenti e separati, ancorché insistenti su aree private, ma con destinazione a parcheggio ad uso pubblico.

Pertanto, le autorizzazioni commerciali sono **indipendenti** e non discendono da un unico provvedimento generale; non si è, quindi, in presenza di un centro commerciale classico.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 05.08.2016
Protocollo 13203 /A1903A
Classificazione 009.010.020*

Oggetto: Artt. 24 e 25 DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 – Ludoteche in M-CC– Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica certificata con nota del 28/07/2016 (Ns. prot. n. 12923/A1903A del 1/08/2016), si specifica quanto segue.

In particolare, si richiede l'applicabilità o meno dell'art. 25 comma 4 della deliberazione in oggetto, che recita: *“Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o **impianti destinati allo svago e al tempo libero**, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq”*.

Dal tenore di quanto riportato dalla sopra citata normativa, è del tutto evidente che se all'interno di un centro commerciale si trovano esercizi pubblici ed attività destinate allo svago e al divertimento, come sono sicuramente classificabili le “ludoteche” di cui alla nota del 28/07/2016, si rientra nell'ambito dell'applicazione del suddetto comma 4.

Pertanto, se la somma complessiva degli esercizi pubblici ed attività di svago supera il 20% della superficie di vendita del centro commerciale, è dovuto un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq. eccedenti il suddetto 20%.

Inoltre, è del tutto indifferente se l'eccedenza del 20% si è formata dall'origine o per sopraggiunta integrazione di ulteriori attività di pubblici esercizi od attività di svago.

Infine, come riportato nell'allegato alla nota di cui sopra, risulta improprio definire “attività di produzione artigianale” un'attività che prevede “giochi gonfiabili – medie attrazioni di spettacolo viaggiante”.

A sostegno dell'ipotesi che si tratta di un'attività di svago e non di attività artigianale, si allega la ns. nota prot. 3534/A1903 del 22/2/2016, inviata all'arch. X in risposta ad un quesito per l'avvio dell'esercizio dell'attività di somministrazione e l'apertura di una ludoteca. In questo caso il richiedente non aveva specificato che tale attività si svolgeva all'interno di un centro commerciale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12.02.2016

Protocollo 2864 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Quesito relativo alla modifica di settore merceologico di media struttura di vendita inserita in centro commerciale. Riscontro.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via E-mail in data 2 gennaio 2016, si richiede quale normativa applicare nel caso in cui si ampli di mq. 2 (settore alimentare) una media struttura extralimentare inserita in un medio centro commerciale ed, in particolare, se la fattispecie rientri nella modifica di settore merceologico e soggetta, pertanto, a nuova autorizzazione.

Come già comunicato in modo informale tramite posta elettronica in data 3 febbraio, l'incremento di mq. 2 (alimentare) di una media struttura extralimentare di mq. 450, inserita in un medio centro commerciale, non comporta la modifica del settore merceologico, poiché ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della DCR 191/2012 che recita: *“L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, quando sia integrata con l'offerta dell'altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114/1998; tale integrazione di settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell'esercizio ed è soggetta a sola comunicazione”*, rimane entro il 20% della superficie di vendita della media struttura commerciale e, pertanto, è soggetto a sola comunicazione al comune.

Invece, in riferimento all'aumento della superficie di vendita complessiva del centro commerciale, poiché anche il più piccolo incremento, comporta il passaggio da media a grande struttura di vendita, ciò comporta il rilascio di nuova autorizzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della DCR 191/2012 che recita: *“Gli ampliamenti delle superfici di vendita che comportano il passaggio da media a grande struttura di vendita e le riduzioni che comportano il passaggio da grande a media struttura di vendita, compresi i centri commerciali, sono soggette a nuova autorizzazione, rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4”* e, pertanto, la competenza spetta alla Conferenza dei Servizi Regionale.

Nel caso, infine, proposto nella nota in oggetto di diminuzione della superficie dedicata al settore extralimentare e contestuale assegnazione della medesima superficie al settore alimentare, la superficie di vendita complessiva del centro commerciale rimarrebbe invariata.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 13.06.2016
Protocollo 10136 /A1903A
Classificazione 009.010.020*

Oggetto: Richiesta parere per attività di confezione e vendita capi di abbigliamento in area commerciale L2.– Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere, pervenuta con nota prot. n. 1751 del 4/05/2016, con la quale si chiede se sia possibile l'insediamento di una attività di confezione e vendita di capi d'abbigliamento, in una area riconosciuta come L2 e se sia possibile modificare la perimetrazione della medesima localizzazione, si specifica quanto segue.

La suddetta materia è regolata dall'art. 14 della DCR n. 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che al comma 2 recita *"Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/98..... e avviene in via prioritaria nelle parti del territorio....., situate all'interno di aree a diversa e prevalente destinazione"*, e dall'art. 24 comma 1 lett. a) che recita: *"commercio al dettaglio: da attribuirsi nell'ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali Tale destinazione deve essere, **di norma, integrata** o al tessuto residenziale o alle **attività produttive industriali, artigianali**, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso"*.

Pertanto nel caso in specie, secondo i disposti normativi succitati, nulla impedisce che all'interno della localizzazione L2 venga inserita un'attività produttiva e/o artigianale, con le dovute modifiche della destinazione d'uso dell'immobile interessato alla suddetta attività, né la possibilità di vendere direttamente i capi prodotti (vendita al dettaglio in spacci interni), purché avvenga in un esercizio con superficie non superiore agli esercizi di vicinato, come recita l'art. 6bis della L.R. n. 28 del 12/011/1999 come modificata dalla L.R. n. 3 del 11/03/2015 recante "Disposizioni regionali in materia di semplificazione".

Inoltre, per quanto riguarda la modifica della perimetrazione della localizzazione L2, questa è sempre possibile effettuarla secondo le disposizioni previste dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 114/98, ovvero con la modifica dei Criteri commerciali comunali, mentre il relativo PUC, considerando che si tratta di una diminuzione della superficie della localizzazione, può considerarsi valido, poiché, come suol dirsi, dove sta il più ci sta anche il meno.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16.12.2015

Protocollo 19978 /A19050

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: data di inizio dei saldi invernali. Comunicazione urgente.

E' pervenuta a questi uffici notizia della decisione assunta da codesto Comune di fissare la data di inizio dei saldi invernali al 2 gennaio.

A tale proposito si richiama la normativa vigente in materia di vendite di fine stagione.

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte): *“La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.”*

La scelta legislativa di assoggettare l'individuazione del calendario annuale dei saldi ad una valutazione condivisa in sede di coordinamento interregionale risponde all'esigenza di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza semplificando il quadro normativo di riferimento per gli operatori commerciali, nel senso di una sua tendenziale uniformità sul territorio.

Pertanto a partire dal 2011 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando quali scadenze: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio.

La stessa decisione, dopo ampia discussione e ferma restando la proposta di istituire un tavolo di lavoro con le associazioni nazionali di categoria per avviare *“una discussione su tutte le problematiche che sta vivendo il settore del commercio, ivi compresi i saldi”*, è stata riconfermata per l'anno 2016 nella riunione della Commissione *“Attività produttive”* presso la Conferenza delle Regioni e Province autonome, svoltasi a Roma il 28 ottobre 2015.

Conseguentemente la Giunta regionale, con deliberazione n. 21-2520 del 30 novembre 2015 ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione, secondo il seguente calendario:

- i saldi invernali iniziano, per tutti i comuni della Regione, martedì 5 gennaio 2016;
- i saldi estivi iniziano, per tutti i comuni della Regione, sabato 2 luglio 2016.

Della deliberazione assunta è stata data notizia mediante comunicazione sul sito regionale alla pagina del commercio al seguente link: <http://www.regione.piemonte.it/index.htm> il 4 dicembre 2015.

Ciò posto, la decisione di codesto Comune di anticipare la data di inizio dei saldi invernali è in tutta evidenza illegittima a fronte del principio di legalità che regge l'azione amministrativa quale principio fondante.

Si invita pertanto codesto Comune a procedere in via di autotutela al ripristino della legalità violata, conformandosi al calendario deliberato nelle sedi interistituzionali e regionali competenti e a darne tempestiva comunicazione agli uffici scriventi entro il 18 dicembre p.v.

Si invita infine codesta amministrazione comunale a voler dare la più ampia diffusione riguardo alle corrette date di inizio dei saldi stabilite dal provvedimento regionale citato.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14.12.2015

Protocollo 19723 /A19050

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito ad attività temporanea di commercio in sede fissa

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 19 novembre 2015 (prot. n. 18152/A19050), si richiedono informazioni in merito alla possibilità di aprire un esercizio di vicinato, settore alimentare, limitatamente al periodo delle festività natalizie.

A tal proposito si fa presente che l'attivazione di un esercizio di commercio al dettaglio per un periodo temporale limitato (non stagionale o permanente), è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vicinato permanenti.

Pertanto, sempre che la superficie di vendita sia contenuta entro i limiti previsti per il vicinato, l'interessato dovrà presentare SCIA, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 114/98 s.m.i., cui seguirà comunicazione di cessazione alla conclusione delle operazioni di vendita per il/i periodo/i scelto/i per la vendita temporanea.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 30/11/2015

Protocollo 18904 /A1903A

Classificazione 9.10.20.8/

OGGETTO: quesito in merito alla sospensione temporanea dell'attività commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 18/11/2015 con Prot. n. 18026/A1903A, si richiede se, ai sensi della legislazione in materia di commercio, sia possibile adottare un provvedimento di sospensione dell'attività commerciale nei confronti di un antiquario, indagato per ricettazione presso codesta Procura della Repubblica e destinatario di sequestro di beni provenienti da furto.

A tale proposito, si richiama l'art. 71, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per il quale non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: *"c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*

Pertanto, l'aver riportato condanna definitiva a pena detentiva per uno dei delitti sopraelencati, compresi quelli per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, ecc. comporta l'ostatività all'esercizio dell'attività commerciale.

Nella fattispecie in questione, il soggetto è ancora indagato per ricettazione e non è stato condannato a pena detentiva, per il medesimo reato, come richiesto dal dettato normativo.

Conseguentemente, non esistono i presupposti per emanare un provvedimento inibitorio, seppur temporaneo, all'esercizio dell'attività commerciale, in quanto il soggetto è ancora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 20.11.2015

Protocollo 18241 //A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Quesito relativo alle modalità di vendita, pagamento e ritiro merce.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 28 settembre 2015 (prot. .n. 14741/A1903) , si richiede se è possibile, nel caso in cui la vendita di determinati prodotti avvenga su campione esposto in negozio e/o on line mediante compilazione ed accettazione di un ordine di vendita, differire ad un diverso momento ed a altro luogo (magazzino di stoccaggio e consegna merce non a destinazione d'uso commerciale) il relativo pagamento e ritiro della merce.

La soluzione del quesito proposto presuppone anzitutto una premessa che, attenendo alla materia del diritto privato, esula dalle competenze regionali.

Tuttavia, a titolo collaborativo, si riportano alcune considerazioni in merito al contratto di compravendita alla luce delle evoluzioni delle modalità di stipulazione dei contratti commerciali nell'ambito dell'economia globale e delle transazioni a distanza.

La compravendita è un contratto che trasferisce la proprietà di una cosa o altro diritto dal venditore al compratore senza formalità particolari quando, come nel caso in esame, abbia ad oggetto beni mobili (non soggetti a trascrizione).

Inoltre la compravendita, specie nell'attuale contesto di globalizzazione caratterizzato dall'incremento delle transazioni a distanza, è sempre più comunemente considerata contratto consensuale nel senso che, almeno quando si tratti di beni mobili non soggetti ad iscrizione, la proprietà passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo, anche se la cosa non è stata ancora consegnata ed il prezzo non ancora pagato.

In tal senso si segnalano:

- l'art. n. 1498 cc.(Pagamento del prezzo) secondo il quale "Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.";
- l'art. 18 del d.lgs. 114/98 sul commercio elettronico, che disciplina un rapporto contrattuale a distanza in cui il consumatore ordina e, di norma, paga i prodotti ordinati mediante mezzo di comunicazione elettronico, salvo l'eventuale opzione di pagare alla consegna. I prodotti ordinati possono essere consegnati presso il domicilio del consumatore ovvero è quest'ultimo che li ritira direttamente presso il deposito/magazzino indicato dal venditore. In tal caso il locale

presso il quale si ritirano i prodotti (in genere la sede del corriere) fungerebbe solo da deposito/magazzino e pertanto potrebbe anche non avere una destinazione commerciale;

- l'art. 69 comma 1 del d. lgs. n. 59/2010 s.m.i. che nel disciplinare la vendita presso il domicilio dei consumatori, equipara la vendita al dettaglio alla raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono può sostenersi che il momento in cui avviene il passaggio della proprietà, nel caso prospettato, corrisponde alla fase in cui le parti, venditore e acquirente, assumendosi i rispettivi obblighi, raggiungono l'accordo, che dovrà necessariamente essere formalizzato nel luogo avvocato a tale scopo, rispettoso dei requisiti previsti dalla normativa per gli esercizi di commercio al dettaglio, mentre la successiva fase esecutiva della compravendita: consegna del prodotto e pagamento, potrà essere differita ad un tempo e luogo diversi.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11.11.2015

Protocollo 17534 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito alle vendite di liquidazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/10/2015 con Prot. n. 15994/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito alle procedure da rispettare per effettuare le vendite di liquidazione in un negozio di abbigliamento che cesserà la propria attività di vendita in data 31/12/2015.

In via preliminare si specifica che le vendite di liquidazione sono disciplinate all'art. 13 della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*".

In particolare, si evidenzia che le vendite di liquidazione sono soggette a comunicazione da presentare al Comune competente per territorio, ove ha sede il punto di vendita, e possono essere effettuate decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le motivazioni della liquidazione;
- d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

Nella suddetta comunicazione di liquidazione per cessazione di attività devono essere altresì indicati gli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

Si fa presente, inoltre, che i Comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.

Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

Si sottolinea, infine, che è vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data .01.10.2015

Protocollo 14995/A1903A

Classificazione 009.010.020

Oggetto: Quesito su intervento commerciale in Addensamento A3 – Riscontro.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 24 settembre 2015 con prot. n. 14661/A1903A, si richiede se nel caso di realizzazione di un fabbricato con superficie di vendita pari a 2.500 mq, tipologia commerciale M-CC, limitrofo al punto vendita X esistente in Y, all'interno di un Addensamento commerciale "A3", con accesso autonomo diretto dal parcheggio antistante, già vincolato ad uso pubblico ed attualmente utilizzato da X, si venga a configurare un centro commerciale sequenziale composto dalle due strutture commerciali.

A tal proposito si fa presente quanto segue:

sulla base del progetto esaminato, come illustrato e rappresentato nella documentazione allegata e secondo quanto indicato dal richiedente, l'intervento risulta all'interno di un Addensamento commerciale A3 e prevede la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale, in cui è prevista l'attivazione di un centro commerciale, media struttura di vendita, confinante, senza viabilità pubblica di separazione, ma con accessi separati, con il fabbricato a destinazione d'uso commerciale esistente, in cui è attiva e operante la grande struttura di vendita a marchio "X".

Secondo i disposti dell'art. 6 della D.C.R. n. 563-13414/1999, come da ultimo modificato con la D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012, un esercizio commerciale, avente le caratteristiche sopra specificate, qualora ubicato in addensamenti urbani ed extraurbani, come nel caso in specie, non si configura come centro commerciale sequenziale. Le autorizzazioni commerciali sono quindi separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale e pertanto la superficie complessiva non deve essere determinata.

Ciò detto, si rammenta che, come precisato con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 1/AMB "Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. n. 40/1998 durante il regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall'art. 15 del decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", per effetto delle nuove disposizioni statali, il progetto di realizzazione della nuova struttura commerciale, "media struttura di vendita - centro commerciale", risulta da sottoporre direttamente alla fase di verifica della procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'art. 10 della medesima legge.

Tenuto conto che l'art. 28 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i. prevede, per quanto riguarda le medie strutture di vendita, che i titoli abilitativi edilizi siano rilasciati secondo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali, nel caso in specie, in cui il progetto deve essere, per effetto delle nuove disposizioni, sottoposto alla procedura di fase di verifica di VIA ex art. 10 della l.r. n. 40/98, ne deriva uno schema procedimentale piuttosto articolato e la

correlazione tra i vari procedimenti, al fine della loro contestuale definizione, non di facile attuazione.

Si suggerisce pertanto al richiedente di presentare, in considerazione dei rispettivi tempi procedurali, prioritariamente istanza ex art. 8 del d. lgs. n. 114/98, presso il comune di Y, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura del centro commerciale in esame ed a seguire istanza ex art. 10 della l.r. n. 40/98, presso la Direzione regionale Ambiente, per la fase di verifica ambientale.

Si specifica che, in ogni caso, il procedimento di fase di verifica di VIA ex art. 10 della l.r. n. 40/98 non potrà concludersi prima del rilascio dell'autorizzazione commerciale ex art. 8 del d.lgs. n. 114/98 per l'apertura del centro commerciale da parte del comune competente.

Per quanto riguarda il rilascio dei titoli abilitativi edilizi da parte del comune, in questo caso, essi non potranno ovviamente essere ottenuti, secondo il principio della contestualità, con le autorizzazioni commerciali, bensì a conclusione dell'iter sopra illustrato.

Data 11.03.2015
Protocollo 3717 /A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: quesito richiesto con nota della Provincia di X Area Territorio Servizio LL.PP., Edilizia e Strade Ufficio Pianificazione Territoriale del 24/02/2015 pervenuta con prot. n. 2868/A19050 del 26/02/2015. Parere

Con nota n. 19263/2015, ns. prot. n. 2868 del 26 febbraio 2015, codesta provincia ha richiesto agli uffici scriventi se sussista la possibilità, *“in conformita alla vigente normativa regionale del commercio, di prevedere la destinazione d’uso a pubblico esercizio per l’attività di ristorazione e la conseguente possibilità di reperimento delle superfici da destinare a standard, nella considerazione che l’ambito interessato risulta posto in zona agricola”*.

A tale proposito si rileva preliminarmente che, secondo la DGR n. 85-13268 del 8/02/2010, le attività di somministrazione, da insediare preferibilmente nelle aree individuate come addensamenti e localizzazioni ai sensi della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 e smi, possono tuttavia essere attivate, similmente alle attività di commercio al dettaglio, anche al di fuori delle aree suddette, purchè a fronte della destinazione d’uso “commercio al dettaglio”.

Inoltre ai sensi dell’art. 24 c. 1 lett. a) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 e smi., la destinazione d’uso commercio al dettaglio, da attribuirsi nell’ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili e nelle altre zone del territorio urbanizzato, per consentire l’insediamento degli esercizi di vicinato, è di norma, e quindi non necessariamente, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all’ingrosso. Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della l.r. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona.”

Da quanto sopra esposto si evince che la destinazione d’uso commercio al dettaglio, necessaria per l’apertura di un esercizio di somministrazione secondo la normativa regionale di comparto, può essere impressa anche ad aree esterne agli addensamenti e localizzazioni, e in ogni porzione del territorio, nel rispetto dei principi del suddetto art. 24 e, più in generale, delle norme della LR 56/77 e smi, da verificare nelle competenti sedi preposte per l’attuazione delle norme urbanistiche.

Data 30/12/2015

Protocollo 21139/A1903A

Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 15 comma 17 della DCR n. 563/99 smi. Risposta.

In riferimento alla nota del 20 dicembre tendente ad ottenere chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 15 comma 17, oltre a richiamare quanto già comunicato con nota prot. n. 7796 del 7/07/2014, si comunica quanto segue.

Con la suddetta normativa, il legislatore regionale ha inteso rispondere all'esigenza di regolare, secondo un principio di massima liberalizzazione, le attività di vendita "atipiche" in quanto non espressamente previste da alcuna specifica disposizione di commercio, come l'esercizio di vicinato, la media o grande struttura di vendita, area pubblica o somministrazione, nello spirito e ai sensi della direttiva servizi e delle norme nazionali di attuazione per le quali non esistono ragioni per vincolare l'esercizio di tale attività, se non per il rispetto delle norme igienico sanitarie, sicurezza e governo del territorio.


In tal caso, l'attività di vendita negli spazi comuni (gallerie) dei centri commerciali e/o nelle aree antistanti le medie e grandi strutture di vendita è sempre consentito - in forma temporanea o permanente - previa SCIA senza asseverazione contenente l'autocertificazione dei requisiti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del comma sopra citato.

Pertanto, poiché la normativa suddetta non vieta espressamente la vendita in via permanente, questa è senz'altro consentita. Da sottolineare, tuttavia che, in tale ipotesi, si creerebbe una disparità di trattamento con gli altri operatori commerciali e, di certo, le rispettive organizzazioni di categoria non potrebbero che esprimere, a vari livelli, il proprio dissenso.

In relazione alla richiesta se tale vendita debba essere "ricavata" all'interno della superficie di vendita autorizzata del centro commerciale, la risposta è ovviamente negativa, in quanto "l'*attività di vendita... sui piazzali antistanti o negli spazi delle gallerie ...*" non rispecchia la definizione di superficie di vendita di cui all'art. 5 della DCR n. 191/2012.

Infine, per rispondere a quale sia il soggetto legittimato ad attivare la suddetta attività di vendita, poiché di tratta di "vendita atipica" non espressamente prevista da specifica normativa, non esistono attualmente modelli standard.

Tuttavia, come per gli esercizi che compongono i centri commerciali, anche nel caso specifico, la richiesta può essere fatta sia dal promotore del centro medesimo, secondo le norme privatistiche contrattuali sia da un terzo operatore, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 17 dell'art. 15 più volte richiamato.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12.10.2015

Protocollo 15657/A1903A

Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere per ampliamento superficie di vendita di un esercizio di vicinato all'interno di un centro commerciale, ai sensi dell'art. 15 comma 7 lett. b) della DCR n. 563/99 smi. Risposta.

In merito alla nota pervenuta via mail in data 22 settembre 2015 (ns.prot. n. 14516/A1903A del 23/09/20152), si comunica quanto segue.

La normativa di riferimento è l'art. 15 comma 7 lett. b) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

“a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, entro il limite massimo di mq 400 e comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, fatto salvo quanto prescritto al comma 6. Nel caso di centri commerciali, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e grande struttura di vendita che li compone, comunque senza superare il limite massimo del 20 per cento della superficie originaria del centro commerciale e fermo restando l'obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva di cui all'articolo 8”.

Dal dispositivo della suddetta normativa si rileva, innanzi tutto, la mancanza di un riferimento diretto agli esercizi di vicinato. Pertanto è necessario far riferimento alle regole generali che riguardano tale tipologia distributiva, come l'art. 3 lett. b) n. 3) della deliberazione consiliare sopra citata, che recita: “allo stesso regime previsto per il centro commerciale nel caso in cui l'esercizio di vicinato sia situato all'interno del medesimo”.

Nel corso degli anni, per una prassi consolidata e in considerazione del fatto che gli esercizi di vicinato non rilevano per la definizione del modello di rete e, quindi, della composizione dei centri commerciali, la superficie del vicinato nei centri commerciali **è sempre considerata complessivamente**. Pertanto, sono soggette ad autorizzazione solo le modifiche della superficie di vendita complessivamente autorizzata. Conseguentemente, se l'ampliamento di un esercizio di vicinato rientra nella superficie complessivamente autorizzata (perché contemporaneamente viene diminuita la superficie di un altro esercizio) è soggetto **a sola comunicazione** al comune sede dell'intervento; viceversa, l'ampliamento dell'esercizio di vicinato che implica **l'aumento** della superficie complessivamente autorizzata, è soggetto ad **autorizzazione**, ricadente nella lett. a) del comma 7 dell'art. 15 in oggetto, sempre nel limite stabilito dall'ultima parte del medesimo comma (limite del 10% della superficie di vendita degli esercizi di vicinato già autorizzata) e nel rispetto del comma 3 bis dell'art. 17 (limite massimo del 15% della superficie di vendita per i centri commerciali oltre i 12.000 mq.)

Praticamente, quindi, gli esercizi di vicinato all'interno dei centri commerciali possono modificarsi come e quanto vogliono, nei limiti sempre della superficie degli esercizi di vicinato (quindi entro i 250 oppure i 150 mq. a secondo se trattasi di comune con più o meno di 10.000 abitanti) e della superficie complessivamente autorizzata. L'ampliamento è, invece, soggetto alla **normativa di cui alla lett. a) comma 7 dell'art. 15** della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999.

Data 16.07.2015
Protocollo 11082 /A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Riduzione di superficie di vendita di media struttura a favore di altro spazio in centro commerciale - Richiesta parere

In merito alla nota pervenuta presso i ns uffici in data 7 luglio 2015 prot. n. 10566/A19050 e con la quale si chiede, se la fattispecie in oggetto, sia soggetto ad autorizzazione o a SCIA, si comunica quanto segue.

La normativa che regola la ridefinizione di un centro commerciale è l'art. 15 comma 10 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

"10. La ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita, è disciplinata come segue:

a) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, gli accorpamenti delle autorizzazioni originarie attive ed operanti che compongono il centro commerciale, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata;

b) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, le scomposizioni di autorizzazioni originarie che diano origine a grandi e medie strutture di vendita, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata;

c) sono soggetti ad autorizzazione, nel rispetto inderogabile della presente normativa, in tutti gli altri casi".

La nota sopra citata riporta una fattispecie che ricade nell'ambito della ridefinizione di un centro commerciale tramite la scomposizione della media struttura di vendita di mq. 180 in un'altra media di 170 mq. ed in un esercizio di vicinato (di 10 oppure 30 mq?).

Dal dispositivo della suddetta normativa e da ciò che è possibile desumere dalla nota sopra citata, la scomposizione della media struttura, è possibile soltanto alle seguenti condizioni:

4. le autorizzazioni da scomporre devono essere originarie;
5. la scomposizione deve dare **origine a medie o grandi strutture**;
6. non deve essere aumentata la superficie di vendita del centro commerciale né la sua composizione merceologica.

A tali condizioni, l'autorizzazione è rilasciabile con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27 della deliberazione in oggetto e la documentazione che accompagna l'istanza deve rispondere soltanto al rispetto del fabbisogno dei posti auto (art. 25), verifiche sulla viabilità (art. 26), e verifiche di impatto ambientale (art. 27).

L'istanza deve essere presentata secondo le modalità e i criteri previsti dagli art. 4 e 5 della DGR n. 43-29533 del 3/08/2000 smi "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita".

Poichè, invece, la scomposizione illustrata nella nota del 7 u.s. comporta l'attivazione di un esercizio di vicinato, la ridefinizione del centro commerciale in oggetto può avvenire **soltanto in applicazione della lett. c) comma 10 del citato art. 15** nel rispetto inderogabile di tutta la normativa che prevede il rilascio di una **nuova autorizzazione** ed il contestuale ritiro delle precedenti.

Data 21.05.2015
Protocollo 8050 /A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere per ampliamento superficie di vendita di un centro commerciale, ai sensi dell'art. 15 comma 7 lett. b) della DCR n. 563/99 smi. Risposta.

In merito alla nota pervenuta via mail in data 14 maggio 2015 (ns.prot. n. 7631/A19050 del 15/05/2015), si comunica quanto segue:

La normativa a cui si fa riferimento è l'art. 15 comma 7 lett. b) della DCR n. 191-43016 del 20/011/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

“a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, entro il limite massimo di mq 400 e comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, fatto salvo quanto prescritto al comma 6. Nel caso di centri commerciali, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e grande struttura di vendita che li compone, comunque senza superare il limite massimo del 20 per cento della superficie originaria del centro commerciale e fermo restando l'obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva di cui all'articolo 8”.

Dal dispositivo della suddetta normativa è possibile desumere che gli unici vincoli che il legislatore regionale pone per gli ampliamenti di cui all'oggetto sono:

1. il limite massimo dei 400 mq. per ciascuno degli esercizi interni al centro commerciale;
2. il limite del 20% della superficie di vendita originaria di ciascuno degli esercizi interni al centro commerciale e nel limite del 20% della superficie complessiva del centro stesso;
3. di non modificare la *tipologia* di struttura distributiva di cui all'articolo 8 degli esercizi interni al centro commerciale e del centro commerciale medesimo;

Non vengono, quindi, indicate ulteriori restrizioni anche alla luce della prassi giurisprudenziale, che adotta il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, per cui non è possibile porre limitazioni all'iniziativa privata, se ciò non è espressamente previsto dalla normativa.

D'altro canto, è utile effettuare una comparazione con il dispositivo della lett. a) dello stesso comma che, sempre per gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture, recita:

“ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26, e 27, entro il limite massimo del 50 per cento, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, della superficie di vendita originaria autorizzata....”.

Se, dunque, la normativa ha previsto una procedura “semplificata” con il solo rispetto degli articoli 25, 26 e 27 della DCR n. 191/2012 per ampliamenti fino al 50% della superficie di vendita originaria, non sarebbe giustificabile un rigore procedimentale per un caso di rilevanza ed impatto assai minore, quale quello oggetto del presente quesito.

Da notare, tuttavia, come indicato nella nota in oggetto, che nel caso di **nuove autorizzazioni** derivanti dall'ampliamento di cui al comma 7 lett. a) e b), come recita il comma 9 dello stesso articolo 15, è richiesto il soddisfacimento del fabbisogno dei posti a parcheggio di cui all'art. 25 della deliberazione sopra citata, oltre al rispetto degli art. 16, 17, 26 e 27.

Data 06.03.2015

Protocollo 3484 /A19050

Classificazione 009.010.020

Oggetto: parere richiesto con nota del 04.11.2014, ricevuto con prot. n. 771 A19050 del 21.1.2015.

In riferimento al quesito in oggetto si conferma che per l'ampliamento della media struttura di vendita da 600 a 900 mq, essendo compreso nel limite massimo del 50%, è applicabile l'art. 15 c. 7 della DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, previa verifica del rispetto degli artt. 25-26-27, a condizione che l'ampliamento rientri *"nei limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata all'atto del rilascio della originale autorizzazione commerciale, o di quella risultante a seguito di ampliamenti della superficie di vendita autorizzati in vigore della l. 426/1971 e del presente provvedimento nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, o incrementata fino ad un massimo del 10 per cento"* (vedi art. 15 c.7 citato).

In caso di un maggiore ampliamento di SLP l'autorizzazione sarà rilasciata nel rispetto di tutti gli artt. della DCR citata.

Riguardo la dotazione di posti auto, si conferma che per l'ampliamento in oggetto, trattandosi di media struttura di vendita ricadente in addensamento commerciale A.4, è applicabile il comma 5 dell'art. 25 della stessa DCR, pertanto *"non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dal comma 3."* Devono comunque essere verificate le dotazioni di aree per servizi e parcheggi di cui al PRGC, all'art. 21 della LR 56/77 e s.m.i. e alla L. 122/89 e s.m.i.

Data 18.03.2015 .2015
Protocollo 4250 /A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: revoca autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita - Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta via mail in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3526/A19050 del 9/03/2015), si specifica quanto segue:

La revoca dell'autorizzazione di una grande struttura di vendita, come già indicato nella nota in oggetto, è regolata **attualmente** dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs n. 114/98, che recita: "L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità" e dall'art. 5 della LR n. 28/99 smi, che proroga fino ad un massimo di ulteriori **due anni l'apertura per le grandi strutture di vendita.**

La normativa del sopra citato art. 5 (cioè la proroga all'apertura per ulteriori due anni) è stata **introdotta dall'art. 3 della LR n. 13 del 27/07/2011.**

In precedenza, la normativa inerente la proroga alle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita era regolata, sempre dal medesimo articolo 5 della LR n. 28/99, **come tuttavia modificato dall'art. 50 comma 1 della LR n. 14/2006**, che recitava: "Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), le parole: "salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato", **sono sostituite dalle seguenti: "salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato".**

Pertanto, poiché l'autorizzazione in oggetto è stata rilasciata nel febbraio del 2011, anteriore, quindi, all'entrata in vigore della LR n. 13/2011, la medesima è soggetta alla normativa di cui dall'art. 5 della LR n. 28/99, così come modificato dall'art. 50 della LR

n. 14/2006 che prevedeva la proroga dell'autorizzazione amministrativa per ulteriori 8 anni, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

In pratica, tale autorizzazione potrebbe essere prorogata fino a febbraio 2021.

Infine, non ci sono dubbi in merito alla titolarità dell'interessato a richiedere, anche se solo tre giorni prima della scadenza dell'autorizzazione commerciale, il permesso a costruire; anche se è da sottolineare il fatto che gli atti collegati ad un'autorizzazione commerciale, vedi per esempio il permesso a costruire, emanati per disposto normativo, seguono le vicende giuridiche di quest'ultima.

Data 09.02.2015

Protocollo 1829 /A19050

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in materia di destinazione d'uso della superficie espositiva annessa alla superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 9 dicembre 2014 (prot. n. 31/DB1607) si richiede se la destinazione d'uso compatibile per la parte di superficie destinata ad area espositiva annessa alla superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti debba essere necessariamente commerciale o possa rimanere produttiva.

A tal proposito si richiama quanto specificato al comma 7 dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. che definisce la superficie espositiva quale "parte dell'unità immobiliare a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue."

Stante quanto sopra specificato, la superficie destinata ad area espositiva è consentita esclusivamente nelle aree a specifica destinazione d'uso commerciale al dettaglio ed in cui devono essere interamente ricomprese tutte le pertinenze, quali i posti parcheggio previsti dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. e relativa viabilità interna di distribuzione, le aree di servizio all'attività commerciale, quali le aree di carico e scarico merci, per la raccolta rifiuti e simili. .

Si rammenta infine l'obbligatorietà della sottoscrizione e registrazione presso l'Agenzia delle entrate di atto d'impegno d'obbligo tra comune e operatore, da allegare alla SCIA per l'esercizio di vicinato, nel quale oltre alla delimitazione della superficie di vendita, dovrà essere precisata la composizione delle merceologie di offerta.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16.09.2015

Protocollo 14156 /A19050

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Quesito in merito all'insediamento di una media struttura di vendita in un Addensamento A3 – Risposta.

In riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con nota del 9 settembre, ns. prot. n. 13743/A1903 del 10/09/2015, con il quale si chiede se tale insediamento possa configurarsi o meno come un centro commerciale sequenziale o naturale, si precisa quanto segue.

L'art. 6, comma 3, lett. b) e c) della DCR n. 563/99 e s.m.i. recita:

“lett. b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande struttura di vendita, **costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio** e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, di cui al comma 1 bis, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali”;

“lett. c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce **addensamenti commerciali** urbani ed extraurbani e localizzazioni commerciali urbane non addensate, che si affacciano, **in prevalenza**, su vie o piazze urbane..... Le autorizzazioni commerciali **sono separate**, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata...”

Dal disposto della suddetta normativa e dalla planimetria allegata è possibile dedurre, quindi, che la fattispecie in oggetto ricade nella normativa di cui alla lett. c) sopra citata, poiché si è in presenza di un addensamento urbano (A3) e i due negozi risultano ubicati in due diversi fabbricati, con accessi indipendenti e separati, ancorchè insistano su aree individuate come parcheggio privato.

Pertanto, le autorizzazioni commerciali sono **indipendenti** e non discendono da un unico provvedimento generale; non si è, quindi, in presenza di un centro commerciale sequenziale.

In merito, poi, alla possibilità di rilasciare attualmente l'autorizzazione commerciale per la media struttura di vendita, si desume, dall'esame della documentazione inviata, che:

l'attuale addensamento A3 è stato individuato con la DCC n. 31/2015, che modifica i precedenti Criteri commerciali ex art. 8 comma 3 del D.lgs n. 114/98;

l'immobile, individuato per l'insediamento della nuova media struttura di vendita, ricade nell'attuale addensamento A3, ma in un'area riconosciuta precedentemente come addensamento A4 in cui vi era e, tutt'ora, permane una limitazione di mq. 900 di superficie di vendita destinata al commercio al dettaglio.

Pertanto, nell'area d'insediamento in oggetto non esiste attualmente una destinazione d'uso commerciale che consenta il rilascio di un'autorizzazione per una media struttura di vendita di mq. 1130 ed è escluso, altresì, la possibilità di “autoriconoscimento” dell'addensamento A3 di cui all'art. 30 della DCR n. 563/99 e s.m.i., poiché tale addensamento è già stato riconosciuto con la DCC n. 31/2015, Inoltre, i commi 2 e 3 del sopra citato art. 30 recitano: “Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, di cui agli articoli 13 e 14, avviene sulla base

dello **stato di fatto e di diritto dei luoghi al momento in cui è avanzata la richiesta di autorizzazione commerciale** e avviene “**solo** in presenza di destinazione d’uso commerciale”.

Per questi motivi, poiché l’area interessata dall’intervento ricade all’interno del nuovo addensamento A3 (ex A4) e manca della destinazione d’uso commerciale appropriata, è necessario aspettare l’approvazione dello strumento urbanistico di attuazione dei Criteri Commerciali, ovvero della **Variante al PRG**, come già ipotizzato nella nota di cui sopra, prima di rilasciare l’autorizzazione commerciale per la media struttura di vendita di mq. 1130.

Data 09.02.2015

Protocollo 1829/A19050

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in materia di destinazione d'uso della superficie espositiva annessa alla superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 9 dicembre 2014 (prot. n. 31/DB1607) si richiede se la destinazione d'uso compatibile per la parte di superficie destinata ad area espositiva annessa alla superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti debba essere necessariamente commerciale o possa rimanere produttiva.

A tal proposito si richiama quanto specificato al comma 7 dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. che definisce la superficie espositiva quale "parte dell'unità immobiliare a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue."

Stante quanto sopra specificato, la superficie destinata ad area espositiva è consentita esclusivamente nelle aree a specifica destinazione d'uso commerciale al dettaglio ed in cui devono essere interamente ricomprese tutte le pertinenze, quali i posti parcheggio previsti dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. e relativa viabilità interna di distribuzione, le aree di servizio all'attività commerciale, quali le aree di carico e scarico merci, per la raccolta rifiuti e simili.

Si rammenta infine l'obbligatorietà della sottoscrizione e registrazione presso l'Agenzia delle entrate di atto d'impegno d'obbligo tra comune e operatore, da allegare alla SCIA per l'esercizio di vicinato, nel quale oltre alla delimitazione della superficie di vendita, dovrà essere precisata la composizione delle merceologie di offerta.

Data 17.12.2015

Protocollo 20149/A1903A

Classificazione 9.10.20.10/2015A.

OGGETTO: quesito in merito alla definizione di superficie di vendita per gli esercizi commerciali in sede fissa.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 16 dicembre 2015 (prot. n. 19903/A1903A), si richiede di conoscere gli indirizzi del settore scrivente in merito alla definizione di superficie di vendita degli esercizi commerciali in sede fissa in relazione a quanto specificato ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.

Al fine di un'interpretazione omogenea ed unitaria dei contenuti dell'articolo succitato si precisa quanto segue:

la definizione della superficie di vendita è chiaramente specificata all'art. 5 comma 1 della deliberazione sopra richiamata ed è mutuata dal decreto legislativo 114/1998. Essa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili, mentre non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, locali lavorazione, uffici e servizi.

E' dunque evidente che la superficie di vendita comprende interamente l'area destinata alle casse mentre non comprende l'area antistante, tra le casse e l'ingresso/uscita dell'esercizio, essendo la stessa a "servizio" della superficie di vendita.

Al successivo comma dello stesso articolo, si specifica inoltre che "La superficie di vendita, si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, **interamente** delimitata dai muri ed al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia."

Tale formulazione ha lo specifico scopo di chiarire inequivocabilmente che non è da determinarsi come superficie di vendita quella posta all'esterno dei muri che delimitano la superficie lorda di pavimento, ovvero i cortili, i piazzali, **le pensiline aperte su tre lati** o altro ancora di similare.

Nè dalla lettura del primo e secondo comma dell'art. 5 della deliberazione consiliare si può desumere che la superficie di vendita debba essere assimilata alla superficie lorda di pavimento e quindi che per la stessa debba essere conteggiato l'ingombro dei muri o gli spazi non destinati alla superficie di vendita così come definita al comma 1.

Infatti all'interno della superficie lorda di pavimento di un insediamento commerciale, il cui valore è indispensabile ai fini del permesso di costruire troveremo:

- la superficie di vendita, calcolabile solamente in base alla definizione del comma 1 dell'art. 5, quindi interamente delimitata da muri e con l'esclusione della superficie di ingombro delle tramezzature interne ed esterne all'edificio, perché su tale superficie non si effettuano azioni di commercializzazione di prodotti;
- la superficie destinata a magazzini e depositi;

- la superficie destinata ad uffici e servizi igienici;
- la superficie destinata a locali di lavorazione.

Da ultimo si specifica che la barriera casse, che come detto, deve essere compresa nel computo della superficie di vendita, può essere considerata alla stregua di una parete continua, essendo insormontabile fino a che non venga pagata la merce scelta.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 16.09.2015
Protocollo 14099 /A1903A
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: richiesta di informazioni in merito all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente con Prot. n. 13003/A1903A del 19/08/2015, la S.V. richiede informazioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari.

Nel dettaglio, il soggetto in questione, titolare di un'impresa artigiana di lavori edili, di autotrasporto di merci per conto terzi (data inizio attività 15/04/1986) e di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche di vario genere (data inizio attività 25/03/2015), chiede di conoscere quale sia la corretta normativa da applicare in caso di:

1. attività di vendita a domicilio di prodotti merceologici del comparto alimentare;
2. esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e di bevande;
3. attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari su area pubblica;
4. attività di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

Stante la formulazione generica del quesito, dal quale non è chiara l'esatta configurazione dell'attività che l'interessato vorrebbe realizzare, si forniscono di seguito alcune informazioni di carattere generale, rendendosi eventualmente necessario effettuare successivi approfondimenti.

1) Attività di vendita a domicilio di prodotti merceologici del comparto alimentare.

Tale attività è disciplinata dagli artt. 19 del D.lgs 114/98 s.m.i. e 69 del D.lgs 59/2010 ai sensi dei quali è necessaria, ai fini dell'avvio della stessa, la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) al quale potrà essere richiesta apposita modulistica.

2) Esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di alimenti e di bevande.

Si specifica, in via preliminare, che per esercizio congiunto si intende lo svolgimento nello stesso locale delle due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio senza specifici divisori che delimitano la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta.

Il comma 2, dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (come modificato dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147) stabilisce che:

"Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività".

Pertanto, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le due attività in questione. Ne consegue che nel caso in questione si applicano all'intera superficie le disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche nel caso di grandi superfici di vendita.

Conseguentemente il regime giuridico previsto per l'apertura di un esercizio con attività congiunta ingrosso/dettaglio, sarà una SCIA se l'intera superficie di vendita delle due attività svolte congiuntamente nello stesso locale rientri nei limiti dell'esercizio di vicinato, o un'autorizzazione, nel caso in cui tali limiti siano superati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 230620 dell'8 novembre 2012, ha precisato che:

- nel caso in cui la superficie utilizzata per l'esercizio promiscuo delle attività commerciali rientri nei limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato (ovvero non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), l'apertura è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare al comune competente per territorio.

3) Attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari su area pubblica.

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è normato dal D.lgs 114/98 e s.m.i., dalla [L.R. n. 28 del 12 novembre 1999](#) e s.m.i., e dalla Deliberazione della Giunta Regionale [n. 32-2642 del 2/4/2001](#) e s.m.i..

Tale attività può essere svolta su posteggio fisso ([autorizzazione tipo a](#)) o in forma itinerante ([autorizzazione tipo b](#)). Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.

Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l'operatore ha scelto di avviare l'attività.

4) Attività vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

Tale attività rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 17, del D.lgs 114/98 s.m.i. e 67 del D.lgs 59/2010.

In particolare si evidenziano i commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.lgs 114/98 s.m.i. che dispongono quanto segue:

comma 3 *"Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché , se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico".*

comma 4 *"La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita".*

A tale riguardo si richiamano inoltre le note esplicative della della Direzione Regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale:

- prot. n. 0008049/DB1607 del 25/06/2013 - avente ad oggetto: "Semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. - Indicazioni interpretative."
- prot n. 0009943/DB1607 del 12/08/2013 - avente ad oggetto: Semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. - Indicazioni interpretative. INTEGRAZIONI.

Le suddette note sono reperibili sul sito web della Regione Piemonte al seguente indirizzo:
<http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commSedeFissa.htm>

Si evidenzia infine che, per tutte le attività di commercio del comparto merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario il possesso, oltre che dei requisiti morali, anche dei requisiti professionali elencati al comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i..

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 30.07.2015
Protocollo 12189 /A19050
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito alla vendita di caramelle in stick nei pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto via mail in data 23 luglio 2015 – ns prot. n. 11839 del 28 luglio 2015 – la S.V. richiede chiarimenti in merito alla corretta normativa da applicare nel caso in cui un operatore della somministrazione intenda vendere pastigliaggi .

In particolare viene evidenziato che i NAS di X hanno contestato ad un bar di Y la possibilità di vendere le caramelle in stick in quanto privo di SCIA per il commercio.

La questione nasce dalla differente formulazione tra la previgente legge 287/1991, che ammetteva in modo inequivocabile per gli operatori della somministrazione la possibilità di vendita di pastigliaggi senza necessità di ricadere nelle procedure relative al commercio e la successiva legge regionale 38/2006 s.m.i. che sul punto dispone (art. 7 c. 3): *“Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività di somministrazione”*.

L’art. 27 comma 5 della legge regionale n. 38/2006 s.m.i. dispone invece, con disposizione più restrittiva che: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad avere applicazione la l. 287/1991, limitatamente agli aspetti che necessitano dell’adozione di atti normativi di attuazione, ai livelli regionale, provinciale e comunale, fino all’entrata in vigore dei medesimi. La l. 287/1991 si applica inoltre nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.”*

Si ritiene pertanto che il caso in oggetto, possa rientrare nell’ambito di l’applicazione dell’art. 27 comma 5 della legge regionale n. 38/2006 s.m.i. tenuto conto dell’esigenza di reinterpretare, oltre che di rivisitare in alcune parti la legge regionale 38/2006, in ossequio alle più recenti disposizioni nazionali che, in attuazione della direttiva servizi, hanno costantemente ribadito il principio della libertà di iniziativa economica, con la contestuale possibilità di imposizione di vincoli nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità.

E proprio la rigorosa applicazione di tale ultimo principio impone una risposta affermativa al quesito proposto, tenuto conto, nello specifico, della marginalità dell’integrazione merceologica richiesta, rispetto all’attività prevalente normalmente svolta nei bar.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 02/07/2015

Protocollo 10351/A19050

Classificazione 9.10.20

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio svolta in forma di "temporary shop".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli uffici scriventi in data 11/05/2015 con Prot. n. 7321/A19050, si richiede se l'apertura di un esercizio di commercio al dettaglio per un periodo temporale limitato quale "*temporary shop*" sia soggetto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., oppure alla comunicazione, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5 della L.R. n. 28/1999 s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche intervenute ad opera della Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", per il quale: "*Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.*"

A tal proposito, si precisa che il cosiddetto "*temporary shop*" altro non è se non un esercizio di vendita al dettaglio della tipologia "esercizio di vicinato", se la superficie di vendita è di mq. 250. La sua caratterizzazione è data semplicemente dalla frequenza temporale di effettuazione delle vendite, non idonea come tale a configurare una nuova distinta tipologia di esercizio commerciale in aggiunta a quelle previste dal D.Lgs. n. 114/1998 o da altra disposizione di legge statale o regionale.

Pertanto, l'apertura di un "*temporary shop*" è soggetta alla SCIA di vicinato; sono invece da ritenere soggette a semplice comunicazione, in quanto la legge nulla prevede nello specifico circa il relativo regime giuridico (SCIA o l'autorizzazione), le sospensioni dell'attività negli intervalli intercorrenti fra una vendita e l'altra.

Analogamente, in quanto la legge nulla dispone nello specifico, è da ritenere soggetta a comunicazione la cessazione dell'esercizio, nel caso in cui l'operatore opti, al termine della vendita, per la cessazione dell'attività anziché per la sua sospensione.

Ciò posto, per quanto di competenza di questa amministrazione, è peraltro appena il caso di evidenziare che solo la contestualità fra la SCIA di commercio e la comunicazione unica di impresa, allo stato attuale non prevista dalla legge, garantirebbe il pieno rispetto delle normative, anzitutto fiscali, altrimenti facilmente eludibili nel caso delle vendite di cui trattasi.

Più in generale si evidenzia, infine, che la comunicazione è prevista dalla disposizione regionale quale istituto di natura residuale da utilizzare in riferimento ad un generico atto del privato, con il quale lo stesso dà alla pubblica amministrazione mera notizia di uno stato, fatto, qualità, che non

rilevano sotto il profilo procedurale amministrativo in capo alla stessa. Conseguentemente, è da ritenere che l'ambito di applicazione della stessa sia riferito alle fattispecie giuridico amministrative non soggette per legge ad autorizzazione, intesa in senso lato come atto di assenso della pubblica amministrazione, né a SCIA, quale atto del privato sostitutivo dell'assenso della stessa.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 26.06.2015
Protocollo 10034 /A19050
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di trasformazione e vendita di prodotti alimentari.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email in data 17/06/2015 con Prot. n. 9524/A19080, si richiedono delucidazioni in merito alla corretta normativa da applicare per l'apertura di un esercizio di trasformazione e vendita di prodotti alimentari.

Nello specifico il soggetto in questione intenderebbe avviare un'attività per la trasformazione di prodotti alimentari in conserve e la vendita degli stessi in Italia e all'estero.

Dalla lettura del quesito di formulazione piuttosto generica, non è chiara l'esatta configurazione dell'attività che l'interessato vorrebbe realizzare e poichè parrebbe trattarsi di esercizio congiunto di attività artigianale e commerciale, si forniscono informazioni per quanto di competenza in materia di commercio.

Si specifica in via preliminare che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/1998, legge quadro nazionale in materia di commercio, gli artigiani non sono assoggettati alla disciplina del commercio solo nel caso in cui vendano il proprio prodotto nei locali di produzione o nei locali attigui e nel caso in cui, in quanto artigiani di servizio, forniscano direttamente i beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Diversamente, l'attività in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 114/1998 s.m.i. e della legge regionale 28/1999 e smi potrebbe configurare un esercizio commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs 114/98 e dell'art. 6 bis della L.R. 28/1999 e smi, l'attività di commercio di prodotti alimentari nella forma dell'esercizio di vicinato, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA - da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, nella quale il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.;
- b) di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

L'attività di commercio al dettaglio può inoltre essere svolta con le seguenti altre modalità:

- negli spacci interni;
- per mezzo di distributori automatici,
- per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di comunicazione, tra cui il commercio elettronico, a vocazione potenzialmente globale,
- presso il domicilio del consumatore,
- in forma ambulante a posto fisso o in forma itinerante.

Informazioni più precise in merito potranno essere fornite su specifica richiesta.

Infine, a titolo collaborativo, per ciò che concerne gli aspetti relativi all'attività artigianale si sottolinea che, l'impresa assume la qualifica artigiana se in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge quadro per l'artigianato – Legge n. 443/1985.

In particolare, si evidenzia che la definizione di impresa artigiana è prevista all'art. 3, comma 1 della predetta legge che recita letteralmente quanto segue: *“E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa”.*

Per ulteriori informazioni in merito alla sopraindicata attività artigianale si suggerisce di contattare il seguente settore regionale competente per materia:

PROMOZIONE, SVILUPPO E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO

email: artigianato@cert.regione.piemonte.it

Via Pisano, 6 - Torino | tel. 011.4321493 | fax 011.4324982

L'Ufficio scrivente rimane in ogni caso a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in materia di commercio.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

*Data 19.06.2015
Protocollo 9639 /A19050
Classificazione 9.10.20*

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli uffici scriventi in data 07/05/2015 con Prot. n. 7162/A19050, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità di vendere bevande alcoliche mediante distributori automatici dotati di un sistema di rilevazione dell'età anagrafica degli acquirenti, alla luce, da una parte, dei divieti previsti per l'esercizio di questa attività dalle vigenti disposizioni regionali:

- **art. 19, comma 3 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i.**, che prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli esercizi commerciali di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998
- **art. 7, comma 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.**, per il quale è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici

e dall'altra delle novità legislative introdotte dal D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, nonché delle successive interpretazioni fornite con parere del 25/01/2013 dal Ministero dell'Interno e risoluzione n. 18512 del 04/02/2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto riguarda il divieto stabilito al comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 38/2006 si specifica in via preliminare che lo stesso non risulta nei fatti applicabile in quanto l'attività svolta a mezzo distributori automatici ben difficilmente configura attività di somministrazione essendo priva del requisito del servizio assistito. Più propriamente si tratta in concreto di attività di vendita per il consumo sul posto.

Inoltre, il divieto previsto all'art. 19, comma 3 bis della L.R. n. 28/1999 deve intendersi superato dal D.L. n. 158/2012 per le motivazioni che seguono.

In particolare, dell'art. 7 del D.L. n. 158/2012 si evidenzia:

- il comma 3 bis, inserendo il nuovo art. 14-ter nella L. n. 125/2001, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;
- il successivo comma 3 ter ha inserito un nuovo comma all'art. 689 del codice penale che stabilisce l'applicazione della stessa pena prevista in caso di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni alla fattispecie della somministrazione di alcolici attraverso i distributori automatici che non consentano la rilevazione di dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il medesimo controllo.

Pertanto, per coerenza sistematica alla legge, se i distributori automatici sono installati nei pubblici esercizi, il divieto di somministrazione di alcolici si applica nei confronti dei minori di 16 anni,

mentre se gli stessi si trovano in altri luoghi, si applica il divieto di vendita ai minori di 18 anni come previsto dall'art. 14 ter della L. n. 125/2001, ferma restando la necessità in entrambi casi di predisporre sistemi idonei alla rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori e il divieto di vendita e somministrazione nell'orario dalle 24 alle 7 al di fuori dei pubblici esercizi e delle loro pertinenze, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 125/2001 s.m.i

Secondo il suddetto parere del Ministero dell'Interno, tale distinzione sarebbe in palese contrasto con la stessa ratio del D.L. n. 158/2012, inteso a promuovere maggiori livelli di tutela della salute, specialmente nei confronti della popolazione giovanile. Ciò deriverebbe dall'estensione della medesima pena prevista per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni all'ipotesi in cui la stessa condotta illecita sia eseguita mediante distributori automatici non dotati di sistemi di rilevazione dell'età anagrafica degli acquirenti.

La norma sanziona letteralmente la "somministrazione", ma il Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministero dell'Interno, con risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013, ha ritenuto che la "vendita" e la "somministrazione" siano equiparabili, per cui *"non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita."*

Conseguentemente, in adeguamento alle interpretazioni ministeriali, per cui sarebbe illogica l'applicazione di due sanzioni diverse per due fattispecie identiche, ovvero la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, mentre la somministrazione degli alcolici agli stessi minori di anni 16 è sanzionata penalmente, si ritiene che l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sia vietato ai minori di 18 anni, superando in tal modo le vigenti disposizioni regionali in materia.

Pertanto, nel rispetto delle norme suddette e di quanto sopra indicato, si ritiene che sia consentita la vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici, purchè dotati di sistemi di rilevazione dell'età anagrafica degli utilizzatori.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 05.05.2015
Protocollo 6910 /A19050
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito all'attività di vendita di integratori alimentari all'interno di centro estetico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 17/03/2015 con Prot. n. 4158/A19050, si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di vendita di integratori alimentari, confezionati e consegnati da parte di una terza azienda, all'interno di un centro estetico.

Nello specifico si richiede se sia necessario essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare anzitutto che, ai sensi dell'art. 4, c.2 lett. f) del d. lgs. 114/1998, legge quadro nazionale in materia di commercio, gli artigiani non sono assoggettati alla disciplina del commercio solo nel caso in cui vendano il proprio prodotto nei locali di produzione o nei locali attigui e nel caso in cui, in quanto artigiani di servizio, forniscano al committente i beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Pertanto poiché la vendita di integratori alimentari da parte dell'estetista non rientra fra i casi di esclusione predetti, nel caso specifico di esercizio congiunto di attività artigianale e commerciale, si dovrà applicare, per la vendita, la normativa del commercio.

Ciò significa che l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio degli integratori alimentari è soggetto alla SCIA di esercizio di vicinato (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi degli art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i (Disciplina del commercio) e art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. (Decreto di attuazione della Direttiva 123/2006/CE), da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della segnalazione medesima.

Inoltre per la vendita degli integratori, trattandosi di prodotti alimentari, il titolare è tenuto al possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali oltre che al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Per ulteriori approfondimenti in materia di Sanità si rimanda al competente settore regionale:

A14060 - PREVENZIONE E VETERINARIA

email: sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Via Lagrange, 24 – 10123 Torino | tel.011.4321515 | fax 011.4322570

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti morali e professionali la normativa di riferimento è l' art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

In particolare, l'art. 71, comma 6 stabilisce i requisiti professionali per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e recita letteralmente quanto segue: *“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Pertanto, ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita degli integratori alimentari occorre il possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 15.04.2015
Protocollo 5744/A19050
Classificazione 9.10.20

Oggetto: Materiali Ferrosi

Pervengono a questi uffici numerose richieste di chiarimenti in merito alla tematica dei “materiali ferrosi” e più precisamente:

- da parte dei privati al fine di individuare il comparto di competenza e il relativo iter procedurale;
- da parte dei Comuni relativamente alla modulistica più appropriata da far compilare a chi intende svolgere tale attività.

A tale proposito nei primi mesi del 2013 questi uffici hanno effettuato, per quanto di competenza, alcuni approfondimenti, tenuto conto della trasversalità e della complessità della tematica, anche a seguito del coinvolgimento da parte di codesto settore per la definizione di una disciplina sulla raccolta dei rottami ferrosi e non ferrosi destinati al recupero.

In tale occasione era stata inviata in codesta sede una nota riepilogativa nella quale si evidenziava anzitutto che la fattispecie non attiene propriamente alla materia del commercio in quanto, secondo il d.lgs 114/1998, art. 4 il commercio si definisce nel modo seguente:

“commercio all’ingrosso: *é l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;*

commercio al dettaglio; *é l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.*

Si evidenziava in particolare come il concetto di commercio presupponga l’acquisto delle merci a nome e per conto proprio e la successiva vendita di esse all’ingrosso o al dettaglio e nelle principali forme del commercio fisso, su area pubblica, o al domicilio del consumatore.

Si riassumevano, al fine di meglio chiarirne la portata rispetto alla specifica tematica in questione, le varie forme di esercizio delle attività commerciali, nel modo seguente:

commercio al dettaglio che può avvenire:

- **in sede fissa** se colui che “**ha acquistato**” rivende al consumatore finale (che non è il centro di raccolta) in un apposito locale a destinazione d’uso commerciale,
- **su area pubblica:** se colui che “**ha acquistato**” rivende al consumatore finale (che non è il centro di raccolta) su area pubblica, cioè nei mercati o in forma itinerante
- **nella forma della vendita a domicilio del consumatore finale ;**

commercio all'ingrosso, se "l'acquisto" (il materiale raccolto) viene portato al centro di raccolta che chiaramente non configura un consumatore finale: se la fattispecie di cui trattasi viene fatta ricadere nel "Commercio all'ingrosso", tale comparto è stato totalmente deregolamentato dal D.lgs 147/2012 che, modificando il comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 59/2010, ha stabilito *"L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010"* e conseguentemente sancisce la possibilità di avviare l'attività di Commercio all'ingrosso, salvo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

Questi ultimi sono richiesti anche per l'avvio e l'esercizio del Commercio al Dettaglio, così come stabilito dal D.lgs 59/2010, all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Si precisava infine che in entrambi i casi il concetto di "Acquisto" andrebbe inteso nel senso più ampio così come giuridicamente stabilito dal Codice Civile all'art. 922, che individua il modo di acquisto della proprietà a titolo originario per occupazione, per invenzione, per accessione, ecc, o a titolo derivativo (per atto o contratto).

In conclusione si ribadiva in tale nota che il concetto di "ambulante/itinerante" commerciale va nettamente distinto da quello di tipo ambientale e che il configurare tale fattispecie nel comparto "Commercio", non risolverebbe le criticità emerse in quanto l'eventuale "abilitazione di tipo Commerciale" sarebbe solo ed esclusivamente "un'etichetta formale" che andrebbe però riempita di contenuti che esulano dalla competenza in materia di commercio.

A seguito di altre richieste di informazioni e chiarimenti sono stati effettuati dagli uffici scriventi ulteriori approfondimenti dai quali è emerso, in particolare, che la **Corte di Cassazione si è recentemente espressa con sentenza n. 2864 del 22.01.2015 "Attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante"** escludendo che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi, possa usufruire del regime di deroga previsto a favore dei rifiuti "ambulanti" dal Dlgs 152/2006 (PARTE QUARTA - [Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati](#) - Artt. 177-266)

Tale regime di deroga (articolo 266, comma 5), precisa la Suprema Corte **si applica nei soli casi in cui è effettivamente applicabile la disciplina sul "commercio ambulante" prevista dal Dlgs 114/1998, cioè in quelle ipotesi residuali di vendita su aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo, non aventi valore storico-artistico.**

Pertanto:

"Le disposizioni di cui agli articoli 189 (catasto rifiuti), 190 (registro di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (albo nazionale gestori ambientali) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio."

Conseguentemente, anche alla luce di quest'ultima sentenza, le fattispecie rilevanti sotto il profilo commerciale sono in sintesi le seguenti:

"cenciaiolo" che raccoglie porta a porta senza esborso e porta tali oggetti ai centri raccolta. Tale servizio non prevede l'utilizzo di alcuna modulistica di tipo commerciale. Si tratta di attività deregolamentata da un punto di vista commerciale ma regolamentata dal codice dell'ambiente;

"cenciaiolo" che, raccolto il materiale, lo rivende al domicilio del consumatore (porta a porta) in questo caso rientra nei casi di Scia previsti dalla nostra normativa, fate salve le norme di natura ambientale;

operatore che vende il materiale raccolto su area pubblica come ambulante: deve fare apposita richiesta di autorizzazione di tipologia b) e conseguentemente iscriversi al Registro Imprese e adempiere a tutti gli adempimenti prescritti in materia; anche in questo caso sono fatte salve le norme ambientali;

operatore che vende la merce raccolta ai grossisti: nulla è richiesto ai fini della modulistica commerciale ma dovrà effettuare la comunicazione alla ComUnica, che attiverà la procedura di iscrizione al Registro Imprese e alla CCIAA, e attenersi alle disposizioni del Dlgs 152/2006 così come stabilito anche della Corte di Cassazione nella sentenza suindicata.

Certamente le precisazioni oggetto della presente nota non hanno alcuna pretesa di esaustività sul tema, ma intendono chiarire i limiti/contenuti delle competenze commerciali in tale comparto.

Pertanto le richieste di parere che perverranno a questi uffici sul tema, saranno inoltrate per competenza in codesta sede, fatte salve le precisazioni afferenti agli aspetti, peraltro marginali, di competenza commerciale, sommariamente descritti.

Si prega in ogni caso di voler rendere noti a questi uffici, a titolo collaborativo, eventuali sviluppi normativi e interpretativi regionali sulla tematica in questione, tenuto conto della sua trasversalità.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 20.05.2014
Protocollo 5802 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Quesito in merito alla DCR 191/2012 relativo all'applicazione dell'art. 13. Estensione dell'addensamento A3 ed A4.

In relazione al quesito posto in data 9.5.2014 (ns. prot. n. 5410/1607 del 14/5/2014) relativo alla interpretazione che deve essere data al parametro definito come "Estensione massima possibile dell'addensamento oltre l'ultimo esercizio" presente per il riconoscimento degli addensamenti commerciali urbani forti (A3) ed urbani minori (A4), si precisa quanto segue.

In primo luogo va osservato che proprio quanto afferma codesta associazione è la *ratio* del suddetto parametro che è stato introdotto non già per rendere la normativa piemontese conforme agli ultimi dettati normativi, tra questi la l. 27/2012 citata, ma fin dall'approvazione della prima Delibera consiliare di indirizzi e criteri di programmazione commerciale, ovvero la DCR 563-1414 del 1999.

Gli addensamenti commerciali sono per definizione le porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee ed unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato da offerta commerciale e di servizi (art. 12 della DCR 563/99 s.m.i.).

Gli addensamenti urbani A3 (urbani forti) ed A4 (urbani deboli e minori) sono quegli addensamenti sui quali è necessario ed indispensabile che vengano favoriti i processi di qualificazione, riqualificazione, integrazione e trasformazione della rete commerciale al fine di rendere l'offerta per il consumatore completa, varia e concorrenziale nel rispetto dei principi e degli obiettivi che sono contenuti agli articoli 2, 3 e 4 delle delibere consiliari già citate.

Il commercio è necessario che si diffonda il più possibile in ambito urbano con varie forme distributive, piccole, medie e grandi con lo scopo di consentire anche la riqualificazione del tessuto urbano, ma più che altro per favorire la modernizzazione della rete nella logica della concorrenza tra vari luoghi del commercio.

Detto quanto sopra risulta ben più evidente quale sia la logica della definizione del parametro dell'estensione dell'addensamento: esso è lo spazio del possibile sviluppo, della flessibilità dei confini che hanno "fotografato" la realtà delle attività commerciali, paracommerciali e di servizio ad un dato momento storico, è la precondizione affinché il commercio si diffonda e si sviluppi in ambito urbano senza interruzioni né di servizio né di offerta.

I Comuni dovranno quindi procedere alla individuazione e alla restituzione cartografica dell'addensamento A3 e A4 tenendo conto che tali addensamenti sono riconoscibili dal numero degli esercizi presenti e relativa superficie di vendita cumulata ubicati *senza evidenti soluzioni di continuità, in un insieme omogeneo ed unitario con attività commerciali ed assimilabili lungo uno o*

due fronti di tratto di via o piazza (...). Il limite e/o confine dell'addensamento è quello oltre l'ultimo esercizio posto in continuità con gli altri esercizi e servizi.

I parametri indicati sono quelli del prospetto 1 e 2 dell'art. 13 delle DCR richiamate; gli ordini di grandezza dei parametri a cui fare riferimento sono espressamente indicati nelle norme; tali ordini di grandezza si riferiscono solo ai parametri espressamente indicati, gli altri non sono modificabili vanno cioè mantenuti i valori indicati nei prospetti. Come si evince dal testo normativo, il parametro dell'estensione dell'addensamento (parametro E in entrambi i prospetti) non è mai tra quelli per i quali sono espressamente indicate percentuali di flessibilità; esso quindi non potrà essere completamente disatteso con prescrizioni limitative di carattere normativo.

I comuni devono indicare il limite dell'addensamento secondo le norme per il suo riconoscimento previste dalla normativa vigente, quindi, con un altro tratto grafico, eventualmente indicare l'estensione possibile dell'addensamento prevista dai prospetti 1 e 2 dell'art. 13 citato; qualora sia stata assunta la scelta di non indicare detta estensione cartograficamente, si precisa che ciò non costituisce limitazione alla sussistenza di tale flessibilità.

Quanto detto vale per addensamenti raffigurati cartograficamente come "areali" o "lineari".

Si rammenta inoltre che è imprescindibile che le autorizzazioni potranno essere assentite nell'ambito dell'addensamento o nell'ambito della sua estensione solo qualora all'area e/o all'edificio sia assegnata dallo strumento urbanistico generale o esecutivo alla destinazione d'uso "commercio al dettaglio" (cfr. art. 24 della DCR 563-13414/99 come da ultimo modificata dalla DCR 191-439016/2012).

A titolo puramente indicativo si precisa che in occasione di una istanza di autorizzazione per grande struttura di vendita esaminata dalla conferenza dei servizi ed ubicata oltre il confine di un addensamento A3 che per espressa norma dei criteri comunali vigenti al momento della richiesta non prevedeva la possibilità di utilizzare il parametro dell'estensione dell'addensamento, il responsabile del procedimento per la Regione ha applicato le norme sostitutive di cui all'art. 30 c. 1 della DCR con la motivazione che i criteri comunali erano stati approvati *difformemente dalla normativa vigente*. La valutazione sulla richiesta di autorizzazione fu quindi effettuata sulla base delle norme espressamente previste ai c. 2, 3 e 4 dell'art. 30, considerando quindi del tutto efficace il parametro E relativo all'estensione dell'addensamento.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 27.01.2014
Protocollo 893/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Riscontro alla nota n. 4640 del 16/12/2013 (prot. di ricevimento n. 14884/1607 del 20/12/2013). Richiesta parere relativo all'autorizzazione esercizi commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita.

In riferimento alla nota in oggetto inerente la richiesta di autorizzazione per esercizi di commercio al dettaglio di medie e grandi strutture di vendita presso l'immobile sito nel Comune di XXX in Via YYY n. 34 si chiarisce quanto segue.

L'immobile e l'area oggetto della domanda di autorizzazione commerciale non ricade in nessun addensamento o localizzazione commerciale riconosciuta dal Comune e, in base alla documentazione allegata alla richiesta di parere, risulta individuata come AREA P1.12 del PRGC (Aree per impianti produttivi esistenti confermati e di completamento). Si rileva che l'art. 16 delle NTA del PRGC del Comune di XXX non prevede tra le destinazioni d'uso ammesse per le aree P1 e P1.12 la destinazione d'uso commercio al dettaglio, necessaria per consentire la realizzazione sia di esercizi di vicinato sia di medie e grandi strutture di vendita.

L'art. 24 della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/12 specifica la destinazione d'uso commerciale è univoca e si attribuisce nell'ambito degli addensamenti e localizzazioni commerciali riconosciuti per consentire la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita o nelle altre zone del territorio urbanizzato per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Pertanto gli esercizi di vicinato sono consentiti anche esternamente agli addensamenti e localizzazioni commerciali in aree e/o edifici ove la destinazione commercio al dettaglio sia prevista dallo strumento generale esecutivo vigente e operante, mentre le medie e grandi sono consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali di cui agli articoli 13 e 14 della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 s.m.i.

Rispetto alla possibilità di riconoscere localizzazioni commerciali L1 in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 15 della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 s.m.i. si precisa che è condizione pregiudiziale che lo strumento urbanistico generale vigente e operante preveda le destinazioni d'uso idonee, di cui al citato articolo 24, al momento della presentazione d'istanza di autorizzazione commerciale. Il suddetto riconoscimento avviene mediante l'applicazione di tutti i parametri e la verifica del rispetto della definizione di cui all'articolo 14 c. 4 lett. a) della DCR citata senza possibilità di deroga.

Pertanto poiché l'immobile/area oggetto della domanda di autorizzazione commerciale ricade in area individuata all'art. 16 delle NTA del PRGC come "Aree per impianti produttivi esistenti confermati e di completamento" P1.12, dove non è ammessa la destinazione d'uso commercio al dettaglio, ancorché fosse verificato il rispetto della definizione e dei parametri di cui all'art. 14 della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 s.m.i., non sarebbe comunque possibile dare corso al riconoscimento di una localizzazione L1 in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 15 della DCR citata.

Si ribadisce infine che la destinazione d'uso commercio al dettaglio è univoca ed è condizione pregiudiziale per la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita nonché di esercizi di vicinato.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 12.02.2014
Protocollo 1572 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: parere richiesto con nota prot. n. 26 del 30.1.2014, in merito all'applicazione dell'art. 26 DCR 191/2012.

Il quesito inerisce l'applicazione dell'art. 26 della DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, nel conteggio dei flussi viari da calcolare nelle relazioni d'impatto sulla viabilità allegate ad istanze di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita.

Considerato che l'art. 26 al comma 3 ter lettera b) stabilisce che il movimento indotto di vetture private, è *"calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario, in ora di punta, pari al valore ottenuto applicando i parametri della tabella che segue, dove C è il fabbisogno dei posti a parcheggio complessivo nelle zone di insediamento conforme all'articolo 25"* (segue la tabella).

Considerato che:

- per il conteggio del fabbisogno di posti a parcheggio l'art. 26 richiama per intero l'art. 25 che prevede per taluni casi, ai commi 5, 5 bis e 5 ter, il non reperimento del fabbisogno stesso o la sua monetizzazione;
- le motivazioni che hanno portato il legislatore a prevedere tali fattispecie sono riferibili a strutture commerciali da realizzarsi in aree ubicate, nella maggior parte dei casi, in zone urbanizzate ove una quota consistente di clientela utilizza mezzi alternativi all'auto (mezzi pubblici, biciclette, spostamenti pedonali);
- nel caso di monetizzazione l'art. 25, commi 5 bis e 5 ter, prevede la destinazione dei versamenti in *"un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale"*, interventi quindi realizzabili anche in altre parti del territorio comunale.

Viste le valide argomentazioni segnalate da codesta Associazione nella formulazione della richiesta di parere,

Si ritiene che, per i casi di cui all'art. 25 commi 5, 5 bis e 5 ter, il conteggio del parametro C di cui all'art. 26 comma 3 ter lettera b) vada riferito al fabbisogno di posti auto effettivamente reperito.

In tali casi, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale, occorre conoscere esattamente la quota di posti auto effettivamente monetizzabile, per poterne tenere conto nella relazione d'impatto sulla viabilità da allegare all'istanza.

Si evidenzia che tale fattispecie costituirà prescrizione all'autorizzazione commerciale. Nel caso che, in fase attuativa, la monetizzazione di posti auto non risulti effettivamente praticabile, sarà necessaria una modifica all'autorizzazione commerciale per garantirne la piena validità.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 01.04.2014
Protocollo 3754 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Riutilizzo superficie commerciali dismesse – Risposta quesito.

In merito alla nota prot. n. 7794 del 18/03/2014 pervenuta agli uffici scriventi in data 20 marzo 2014 (ns.prot. n. 3171/DB1607), si trasmette quanto segue:

Con riferimento al contenuto del punto 1) della nota sopra citata, si richiama il testo dell'art. 24 comma 2 punto 2) della DCR n.191/2012 che recita “ *medie e grandi strutture di vendita: sono consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali di cui agli articoli 13 e 14...*” e l'art. 25 comma 5 della stessa DCR che recita: “*Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, comprese tra queste ultime i centri commerciali di cui all'articolo 6, la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell'articolo 17, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti storici secondari (A.2.) e negli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), e negli addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) (A.4.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dall'art. 25 comma 3*”

Alla luce di quanto sopra esposto, considerando che tali superfici abbiano la destinazione d'uso commerciale, come si evince dalla nota in oggetto, si sottolinea il fatto che l'attivazione della media struttura di vendita deve obbligatoriamente essere consentita soltanto in un addensamento o localizzazione e che, trattandosi di nuova attivazione, non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio di cui all'art. 25 comma 3, se risulta ubicata in un addensamento A1, A2, A3 ed A4, ma la SLP genera, tuttavia, lo standard specifico stabilito dall'art. 21 della LR 56/77 smi ed inoltre, in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/98 ex Tonioli.

Il riferimento, poi, al punto 2) del sopra citato quesito, ovvero: se più esercizi di vicinato che si affacciano su “*un marciapiede/percorso pedonale privato*” costituiscono un centro commerciale ai sensi dell'art. 6 della DCR 191/2012, si comunica che non si è in presenza di un centro commerciale, qualora tali esercizi siano ubicati all'interno di un addensamento e/o localizzazione L1, poiché il “*marciapiede/percorso pedonale*” è possibile considerarlo, in questo caso, di “uso pubblico”, quindi alla stregua di una “via pubblica”.

Tuttavia, se l'ipotesi sopra descritta, si verificasse in una localizzazione urbano-periferica non addensata (L2), sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento, poiché, attualmente, non si è in possesso di tutti i dati necessari.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.12.2014
Protocollo 600 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: media struttura di vendita: affidamento di parte dell'area di vendita ad altro gestore.

In riferimento al quesito qui pervenuto in data 2/12/2014 ns. prot. n. 13910/DB1607, inerente la possibilità di riservare all'interno di una media struttura di vendita uno spazio di vendita (mq. 4) ad un soggetto diverso, si comunica che l'art. 7 comma 2 della DCR n. 563/99 smi recita *"L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, quando sia integrata con l'offerta dell'altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114/1998; tale integrazione di settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell'esercizio ed è soggetta a sola comunicazione."*, inoltre, la fattispecie in oggetto rientra nell'istituto cosiddetto dell'affidamento di reparto di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 28/99 e s.m.i. che recita: *"Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perchè li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta"*.

Dal tenore di tale normativa si desume la possibilità, per il titolare di un'autorizzazione amministrativa, di poter utilizzare l'affido di reparto in relazione ai prodotti trattati, secondo gli accordi contrattuali stipulati tra le parti e, nel caso in specie, poiché si tratta di una superficie minima, inferiore, quindi, al 20% della superficie di vendita complessiva, non si è in presenza di una modifica della tipologia distributiva, di cui all'art. 8 della deliberazione summenzionata.

In merito, invece, all'utilizzo di due registratori di cassa, inerendo questioni di carattere meramente fiscali, è opportuno richiedere le dovute informazioni all'Agenzia delle Entrate o comunque a soggetti esperti in tali materie; nulla osta per quanto riguarda la normativa della programmazione commerciale regionale.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 03.06.2014
Protocollo 6414 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: parere richiesto con nota del 13.03.2014, in merito all'applicazione dell'art. 30 della DCR 191-43016/2012, ricevuto con prot. n. 3875/DB1607 del 03.04.2014.

In riferimento al quesito in oggetto si evidenzia che in presenza di addensamento A.4 riconosciuto con DCC non è possibile "autoriconoscere" altro tipo di addensamento commerciale. Tuttavia, nel caso in oggetto, il Comune deve valutare l'applicabilità dell'art. 30 della DCR citata: applicazione difforme della normativa regionale. Infatti, se l'area ha le caratteristiche per essere riconosciuta come addensamento A.3, una volta verificata definizione e parametri di cui all'art. 13, può essere accolta istanza di autorizzazione commerciale riconoscendo contestualmente l'addensamento A.3 ai sensi dell'art. 30 comma 4 lettera c). Ciò naturalmente previa verifica di tutte le caratteristiche dell'istanza rispetto alla normativa regionale. Per quanto riguarda, nello specifico, la presenza di un mercato, il comma citato prevede che l'addensamento A.3 includa "un mercato su area pubblica funzionante almeno un giorno alla settimana in area pedonabile durante lo svolgimento del servizio senza necessità di verifica del numero minimo di posti banco".

Si evidenzia infine che la via prioritaria, per il Comune di XXX, sarebbe rivalutare le scelte compiute in sede di DCC di approvazione dei criteri commerciali. Infatti con nota prot. n. 8291/DB1701 del 02.11.2010 e precedente nota prot. n. 4551/17.1 del 04.05.2007 questo settore aveva evidenziato varie difformità di applicazione delle norme regionali, ivi compresa la seguente osservazione:

"parte dei sette addensamenti commerciali A4 e delle localizzazioni L1 in cui risultano attivi molti esercizi commerciali (vedi tavole specifiche e relazione), visto l'alto numero di esercizi, le superfici di vendita e le caratteristiche economico-territoriali, potrebbero essere meglio riconosciuti come addensamenti commerciali urbani forti A3".

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 10.09.2014
Protocollo 10106/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito all'interpretazione dell'art. 5 comma 10 lett. c) e dell' art. 6 comma 3 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012. Risposta.

In riferimento alla nota del 6/08/2014 pervenuta agli uffici scrivente tramite posta elettronica certificata e protocollata in data 7 agosto 2014 con n. 9189/DB1607 si comunica quanto segue:

Premesso che l'art. 5 c. 10 lett. c) recita:

“grandi strutture di vendita. Sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è:

- 1) superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;*
- 2) superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.”;*

e l'art. 6 c. 3 lett. c) recita:

*“centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani e **localizzazioni commerciali urbane non addensate**, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane..... **Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti** e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto **la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata**. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare”.*

Dal contenuto della suddetta normativa si può desumere che:

1. le Localizzazioni L1 sono identificabili come centri commerciali naturali e, pertanto, le autorizzazioni commerciali sono separate e indipendenti;
2. di conseguenza ogni singolo lotto, ogni singolo fabbricato può essere oggetto di una indipendente autorizzazione commerciale;
3. in merito, in fine, all'ultimo quesito, considerato che il Comune con una deliberazione del consiglio ha preso atto che, dopo il Censimento Generale del 2011, la popolazione residente si è attestata a circa 10.168 abitanti, superando quindi la soglia di 10.000, e conseguentemente il limite della superficie massima delle medie strutture di vendita passa da mq. 1500 a mq. 2500, si può anche affermare che in ogni fabbricato e/o lotto, fatte salve le altre norme di carattere urbanistico-commerciale e viabilistico, possono essere realizzati 2500 mq. di superficie di vendita.

Il Comune, inoltre, dovrà modificare anche la deliberazione di approvazione dei Criteri ex art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 114/98, per l'adeguamento della tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 29.07.2014
Protocollo 8855 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere centro commerciale classico.

In riferimento alla nota de 1/07/2014 tendente ad ottenere una serie di chiarimenti in merito ad un centro commerciale di medie dimensioni, si comunica quanto segue:

- a) poiché è stata revocata l'autorizzazione della media struttura di vendita di mq. 1106 ed in considerazione del fatto che la superficie totale del centro commerciale era pari a mq. 1180, rimane evidente che non sussistono più le condizioni per l'esistenza del medesimo centro commerciale;
- b) i due esercizi di vicinato per un totale di mq. 74, attivi ed operanti, collocati nello stesso immobile dell'ex centro commerciale, si configurano come autorizzazioni non più legate al centro commerciale di media struttura, giacché inesistente;
- c) infine, è possibile richiedere una nuova autorizzazione per una media struttura di vendita, ubicata all'interno dell'immobile che ospitava l'ex centro commerciale, purchè risulti completamente separata dalle altre attività commerciali e sia munita di accessi indipendenti che si affacciano su via pubblica.

Infatti, poiché si è in presenza di una localizzazione commerciale urbana non addensata, l'immobile suddetto si configura come centro commerciale naturale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. c) della DCR n. 191/2012.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 28.04.2014
Protocollo 4851 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Riscontro alla nota del 03/04/2014 pervenuta in data 03/04/2014 prot. n. 3909/DB1607.

In riferimento alla nota in oggetto inerente la richiesta di parere in merito ad **obbligatorietà di insediamento di Nuovo Centro Commerciale Sequenziale (media struttura di vendita), in addensamento A4**, si specifica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6, c. 1bis della D.C.R. n. 563-113414/1999 come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016.: "Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'articolo 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni;

b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui alla lettera a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.114/1998, dal comma 1 e dalla legge regionale n. 56/1977;

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a), devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;

d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2 deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato."

Lo stesso art. 6 c. 3 lett.c) della DCR citata, specifica inoltre che una serie di esercizi commerciali che si affacciano in prevalenza su vie o piazze urbane, ubicati nelle zone di insediamento commerciale definiti "addensamenti commerciali urbani ed extraurbani e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate L1 non configura un centro commerciale sequenziale anche qualora gli esercizi non sono separati da viabilità pubblica.

Il caso presentato dalla nota in oggetto e dagli allegati "elaborati planimetrici e documentazione fotografica" non si configura come centro commerciale sequenziale, in quanto, come si evince dagli elaborati allegati, gli esercizi commerciali al dettaglio ubicati all'interno dell'addensamento A4 sono divisi da viabilità pubblica con accessi separati ed area privata (marciapiede/percorso pedonale) aperta al pubblico da considerare, in questo caso, "di uso pubblico", quindi alla stregua di una "via pubblica". Inoltre trovandosi gli esercizi in Addensamento commerciale A4, in applicazione del comma 3 lettera c) dell'art.6 soprarichiamato, anche qualora non fossero divisi da

viabilità pubblica con accesso da area, marciapiede/percorso pedonale da considerarsi alla stregua di qualunque marciapiede su via pubblica i vari insediamenti sono da considerarsi come centro commerciale naturale. In tali condizioni, le autorizzazioni commerciali sono indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale; la superficie di vendita complessiva pertanto non deve essere determinata. I titoli abilitativi edilizi sono rilasciati separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare.

Fatte le considerazioni di cui sopra qualunque nuova richiesta di apertura o di trasferimento all'interno della zona di insediamento sopra citata, potrà essere rilasciata senza che si configuri, per le motivazioni sopra dette un centro commerciale sequenziale.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 03.02.2014
Protocollo 1147 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: quesito inerente la realizzazione di un centro commerciale naturale nell'area dell'ex Legatoria nel comune di XXX – Vostra nota del 15 gennaio 2014

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 22 gennaio 2014 (prot. n. 780/DB1607), si specifica quanto segue:

secondo i disposti dell'art. 6 comma 3 lett. c) della D.C.R. n. 563-13414/1999 da ultimo modificata con D.C.R. 191-43016, una serie di esercizi commerciali che si affacciano in prevalenza su vie o piazze urbane, ancorché non separati con viabilità pubblica, ubicati in un addensamento commerciale urbano ed extraurbano e nelle localizzazioni L1, configurano un centro commerciale naturale. In tale condizione, le autorizzazioni commerciali sono indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. I titoli abilitativi edilizi sono rilasciati separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare.

Come previsto dall'art. 28 comma 1 della D.C.R. n. 563-13414/1999 da ultimo modificata con D.C.R. 191-43016, i titoli edilizi abilitativi relativi alle medie strutture di vendita sono rilasciati, nel rispetto della l.r. n. 56/77 s.m.i., secondo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali.

Le autorizzazioni commerciali possono essere eventualmente rilasciate ad un soggetto promotore solo nel caso di centri commerciali classici o sequenziali.

Nel caso in specie, alla luce di quanto sopra indicato, la previsione progettuale di realizzare 4/5 edifici commerciali con superficie di vendita pari a 900 mq cadauno nell'estensione di un Addensamento A3 non configura, come da Lei delineato, una sola media struttura costituita da 4/5 edifici soggetta ad autorizzazione unica, bensì 4/5 medie strutture di vendita distinte e separate, ancorché non separate da viabilità pubblica, ciascuna delle quali titolari di una propria autorizzazione commerciale. Tali autorizzazioni non potranno essere rilasciate ad un soggetto promotore, ma dovranno essere intestate al soggetto che intende esercitare l'attività avendone i requisiti, mentre il permesso di costruire, come previsto dal D.P.R. n. 380/2001, è rilasciato, contestualmente all'autorizzazione commerciale, al proprietario dell'area di intervento o a chi abbia titolo per richiederlo.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 23.10.2014
Protocollo 12270 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: XXX: centro commerciale naturale in localizzazione L1 - Richiesta parere

In riferimento alla nota prot. n. 120 del 26/09/2014 tendente ad ottenere un parere in merito all'applicazione della definizione di "centro commerciale naturale", si comunica quanto segue:

la normativa di riferimento è l'art. 6 comma 3 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n- 563/13414 del 29/10/1999, che recita:

c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani **e localizzazioni commerciali urbane non addensate**, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane..... Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata..."

Dal disposto della suddetta normativa e dalle planimetrie allegate, è possibile dedurre che la fattispecie in oggetto ricade nella normativa di cui sopra, poiché, essendo in una localizzazione L1, i due negozi sono ubicati in due diversi fabbricati, con accessi indipendenti e separati, ancorché su aree individuate come parcheggio privato, asservite ad entrambi gli esercizi commerciali.

Pertanto le autorizzazioni commerciali sono indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 13.01.2014
Protocollo 289 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: coesistenza di più esercizi di vicinato all'interno degli stessi locali – Richiesta parere. Riscontro.

Con nota pervenuta via mail in data 25 novembre 2013 (ns.prot. n. 13907/DB1607 del 26/11/2013), viene richiesto quale normativa debba applicarsi al caso del trasferimento di un esercizio di vicinato all'interno degli stessi locali nei quali già sia attivo un altro esercizio di vicinato.

Come peraltro già evidenziato nella nota di codesto Comune, la normativa vigente in materia di commercio, in particolare l'art. 5 commi 3 e 4 della DCR n. 563/99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191/2012, stabilisce la separazione della superficie di vendita per ciascun esercizio commerciale, disponendo, in merito:

Art. 5 c. 3. "Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

Art. 5 c.4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2."

In proposito si rileva quanto segue.

Se è ben vero che la formulazione letterale della norma sembrerebbe condurre inequivocabilmente a vietare la coesistenza negli stessi locali di qualsivoglia attività ascrivibile agli artt. 7, 8 o 9 del d.lgs. 114/1998 s.m.i, e quindi a non consentire la coesistenza nei medesimi locali neppure a due attività di vicinato, un'interpretazione sistematica ed evolutiva, imprescindibile nell'attuale contesto normativo di marcata liberalizzazione delle attività economiche, impone di riconsiderare attentamente la corretta portata applicativa della norma stessa.

I processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010 e le successive leggi di conversione dei relativi decreti legge degli anni 2011-2012 e 2013, adottati in attuazione delle competenze legislative attribuite allo stato ai sensi dell'art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, hanno profondamente inciso sull'assetto normativo rispetto alla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio delle attività economiche di commercio nelle sue varie forme.

Giova d'altro canto ricordare che gli interventi normativi suddetti, se, da un lato, enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Pertanto se, da un lato, l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere (libertà d'impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, la legge stessa può imporre limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali.

L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare dei principi di :

NECESSITA' che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate,

PROPORZIONALITA' per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

Infine le disposizioni che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

Ed è proprio, in particolare, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, coniugati con il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, che deve essere contestualizzata la lettura della disposizione regionale di cui trattasi: tale disposizione è infatti norma di limitazione e come tale deve essere circoscritta ai soli casi in cui esistano interessi prioritari da tutelare.

Nel caso specifico si deve pertanto concludere che la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali può essere vietata solo nei casi in cui tale attività si svolga al di là dei limiti di superficie del vicinato: in tale caso infatti si ricadrebbe nel regime di autorizzazione, previsto per i centri commerciali di media e grande dimensione, quale limitazione giustificata per la tutela dei suddetti interessi ed, in particolare, la tutela dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano.

Occorre in proposito rilevare che, agli effetti della programmazione regionale della rete distributiva, le vicende giuridiche dell'esercizio di vicinato incidono marginalmente nel modello di rete commerciale, poiché la limitata dimensione della struttura distributiva non comporta conseguenze rilevanti sull'ambiente di riferimento.

Pertanto, nel caso specifico, è da ritenere ammissibile il trasferimento dell'esercizio di vicinato all'interno degli stessi locali di un altro esercizio di vicinato, poiché, come sopra detto, la somma totale della superficie di vendita è inferiore a mq. 150, ovvero al limite stabilito dall'art. 4 comma 1 lett.d) del D.Lgs n. 114/98 per le medie strutture di vendita..

Del resto lo stesso criterio di "indifferenza normativa" vale per le vicende giuridico amministrative relative agli esercizi di vicinato in un centro commerciale, sempre che le stesse intervengano entro i limiti di superficie complessivamente già autorizzata per il vicinato ed i singoli esercizi non superino, ciascuno, la soglia prevista in legge per il vicinato.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 21.01.2014
Protocollo 717 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: coesistenza di più esercizi all'interno degli stessi locali – Richiesta parere. Riscontro.

Con nota pervenuta via mail in data 24 dicembre 2013 (ns.prot. n. 14991/DB1607 del 30/12/2013), viene richiesto il parere al seguente caso: se cioè sia possibile la coesistenza di due medie strutture di vendita, in capo a due società diverse se pure con soci comuni, all'interno di una stessa unità immobiliare, senza delimitazioni fisiche.

Ai fini di tale valutazione è, prima di tutto, indifferente il fatto che i soci siano gli stessi per entrambe le società, in quanto le rispettive autorizzazioni saranno rilasciate a due diverse "Persone Giuridiche".

La normativa vigente in materia di commercio, in particolare l'art. 5 commi 3 e 4 della DCR n. 563/99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191/2012, stabilisce la separazione della superficie di vendita per ciascun esercizio commerciale, disponendo, in merito:

Art. 5 c. 3. "Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

Art. 5 c.4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2."

Inoltre l'art. 6 c. 1 della medesima deliberazione consiliare, recita:

"Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2"

Dal disposto degli articoli sopra richiamati, si desume che:

- Le due medie strutture devono essere separate, come indicato dal c. 3 art. 5 sopra citato e soggette ad autorizzazione;
- Qualora poi l'accesso ai due esercizi sia comune, si configurerebbe la tipologia di un centro commerciale di media struttura, come indicato dal c. 1 dell'art. 6, mentre si configurerebbe come centro commerciale naturale, essendo all'interno di un addensamento urbano, e pertanto le autorizzazioni commerciali sarebbero separate e distinte, qualora i due esercizi commerciali si affaccino su vie o piazze urbane, come recita l'art. 6 comma 3 lett. c) della DCR n. 563/99 smi..

In tutti e due i casi sopra esposti, è evidente la necessità di apportare le opportune modifiche edilizie all'immobile che ospita le due medie strutture commerciali.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 30.04.2014
Protocollo 5006/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere per il rilascio di due autorizzazioni per medie strutture di vendita situate in un unico immobile.

In riferimento alla nota de 1/04/2014 tendente ad ottenere una serie di chiarimenti in merito al quesito in oggetto, si comunica quanto segue:

- d) l'autorizzazione originaria intestata a XXX che come sembrerebbe da quanto riportato nella sopra citata nota è stata trasferita in altra area, ha in pratica seguito detta attività e pertanto l'immobile in oggetto risulta libero da esercizi commerciali; lo stesso risultato si avrebbe qualora sia cessata l'attività, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs n. 114/98;
- e) i due esercizi di media struttura, collocati nello stesso immobile e ubicati all'interno di una localizzazione L2, si configurano come nuove autorizzazioni amministrative facenti parte del centro commerciale di media struttura di mq. 1.397, come si desuma dall'art. 6 commi 1 e 1bis della DCR 191/2012;
- f) la nuova autorizzazione per il centro commerciale può essere richiesta da un soggetto promotore (es. proprietario), che prima del rilascio delle singole autorizzazioni per le medie strutture può chiedere l'intestazione ai titolari degli esercizi che effettivamente le utilizzeranno, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. a) della citata DCR 191/2012;
- g) in relazione alla presentazione della scia edilizia, la normativa regionale all'art. 28 comma 1 recita: *"Le concessioni e le autorizzazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto è previsto dalla legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali"*;
- h) la competenza per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento ecc. delle medie strutture di vendita, come recita l'art. 8 comma 1 del D.Lgs n. 114/98, è esclusivamente del comune competente per territorio;
- i) l'istanza è presentata utilizzando il modello COM 4 (per il centro commerciale) e COM 4a (per i singoli esercizi);
- g) infine, per la documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza e per i tempi necessari al rilascio dell'autorizzazione, trattandosi di una procedura di esclusiva competenza comunale, è opportuno rivolgersi agli uffici competenti del comune di YYY.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 30.04.2014
Protocollo 4997 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Proroga di sospensione temporanea di media struttura di vendita – Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta via mail in data 10 aprile 2014 (prot. n. 4355/DB1607 del 10/04/2014), si specifica quanto segue:

il caso in esame tratta la richiesta di proroga della sospensione dell'attività di una media struttura di vendita ad insegna "XXX", per "ricerca di nuovo format", ubicata nel comune di XXX.

La normativa vigente in materia di commercio, in particolare l'art. 22 del D.lgs. n. 114/98, stabilisce che, nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, l'autorizzazione deve essere revocata, come indicata nella nota del 10 u.s.

La decadenza e la conseguente revoca dell'autorizzazione, motivata dalla sospensione dell'attività commerciale per oltre un anno, costituisce atto di ritiro dovuto e vincolato, in quanto rientrante nella più generale e tipica categoria della revoca sanzionatoria.

Pertanto nel caso in specie, secondo i disposti normativi succitati, il comune dovrebbe provvedere, trascorso l'anno di sospensione, a revocare l'autorizzazione.

Tuttavia, poiché la materia del commercio, in specie nell'ultimo quinquennio, è stata significativamente interessata, oltre che da una profonda crisi di crescita causata dalla sistematica crisi economica che ha coinvolto soprattutto l'area comunitaria, anche dai processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative promosse dalla normativa comunitaria e statale, sarebbe opportuno, alla luce degli interventi normativi suddetti, che, da un lato enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, dall'altra gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, che si tenesse conto degli effetti indotti dal contesto legislativo nazionale in rapida evoluzione e dall'analisi degli effetti economici e strutturali del sistema commercio che sono stati prodotti dalla perdurante crisi economica.

In tutto ciò sostenuti, anche, dal pronunciamento del giugno 2011 (sentenza n. 03919/2011) con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha emesso in sede giurisdizionale una sentenza che riguarda la possibilità di sospensione dell'attività di una media o grande struttura di vendita oltre il periodo di un anno stabilito dal sopra citato art. 22 del D.lgs n. 114/98.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato, allargando l'area d'interpretazione delle circostanze oggettive, ha in ogni caso ammesso la proroga in caso di adeguata motivazione (nel caso in

esame il Consiglio di Stato si era espresso a favore della proroga per tutelare il posto di lavoro dei dipendenti). Pertanto, pur in assenza di una norma che consenta la proroga della sospensione

dell'autorizzazione di vendita, sussistono ragioni di giustizia sostanziale e corretta applicazione dei principi generali e della specifica disciplina del commercio per cui l'automatica decadenza dell'autorizzazione possa trovare un'eccezione laddove il ritardo della ripresa dell'attività sia dovuto a fatto comunque non imputabile all'imprenditore titolare dell'autorizzazione stessa.

S'invita, pertanto, il Comune a valutare la richiesta di proroga presentata dalla società XXX alla luce di quanto sopra esposto.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 05.05.2014
Protocollo 5048 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Proroga attivazione media struttura di vendita – Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta via mail in data 16 aprile 2014 (prot. n. 4602/DB1607 del 16/04/2014), si specifica quanto segue:

La proroga all'attivazione di una media struttura commerciale è regolata dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs n. 114/98, che recita: "L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, **salvo proroga in caso di comprovata necessita'**" e dall'art. 5 della LR n. 28/99 smi, che recita: "L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita **e di un anno per le medie strutture di vendita**, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato".

Di conseguenza se l'autorizzazione è stata rilasciata il 27/06/2012 e prorogata il 24/06/2013 fino al 27/06/2014, qualora entro tale data non venga attivata, ai sensi della normativa sopra citata, deve essere revocata e ugualmente devono essere revocati gli altri atti collegati (vedi permesso a costruire dato in relazione e contestuale all'autorizzazione amministrativa).

Tuttavia, in applicazione del comma 1bis dell'art. 5 della sopra citata legge regionale n. 28/99, che recita: "In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni", quindi, qualora, ricorrano le condizioni sopra indicate, l'autorizzazione in oggetto, in quanto media struttura di vendita, potrà riacquistare efficacia fino al massimo di un anno.

Infine, si sottolinea il fatto che gli atti collegati ad un'autorizzazione commerciale, vedi per esempio il permesso a costruire, per una media struttura di vendita, emanati contestualmente per disposto di legge all'autorizzazione commerciale, seguono le vicende giuridiche di quest'ultima.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 23.10.2014
Protocollo 12282/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: cessazione attività grande struttura di vendita.

In riferimento alla nota prot. n. 4965 del 10/09/2014, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 22 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 114/98, l'autorizzazione amministrativa, relativa all'apertura di un esercizio commerciale, è revocata se l'attività viene sospesa per un periodo superiore ad un anno.

Pertanto, si invita l'Ufficio in indirizzo a provvedere in merito, al compiersi delle condizioni suddette.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 20.11.2014
Protocollo 13508/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: individuazione della superficie di vendita di un esercizio commerciale. Risposta.

In riferimento alla nota del 12/11/2014 n.s. protocollo n. 13156/DB1607, inerente la richiesta di chiarimenti in merito alla superficie di vendita di un esercizio commerciale, si comunica quanto segue:

l'art. 5 comma 1 della DCR n. 563/99 smi recita: " Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) del d.lgs 114/98, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella **occupata da banchi, casse**, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, **locali di lavorazione**, uffici, servizi".

Inoltre, il comma 2 dello medesimo articolo recita: "La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi"

Pertanto, dal contenuto della sopra citata normativa ed in coerenza all'interpretazione fornita nel corso degli anni, si può desumere che, in risposta alla lett. b) della nota di cui sopra: " i locali o reparti di lavorazione" s'intendono quei locali distinti e separati da pareti continue dall'area vendita. In tal caso non sono considerati superficie di vendita. Tuttavia, lo spazio occupato dai banchi e l'area sia antistante sia retrostante ad essi costituiscono superficie di vendita (comma 1 del sopra citato art. 15);

per quanto concerne le lett. c) e d), poiché per la normativa non vi è differenza tra cassa manuale o automatica, l'area ad essa dedicata è interamente considerata superficie di vendita.

Inoltre, dalla planimetria allegata alla richiesta in oggetto, sembra che le superfici delle colonne, situate all'interno dell'area di vendita, non siano state conteggiate nel totale della superficie di vendita, come invece prescrive il citato comma 2 dell'art. 15, quando recita che l'area di vendita di un esercizio commerciale è **l'area coperta, interamente** delimitata dai muri e al netto degli stessi.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 26.06 .2014
Protocollo 7461/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere per l'insediamento di commercio all'ingrosso e relativo spaccio al minuto in area a destinazione produttiva.

In riferimento alla nota di pari oggetto pervenuta il 10 giugno, ns. prot. n. 6723/DB1607, si comunica quanto segue:

considerato che il PRGC consente l'insediamento, tra le attività complementari, di quella relativa al commercio all'ingrosso e che gli esercizi di vicinato, ai sensi dell'art. 24 comma 2 punto 1, "sono consentiti anche esternamente agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali...." è possibile realizzare, nell'ipotesi in oggetto, anche un esercizio di vicinato, purchè esso rimanga nei limiti della superficie di vendita di mq 250 e sia separato dall'area in cui si svolge l'attività di commercio all'ingrosso. In relazione, invece, alla merceologia trattata, è fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria.

Inoltre, giova ricordare che, l'art. 5 comma 6 della LR n. 28/99 modificato dall'art. 3 della LR n. 15/2012, recita: "nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività".

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 28.04 .2014
Protocollo 4855 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: oneri aggiuntivi - Quesito.

In riferimento alla nota del 21/03/2014 inerente, tra l'altro, alcuni chiarimenti in merito al pagamento degli oneri aggiuntivi, si comunica quanto segue:

1. Il pagamento dei suddetti oneri è stato introdotto con la LR n. 37/2003 che modifica l'art. 3 comma 2 della LR 28/99.
Come giustamente rilevato nella sopra citata nota, le disposizioni attuative relative al pagamento degli oneri per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, è stato previsto, in via sperimentale, dalla DGR n. 21-4844/2006 . La sperimentazione è stata prorogata con DCR 30-12297 del 5/10/2009 fino alla fine di dicembre del 2010.
Attualmente la materia degli oneri aggiuntivi è regolata dall'art. 3 comma 3 bis della LR 28/99 così modificato dall'art. 2 comma 2 della LR 13/2011. In attesa che venga emanata la deliberazione definitiva che approvi le modalità ed i criteri relativi al pagamento degli oneri aggiuntivi per le grandi strutture di vendita, si continua ad applicare la DGR n. 21-4844/2006.
2. Per quanto riguarda, invece, il secondo punto della richiesta, confermo che gli ampliamenti cui all'art. 15 comma 7 lett. b) DCR 191/2012 non sono soggetti al pagamento degli oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della DGR 21-4844/2006.
3. Circa l'ampliamento di un centro commerciale in applicazione del comma 7 lett. b), confermo ugualmente quanto riportato nella vs nota inviata il 21 marzo.
4. Infine, con riferimento alle tipologie di strutture distributive, come avuto modo di accennare tramite l'e-mail trasmessa il 10 u.s., la normativa richiamata nell'ultima parte della lett. b) del sopra citato comma 7 ribadisce "l'obbligo di non modificare la tipologie di struttura distributiva di cui all'art. 8", ovvero le diverse M-SA1-2-3, M-SE1- 2.., G-SE1-2-3.., G-CC1, G-CC2 ecc.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.03.2014
Protocollo 3001/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere per il rilascio di autorizzazione amministrativa per medie strutture di vendita in addensamento A4, ai sensi dell'art. 16 della DCR n. 191/2012. Risposta.

In riferimento alla nota in oggetto, ns. prot. n. 2288/DB1607 del 28/02/2014, si comunica quanto segue:

1) in merito all'applicazione dell'art. 16 per le istanze di autorizzazione per medie strutture di vendita nei casi diversi dalle compatibilità di cui all'art. 17, si comunica che l'art. 16 comma 1 della DCR n. 191-43016, che da ultimo ha modificato la DCR 563/99, recita **“il contrasto con l'utilità sociale è determinato valutando, per le medie e grandi strutture di vendita, le esternalità negative..... I criteri di valutazione delle esternalità negative sono quelli definiti con deliberazione della Giunta regionale. I comuni con proprio atto integrano i criteri di cui all'articolo 8 del d.lgs. 114/1998 in conformità dei contenuti definiti con tale deliberazione della Giunta regionale”**.

Dal lettura del suddetto comma, si può dedurre che:

- La normativa regionale prevede l'applicazione dell'art. 16 anche per le medie strutture di vendita;
- Le esternalità negative **sono definite dal comune con proprio atto di integrazione ai criteri ex art. 8 del D-lgs 114/98**, sulla base della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi.

Forse, tale procedura è stata giudicata, da parte di comuni, troppo complessa; tant'è che, ad oggi, non si è a conoscenza di rilascio di autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 16 della DCR 563/99 smi.

Per la verità, molto probabilmente, la modifica della tabella di compatibilità, attraverso la procedura di modifica dei criteri commerciali, rimane quella più praticabile e meno incerta.

2) Infine, ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali è sufficiente che siano approvati, da parte del Comune, i “Criteri commerciali ex art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 114/98” e attribuito la destinazione commerciale al lotto oggetto dell'intervento.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemontecommercio@regione.piemonte.it

Data 10.09.2014

Protocollo 10107 /DB1607

Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito all'insediamento di una media struttura di superficie di vendita superiore a mq. 1800 all'interno di una L1, in riferimento all'art. 16 c. 2 della DCR 191/2012. Risposta.

In riferimento alla nota del 4/08/2014 prot. n. 38470 pervenuta agli uffici scrivente in data 5 agosto 2014 prot. n. 9070/DB1607 si comunica quanto segue:

Premesso che l'art. 17 c. 2 della deliberazione in oggetto recita:

“La compatibilità territoriale dello sviluppo delinea il modello di rete commerciale regionale, è in sintonia con l'utilità sociale, è funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012 e consente la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti delle norme comunitarie, nazionali e della presente normativa. Essa non costituisce limitazione inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio dei titoli edilizi relativi agli insediamenti commerciali nel rispetto di quanto espressamente previsto all'articolo 16, comma 1”;

e inoltre, il comma 1 dell'art. 16 recita:

“L'apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 41 della Costituzione e nella l. 287/1990, nel d.lgs. 59/2010, nel d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e nel d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012. E' considerata coerente con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti previsti dalla presente normativa...”.

Tenuto conto di quanto previsto dalla citata normativa e dal disposto della DCC n. 42 del 20/04/2012 e n. 169 del 19/12/2012 di approvazione e modifica dei criteri ex art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 114/98 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, nulla osta all'insediamento della media struttura in oggetto.

In relazione, in fine, al comma 2 dell'art. 16 che recita:

*“Le domande di autorizzazione relative ad esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 1.800, **salvo diversa prescrizione comunale**, devono essere corredate da idonei studi di impatto economico e ambientale”*, il legislatore regionale ha inteso lasciare piena autonomia ai comuni se richiedere o meno la relazione di impatto economico e ambientale.

Diverso, invece, il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 26 della sopra citata deliberazione regionale che recita:

“....negli addensamenti commerciali A.1., A.2., A.3., A.4. e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) la valutazione di impatto sulla viabilità deve essere effettuata per superfici di vendita superiori a mq. 1.800”, ove è previsto l’obbligo della relazione sulla viabilità per gli esercizi commerciali di cui all’oggetto.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 03.11.2014
Protocollo 12673 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: apertura nuova media struttura di vendita – Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta via mail in data 7 ottobre 2014 prot. n. 11465/DB1607, si specifica quanto segue:

premesso che la L.R. n. 28 del 12/11/1999 smi recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” recita all’art. 1 (Principi e Finalità) commi:

“1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), con la presente legge stabilisce le disposizioni generali per l’esercizio dell’attività commerciale e gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento delle attività del comparto.”

*2. La presente disciplina si fonda sul principio della libertà dell’iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 59/2010 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), secondo le quali **le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata possono essere poste, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza**”* inoltre

l’art. 16 comma 1 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 recante “Indirizzi Generali E Criteri Di Programmazione Urbanistica Per L’insediamento Del Commercio Al Dettaglio In Sede Fissa, In Attuazione Del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 114” recita:

“L’apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell’articolo 41 della Costituzione e nella l. 287/1990, nel d.lgs. 59/2010, nel d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e nel d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012. E’ considerata coerente con l’utilità sociale e funzionale al conseguimento dell’obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti previsti dalla presente normativa”.

Si è voluto citare la suddetta normativa per sottolineare il fatto che, non solo non esistono norme volte ad impedire l’attivazione dell’esercizio commerciale cui all’oggetto, ma al contrario tutta la legislazione, a partire dall’art. 41 della Costituzione e a seguire quella europea, nazionale e regionale è improntata alla salvaguardia e tutela dell’iniziativa privata.

In ogni caso, negare un diritto soggettivo, come nel caso in esame, sarebbe alquanto difficile, poiché non esistono motivazioni diverse da quelle indicate nella normativa citata.

Inoltre, un tale diniego portato eventualmente innanzi alla Giustizia Amministrativa avrebbe senz'altro esito positivo, in considerazione delle sentenze degli ultimi anni volte a tutelare l'iniziativa dei privati.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 13.10.2014
Protocollo 11716/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito al trasferimento di sede di una media struttura mista M-SAM2 - art. 15 comma 13 della DCR n. 191/2012. Risposta.

In merito alla nota pervenuta tramite e-mail in data 30 settembre 2014 (ns. prot. n. 1121/DB1607 del 30/09/2014), si comunica quanto segue:

la normativa che regola il trasferimento di sede degli esercizi commerciali è l'art. 15 comma 13 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

*"13. Il trasferimento di sede degli esercizi commerciali **attivi ed operanti** è disciplinato come segue:*

*a) medie strutture e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali: soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990, in conformità degli articoli 23, 24, 25 e 26, qualora avvenga **nell'ambito del medesimo comune e nell'ambito del medesimo addensamento commerciale**, della medesima localizzazione urbana ed urbano-periferica non addensata, così come definite agli articoli 12, 13 e 14;*

*b) medie strutture di vendita, compresi i centri commerciali: soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990, in conformità degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, qualora avvenga nell'ambito del medesimo comune **da localizzazioni urbano-periferiche non addensate**, di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), **ad addensamenti commerciali urbani**, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), lettera b), lettera c) e lettera d) e all'articolo 30, e/o **localizzazioni urbane non addensate**, di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a) e all'articolo 30;*

c)

d) in tutti gli altri casi non previsti alle lettere a), b) e c), soggetto a nuova autorizzazione nel rispetto delle norme del presente provvedimento.

Dal dispositivo della suddetta normativa si desume che, il trasferimento di sede di una media struttura è possibile soltanto alle seguenti condizioni:

7. l'esercizio commerciale sia **attivo ed operante**;
8. il trasferimento avvenga nell'ambito dello stesso comune e nel medesimo addensamento e/o localizzazione, nel rispetto in tal caso degli art. 23, 24, 25 e 26; oppure sempre nell'ambito dello stesso comune da una localizzazione L2 ad altra localizzazione o addensamento, nel rispetto degli art. 23, 24, 25, 26, 27 e 30;
9. negli altri casi è soggetto a nuova autorizzazione nel rispetto di tutta la normativa.

Dal contenuto della nota inviata in data 30 settembre, si può desumere che si tratti di una autorizzazione momentaneamente sospesa fino ad aprile del 2015, inserita all'interno di un addensamento e, pertanto, non rientri nella fattispecie di cui sopra, perché **non è operante** e nell'ipotesi si trovi all'interno di un addensamento o localizzazione L1 è soggetta a nuova autorizzazione, ai sensi della lett. d) sopra citata.

In conclusione, sia per il fatto che tale ipotesi di trasferimento non rientra nelle fattispecie normate dall'art. 15, sia perché si tratta di un'autorizzazione sospesa, il trasferimento della media M-SAM2 di cui sopra è soggetta ad autorizzazione nel rispetto di tutta la normativa della DCR n. 191/2012, come fosse, quindi, una nuova istanza.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 10.09.2014
Protocollo 10108 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito al rilascio di autorizzazione per ampliamento di una media struttura alimentare all'interno di una L2. Risposta.

In riferimento alla nota del 5/08/2014 prot. n. 5320 pervenuta agli uffici scrivente in data 12 agosto 2014 prot. n. 9323/DB1607 si comunica quanto segue:

La normativa a cui deve farsi riferimento, per l'ampliamento di cui all'oggetto, è l'art. 15 comma 7 lett. a) della DCR n. 191-43016 del 20/011/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

"7. Gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, sono soggetti:

a) ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26, e 27, entro il limite massimo del 50 per cento, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, della superficie di vendita originaria autorizzata, da realizzarsi nei limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata all'atto del rilascio della originale autorizzazione commerciale, o di quella risultante a seguito di ampliamenti della superficie di vendita autorizzati in vigore della l. 426/1971 e del presente provvedimento nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, o incrementata fino ad un massimo del 10 per cento, fatto salvo quanto prescritto al comma 6. Nel caso dei centri commerciali".

Dalla suddetta normativa è possibile desumere che l'ampliamento della media struttura in oggetto da mq. 460 a mq. 569 rientra nella fattispecie sopra citata, essendo pari a mq. 109 e quindi entro il limite del 50% dell'originaria superficie di vendita, con l'esclusivo rispetto degli art. 25 (parcheggi), 26 (viabilità) e 27 (ambiente) della DGR 191/2012.

E' pertanto ininfluenza, per la fattispecie di cui all'oggetto, ciò che è stabilito nella tabella di compatibilità territoriale approvata con DCC n. 5/2012, perché la normativa regionale non prevede il rispetto della compatibilità territoriale per gli ampliamenti disciplinati dall'art. 15 comma 7 lett. a) della deliberazione sopra citata.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 23.07.2014
Protocollo 8652 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito alla ridefinizione di un centro commerciale - art. 15 comma 10 della DCR n. 191/2012. Risposta.

In merito alla nota pervenuta tramite PEC in data 11 luglio 2014 (ns. prot. n. 8063/DB1607 del 11/07/2014), si comunica quanto segue:

La normativa che regola la ridefinizione di un centro commerciale è l'art. 15 comma 10 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

“10. La ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita, è disciplinata come segue:

- a) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, gli accorpamenti delle autorizzazioni originarie attive ed operanti che compongono il centro commerciale, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata;*
- b) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, le scomposizioni di autorizzazioni originarie che diano origine a grandi e medie strutture di vendita, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata;*
- c) sono soggetti ad autorizzazione, nel rispetto inderogabile della presente normativa, in tutti gli altri casi”.*

Dal dispositivo della suddetta normativa è possibile desumere che, l'accorpamento di tre esercizi di vicinato in una media struttura di vendita, ipotizzato nella nota di cui sopra, è possibile soltanto alle seguenti condizioni:

- 1 le autorizzazioni da accorpare devono essere originarie;
- 2 devono essere attive ed operanti;
- 3 non deve essere aumentata la superficie di vendita del centro commerciale né la sua composizione merceologica.

A tali condizioni, l'autorizzazione è rilasciabile con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27 della deliberazione in oggetto.

Qualora, invece, come sembrerebbe dalla nota sopra citata, le autorizzazioni degli esercizi commerciali coinvolti nell'accorpamento non fossero originarie oppure gli esercizi medesimi non fossero attivi ed operanti, la ridefinizione del centro commerciale in oggetto sarebbe ugualmente possibile ai sensi della lett c) del medesimo comma 10, nel rispetto, però, di tutta la normativa.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 07.07.2014
Protocollo 7796 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 15 comma 17 della DCR n. 563/99 smi. Risposta.

In riferimento alla nota del 30/06/2014 pervenuta agli uffici scrivente in data 1/7/2014 prot. n. 7556/DB1607 si comunica quanto segue:

La normativa a cui si fa riferimento è l'art. 15 comma 17 della DCR n. 191-43016 del 20/011/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

“L'attività di vendita esercitata in area privata, anche mediante l'utilizzo di strutture mobili sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi delle gallerie dei centri commerciali destinati al transito dei consumatori, è soggetta a SCIA senza asseverazione al comune nel quale ha sede la media o la grande struttura di vendita di riferimento, nella quale l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;*
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie destinate all'attività;*
- c) il titolo di occupazione dell'area necessaria allo svolgimento dell'attività;*
- d) che l'attività, nel caso in cui si svolga sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita, è esercitata fuori dalle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio, di cui all'articolo 25, della media o grande struttura di riferimento;*
- e) di aver rispettato le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché quelle relative alla destinazione d'uso del territorio, che, nel caso specifico, è compatibile con l'esercizio del commercio al dettaglio”.*

Dal dispositivo della suddetta normativa è possibile desumere che gli unici vincoli che il legislatore regionale pone per l'attività di vendita in area privata sono quelli di cui alla lett. e): ovvero il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e della destinazione d'uso del territorio, che nel caso in esame, è compatibile con l'esercizio del commercio al dettaglio, Naturalmente nella SCIA, trasmessa al comune sede della struttura di vendita di riferimento, devono essere indicate le informazioni richieste alle lett. a), b), e c) del medesimo articolo.

Si sottolinea il fatto che, con il comma 17 dell'art. 15, il legislatore regionale ha voluto normalizzare/legalizzare un'attività di vendita per lo più occasionale, svolta anche mediante l'utilizzo di strutture mobili ed è per tale motivo che non ha previsto troppi vincoli.

Tuttavia, poiché la normativa suddetta non vieta espressamente la vendita in via permanente, questa può essere anche consentita.

Da sottolineare il fatto che, in tale ipotesi, si creerebbe però una disparità di trattamento con gli altri operatori commerciali e, di certo, le rispettive organizzazioni di categoria non potrebbero che esprimere, a vari livelli, il proprio dissenso.

In relazione, infine, alla richiesta se tale vendita debba essere “ricavata” all’interno della superficie di vendita autorizzata del centro commerciale o tramite una ridefinizione della composizione interna della stessa, la risposta non può che essere negativa, in quanto il comma sopra menzionata parla di “attività di vendita... sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita

o negli spazi delle gallerie dei centri commerciali destinati al transito dei consumatori” cha, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della DCR n. 191/2012 che recita “..... la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi”, si evince che non costituiscono “superficie di vendita”.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.04.2014
Protocollo 4637/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito all'art. 15 comma 7 lett.a) della DCR n. 563-13414/1999 come modificato con 191-43016/2012. Risposta.

Con nota pervenuta a questi uffici in data 6/03/2014 prot. n. 2566/DB1607, codesta Associazione ha richiesto un parere in merito all'applicazione dell'art. 15, comma 7 della DCR n. 563-13414/1999 come modificato con 191-43016/2012, relativo agli ampliamenti delle strutture commerciali entro il limite massimo del 50% della superficie di vendita originaria.

Al fine di pervenire ad una applicazione/interpretazione corretta dell'articolo sopra citato, è necessario, preliminarmente, esaminare quali siano state le motivazioni e gli obiettivi che hanno indotto l'Amministrazione regionale a modificare la normativa inerente la programmazione commerciale, ed in particolare l'art. 15 che regola le "Nuove aperture, trasferimenti, variazioni della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali".

Infatti, la materia del commercio, in specie nell'ultimo quinquennio, è stata significativamente interessata, oltre che da una profonda crisi di crescita causata dalla sistematica crisi economica che ha coinvolto l'area comunitaria, anche dai processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative che, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010, hanno trovato ulteriore conferma e sviluppo nei ripetuti interventi legislativi a partire dal D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, fino al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

In particolare, gli sviluppi normativi che ne sono seguiti in attuazione delle competenze legislative attribuite allo stato ai sensi dell'art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, hanno profondamente inciso sull'assetto normativo regionale previgente e, nello specifico, rispetto alla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio delle attività economiche di commercio nelle sue varie forme.

Giova d'altro canto ricordare che, gli interventi normativi suddetti, se, da un lato enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Tale situazione normativa nazionale ha imposto conseguentemente un diverso approccio alla rilettura sistematica degli "Indirizzi e criteri di programmazione del commercio in sede fissa" vigenti, proponendo integrazioni e modifiche che tenessero conto degli effetti indotti dal contesto

legislativo nazionale in rapida evoluzione. Tale rilettura, oltre a tenere conto degli aspetti legislativi approvati nel contesto nazionale, si è incentrata ovviamente sull'analisi degli effetti economici e strutturali del sistema commercio che sono stati prodotti dagli "Indirizzi e Criteri" vigenti oltre che dal contesto economico degli ultimi anni.

Alla luce dei principi sopra richiamati ed in applicazione del principio interpretativo di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile per il quale *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"*, si esprime l'interpretazione dell'ufficio scrivente, in merito all'art. 15 comma 7 in oggetto ed, in particolare, se la fattispecie di cui alla lettera a) della citata disposizione per la quale *"Gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, sono soggetti:*

a) ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26, e 27, entro il limite massimo del 50 per cento, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, della superficie di vendita originaria autorizzata, da realizzarsi nei limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata all'atto del rilascio della originale autorizzazione commerciale, o di quella risultante a seguito di ampliamenti della superficie di vendita autorizzati in vigore della l. 426/1971 e del presente provvedimento nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831...", si configuri anche in relazione ai titoli commerciali rilasciati sulla base della DCR 191...(intervenuta, in ultimo, a modificare la DCR 563...), similmente alla fattispecie di cui alla lett. b), oppure se la stessa possa configurarsi solo con riguardo ai titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore della medesima deliberazione.

In proposito, tenuto conto della lettera della norma, si ritiene che la formulazione *"Gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26, e 27, **entro il limite massimo del 50 per cento, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, della superficie di vendita originaria autorizzata**"*, debba intendersi nel senso che tutte le "autorizzazioni commerciali originarie" hanno la facoltà di ampliare a seguito di procedura semplificata, quindi anche quelle rilasciate in vigore delle ultime modifiche intervenute nella DCR 563-13414/1999 ad opera della DCR 191-43016 del 20/11/2012.

Peraltro l'ampliamento della superficie di vendita di cui alla lettera a) è realizzabile entro il limite della superficie lorda di pavimento e, più nello specifico:

1. **in caso di rilascio originario**: entro i limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata al rilascio, in qualunque tempo, dell'originaria autorizzazione commerciale. Di rilascio originario si può parlare in riferimento a qualunque tempo, avendo quale riferimento la normativa del momento: vigente la DCR n. 59-10831 del 24/03/2006 era originario tutto ciò che non era oggetto di autorizzazione "dovuta" (es. ampliamenti oltre il 20%), ora, vigente la DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, è ad es., originaria un'autorizzazione per ampliamento della superficie di vendita ai sensi della lett. c). Per concludere, quindi, ogni qualvolta sia in presenza di "autorizzazione originaria", la SLP di riferimento è quella autorizzata al momento di tale autorizzazione;
2. *"entro la SLP risultante a seguito di ampliamenti della superficie di vendita autorizzati in vigore della l. 426/1971 e del presente provvedimento nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831"*: **sicuramente** questa formulazione di rinvio statico, consente l'applicazione della lett. a) anche ai casi di ampliamento che, secondo le normative previgenti alla attuale, non costituivano autorizzazione originaria. Il legislatore regionale ha sentito il bisogno di comprendere, insieme alle autorizzazioni originarie, in ogni tempo generatesi, **anche tutti i casi di ampliamento** che, secondo le varie normative previgenti alla attuale non configuravano autorizzazione originaria.

Per completezza e maggior chiarezza espositiva, si ritiene opportuno, in fine, fornire alcune indicazioni sulla definizione di “superficie lorda di pavimento”, agli effetti dell’applicazione della disposizione oggetto del presente quesito, nel senso di ritenere tale, per uniformità di definizione, la SLP oggetto della disposizione di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) della DGR n. 21-4844 del 11/12/2006, in relazione al computo degli oneri aggiuntivi di cui all’art. 3 comma 3bis della LR 28/99.

Si tratta, più nello specifico “della superficie riferita alla superficie di vendita e quella riferita alle attività paracommerciali e di servizio, come ad es. magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, pubblici esercizi e di somministrazione; sono invece esclusi le sala cinematografiche, le palestre e le sale da gioco”.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 04.04.2014
Protocollo 4016/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito a trasferimento di un esercizio di vicinato all'interno dello stesso centro commerciale.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti del 22/03/2014, pervenuta con nota del 24 marzo ns. prot. n. 3288/DB1607, si ritiene, secondo quanto già anticipato telefonicamente, che l'istituto giuridicamente più appropriato per il trasferimento dell'esercizio di vicinato all'interno del medesimo centro commerciale ex L. 426/71 sia la SCIA, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. a) della DCR 563/99 smi, in conformità degli articoli 23, 24, 25 e 26.

Infatti, con il trasferimento di cui all'oggetto, non viene modificato nessun dato relativo al centro commerciale nel suo complesso, se non la mera ubicazione del locale commerciale all'interno dello stesso centro, ma l'autorizzazione dell'esercizio, la superficie ecc. rimangono invariate.

Pertanto, alla luce anche dei vari processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010 e le successive leggi di conversione dei relativi decreti legge degli anni 2011-2012 e 2013, è maggiormente consono l'istituto di SCIA sopra citato, al trasferimento in oggetto.

Infine, con riferimento alla precedente risposta inviata al Comune di XXX l'8/03/2013 ed allegata alla vs nota del 22 marzo, che prevedeva l'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo esercizio di vicinato, si precisa che in tal caso, trattandosi di nuova autorizzazione e non di trasferimento, si è optato per l'istituto giuridico autorizzativo, perché ritenuto più idoneo, in quanto soltanto nella normativa regionale attuativa del D.Lgs n. 114/98, la superficie dei centri commerciali è assegnata inequivocabilmente ad ogni tipologia distributiva, mentre la precedente normativa era basata in specie sulle tabelle merceologiche.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.03.2014
Protocollo 3142 /DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere per il rilascio di autorizzazione amministrativa in centro commerciale. Risposta.

In riferimento alla nota di pari oggetto del 13 u.s. e alla conversazione telefonica intercorsa, si comunica che la normativa di riferimento è la seguente:

- 1) art. 4 comma 2 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, che recita *“Riguardo ai centri commerciali, la domanda di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, può essere presentata anche da un soggetto promotore che, ai soli fini della presentazione della stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 114/98. Prima del rilascio dell'autorizzazione, è possibile sostituire il richiedente originario con altri che possiedano i requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. Tale fattispecie non costituisce caso di subingresso”*;
- 2) art. 15 comma 2 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, che da ultimo ha modificato la DCR 563/99 che recita: *“le autorizzazioni per l'attivazione di esercizi commerciali possono essere rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall'originario titolare (subingresso) solo quando egli produca il contratto in base al quale ha acquisito la disponibilità dei locali, con incorporato il diritto all'autorizzazione”*.

Dal combinato disposto degli articoli sopra citati, si desume la possibilità, in riferimento ai centri commerciali, che le richieste per nuove aperture, trasferimenti di sede ecc., in pratica ogni fattispecie giuridica che possa riguardare una struttura commerciale, possono essere fatte da un “soggetto promotore”. Prima del rilascio dell'autorizzazione, è possibile sostituire il richiedente originario, ovvero il promotore, con altri soggetti, e ciò non costituisce subingresso.

Dello stesso tenore è quanto contenuto nell'art. 15 comma 2 della DCR n. 191/2012, allorquando dispone che le autorizzazioni amministrative possono essere rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall'originario titolare (in tal caso di tratta di subingresso), solo se dimostra la disponibilità dei locali commerciali con apposito contratto privatistico.

Pertanto, si può dedurre che un promotore di un centro commerciale, prima del rilascio delle singole autorizzazioni amministrative, facenti parte del centro stesso, può chiedere al Comune che le medesime siano intestate ad altri soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98.

Se, invece, le singole autorizzazioni sono state già rilasciate al soggetto promotore o ad altro soggetto originario, possono essere rilasciate solo autorizzazioni per **subingresso**.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.03.2014
Protocollo 3003/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere per ampliamento superficie di vendita ai sensi dell'art. 15 comma 7 lett.b) della DCR n. 563/99 smi. Risposta.

In merito alla nota pervenuta via mail in data 22 gennaio 2014 (ns. prot. n. 750/DB1607 del 22/01/2014), si comunica quanto segue:

La normativa a cui si fa riferimento è l'art. 15 comma 7 lett. b) della DCR n. 191-43016 del 20/011/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

“a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, entro il limite massimo di mq 400 e comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, fatto salvo quanto prescritto al comma 6. Nel caso di centri commerciali, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e grande struttura di vendita che li compone, comunque senza superare il limite massimo del 20 per cento della superficie originaria del centro commerciale e fermo restando l'obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva di cui all'articolo 8”.

Dal dispositivo della suddetta normativa è possibile desumere che gli unici vincoli che il legislatore regionale pone per gli ampliamenti di cui all'oggetto sono:

- 1) il limite massimo dei 400 mq.;
- 2) il limite del 20% della superficie di vendita originaria;
- 3) il passaggio da media a grande di una struttura di vendita, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 15.

Non vengono, quindi, indicate ulteriori restrizioni nel caso in esame anche alla luce della prassi giurisprudenziale, che adotta il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, per cui non è possibile porre limitazioni all'iniziativa privata, se ciò non è espressamente previsto dalla normativa.

Pertanto, è perciò evidente che, trattandosi di un'autorizzazione preesistente attiva ed operante, l'ampliamento della media struttura in oggetto è da considerarsi fisiologico e non è soggetto, tra l'altro, alla tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.03.2014
Protocollo 3004/DB1607
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 15 comma 17 della DCR n. 563/99 smi. Risposta.

In riferimento alla nota del 27/02/2014 prot. n. 1.106 pervenuta agli uffici scrivente in data 28 febbraio 2014 prot. n. 2291/DB1607 si comunica quanto segue:

La normativa a cui si fa riferimento è l'art. 15 comma 17 della DCR n. 191-43016 del 20/011/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/1999, che recita:

“L'attività di vendita esercitata in area privata, anche mediante l'utilizzo di strutture mobili sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi delle gallerie dei centri commerciali destinati al transito dei consumatori, è soggetta a SCIA senza asseverazione al comune nel quale ha sede la media o la grande struttura di vendita di riferimento, nella quale l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;*
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie destinate all'attività;*
- c) il titolo di occupazione dell'area necessaria allo svolgimento dell'attività;*
- d) che l'attività, nel caso in cui si svolga sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita, è esercitata fuori dalle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio, di cui all'articolo 25, della media o grande struttura di riferimento;*
- e) di aver rispettato le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché quelle relative alla destinazione d'uso del territorio, che, nel caso specifico, è compatibile con l'esercizio del commercio al dettaglio”.*

Dal dispositivo della suddetta normativa è possibile desumere che gli unici vincoli che il legislatore regionale pone per l'attività di vendita in area privata sono quelli di cui alla lett. e): ovvero il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e della destinazione d'uso del territorio, che nel caso in esame, è compatibile con l'esercizio del commercio al dettaglio, Naturalmente nella SCIA, trasmessa al comune sede della struttura di vendita di riferimento, devono essere indicate le informazioni richieste alle lett. a), b), e c) del medesimo articolo.

Si sottolinea anche il fatto che, con il comma 17 dell'art. 15, il legislatore regionale ha voluto normalizzare/legalizzare un'attività di vendita per lo più occasionale, svolta anche mediante l'utilizzo di strutture mobili ed è per tale motivo che non ha previsto troppi vincoli.

Non vengono, quindi, indicate ulteriori restrizioni nel caso in esame anche alla luce della prassi giurisprudenziale, che adotta il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, per cui non è possibile porre limitazioni all'iniziativa privata, se ciò non è espressamente previsto dalla normativa.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 07.04. 2014
Protocollo 4069 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: adempimenti normativi per la cessazione di esercizio di commercio di vicinato. Integrazione a precedente riscontro a richiesta di chiarimenti.

Con nota n. 1679/DB1607 del 17.2.2014 gli uffici scriventi hanno dato riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota in data 28 gennaio 2014 – ns. prot. n. 991 del 28 gennaio 2014 – con la quale codesto Comune aveva richiesto un parere in merito a:

1. quale sia il regime giuridico previsto dalla normativa vigente per la cessazione di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato, se SCIA o comunicazione;
2. quale sia il termine di scadenza entro cui effettuare la SCIA/comunicazione di cessazione, in relazione all'applicazione delle sanzioni di legge.

In particolare, con specifico riferimento al secondo quesito (se la notizia della cessazione di un esercizio di vicinato, sia essa comunicazione o SCIA, debba essere previa o quantomeno contestuale all'evento della cessazione o possa essere successiva), nel suddetto parere è stato ritenuto che *“la notizia della cessazione non possa essere che preventiva o quantomeno contestuale all'evento della cessazione, se non altro in relazione all'applicazione della norma sanzionatoria dell'art. 22 c. 3 del d.lgs. 114/1998 che recita: “ Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da....a....”*

Se infatti all'operatore fosse concesso di comunicare successivamente la notizia, si porrebbe anzitutto la questione, non risolta a livello normativo, del termine finale entro il quale adempiere, e, conseguentemente, in assenza di detto termine, non sarebbe possibile l'applicazione della sanzione di legge senza creare spazi di eccessiva discrezionalità con violazione del principio di imparzialità nell'azione amministrativa”

Peraltro, poiché la stessa questione era stata sottoposta all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico in occasione dei tavoli di lavoro interistituzionali costituitisi fra regioni e Ministero presso gli uffici ministeriali per l'esame congiunto delle criticità del comparto commerciale, lo stesso MISE ha espresso sul punto il proprio parere con risoluzione n. 45718 del 19 marzo u.s. che si allega alla presente per opportuna conoscenza.

Tale parere esprime un orientamento difforme rispetto al parere regionale, nel senso di ritenere che la comunicazione di cessazione non debba essere preventiva o contestuale all'evento ma possa essere effettuata anche successivamente entro il termine “previsto per l'inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo presso le CCIAA competenti per territorio”.

Tenuto conto che la questione controversa attiene all'applicazione di una normativa statale, si prega di voler senz'altro tenere conto degli intervenuti orientamenti del Ministero, in quanto espressione di un parere reso per competenza.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 15.07.2014
Protocollo 81561/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: affidamento in gestione di reparto in esercizio di vicinato. Applicabilità dell'art. 5, c. 5 della L.R. 28/1999 e s.m.i.. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 7 luglio 2014 – ns. protocollo n. 7555 – codesto Comune ha richiesto un parere circa l'applicabilità agli esercizi di vicinato della disposizione di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. 28/99 e s.m.i. per la quale *“Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/98, purché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattuale convenuta”*.

La citata disposizione regionale infatti, nel prevedere la possibilità di affido di reparto per il titolare di autorizzazione, sembrerebbe riferirsi alle medie e grandi strutture di vendita, soggette ad autorizzazione, escludendo invece gli esercizi di vicinato, soggette invece a SCIA.

Se è ben vero che la formulazione letterale della norma sembrerebbe condurre a rispondere negativamente al quesito proposto, un'interpretazione sistematica ed evolutiva, imprescindibile nell'attuale contesto normativo di marcata liberalizzazione delle attività economiche, impone di riconsiderare attentamente la corretta portata applicativa della norma stessa.

I processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.lgs. n. 59/2010 e le successive leggi di conversione dei relativi decreti legge degli anni 2011-2012 e 2013, adottati in attuazione delle competenze legislative attribuite allo stato ai sensi dell'art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, hanno profondamente inciso sull'assetto normativo rispetto alla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio delle attività economiche di commercio nelle sue varie forme.

Giova d'altro canto ricordare che gli interventi normativi suddetti, se, da un lato, enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli, solo nei casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la salute, tutela dei lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare dei principi di:

NECESSITA' che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate.

PROPORZIONALITA' per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

Infine le disposizioni che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

Ed è proprio, in particolare, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, coniugati con il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, che deve essere contestualizzata la lettura della disposizione regionale di cui trattasi, che, se letteralmente applicata, imporrebbe agli esercizi di vicinato un vincolo difficilmente giustificabile alla luce dei principi predetti.

Nel caso specifico si deve pertanto concludere che la possibilità di organizzare un esercizio commerciale in reparti e di utilizzare l'affido di reparto in relazione ai prodotti trattati, secondo gli accordi contrattuali stipulati tra le parti, debba essere consentita anche al titolare di esercizio di vicinato.

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 31.12 2014
Protocollo 1070 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Commercio e servizi – Quesito relativo alle cassette dell’acqua.

Con nota ns. prot. 325/A19050 del 16 dicembre 2014 codesto Comune di XXX ha sottoposto all’attenzione di questi uffici il caso delle “Cassette dell’Acqua”, installate sul territorio comunale dalla Smat o da altri gestori privati per conto di società pubbliche partecipate, per l’erogazione di acqua naturale gratuita ed acqua frizzante dietro corrispettivo di 5 centesimi al litro.

In proposito viene richiesto se tale attività sia configurabile come attività di commercio o attenga all’ambito dei servizi.

Si rammenta preliminarmente che l’attività di commercio al dettaglio è definita dall’art. 4 del d.lgs 114/1998 come l’attività “*svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, sua aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale*”.

D’altro canto, secondo l’art. 1470 del codice civile, la vendita è “*il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo*”.

Tenuto conto che, nel caso prospettato, l’elemento costitutivo del contratto di vendita dato dal corrispettivo del prezzo non sussiste, stante la gratuità della distribuzione di acqua naturale o presenta natura meramente simbolica (5 cent al litro per l’acqua gassata), si ritiene che l’attività debba più propriamente essere considerata come attività di servizio.

Del resto la promozione e la distribuzione di acqua depurata, gassata e refrigerata, al fine di evitare un consumo eccessivo di plastica con relativa diminuzione di inquinamento e spese di smaltimento della stessa, risponde ad un preciso obiettivo delle politiche pubbliche; in tale contesto si inquadrano le apposite convenzioni tra i Comuni e gli enti gestori i quali si impegnano a garantire la salubrità e i controlli quotidiani presso i centri di produzione, di trattamento e rete distributiva.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.06. 2014
Protocollo 7030 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: vendite promozionali. Divieto di svolgimento nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi di fine stagione.

In relazione alla sua richiesta di conoscere se i prodotti di profumeria e cura della persona siano o meno soggetti a divieto di vendita promozionale nei trenta giorni precedenti la data di inizio dei saldi di fine stagione, si precisa quanto segue.

Al sensi dell'art. 14 bis della legge regionale 28/1999 e s.m.i. (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) *“Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*.

Tale divieto opera pertanto con esclusivo riferimento ai prodotti di moda suscettibili di rapido deprezzamento, comunemente oggetto di “saldi”.

Rispetto al caso specifico si ritiene che i generi di profumeria e cura della persona non rientrino, almeno in generale, in tale categoria di prodotti: pertanto la relativa vendita promozionale non è da ritenere soggetta a limitazione alcuna. Resta inteso che gli stessi prodotti non saranno suscettibili di vendita di fine stagione, per evidenti ragioni di coerenza logica oltre che giuridica.

La normativa regionale non prevede l'obbligo di comunicazione per le vendite promozionali, a meno che ciò non sia previsto dai regolamenti comunali ai sensi dell'art. 15, c.1 della L.R. 28/1999 per il quale *“ I Comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore”*.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 04.04.2014
Protocollo 4027 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: insediabilità in un complesso produttivo di un'attività di commercio elettronico e per corrispondenza. Riscontro a parere.

Con nota in data 18 marzo 2014 – ns. prot. n. 3122/2014 – è stato richiesto agli uffici scriventi un parere sulla possibilità di insediare in un sito produttivo – complesso produttivo denominato polo integrato di sviluppo – del Comune di XXX, un'attività commerciale di vendita per corrispondenza, su catalogo e tramite internet, di materiale di tipo scientifico e didattico, e, più in generale inerente all'informazione scolastica.

Tale attività, ascrivibile secondo l'art. 4, c. 1 lett. h) del d.lgs. 114/1998 e s.m.i., alle forme speciali di vendita al dettaglio, verrebbe svolta in modo esclusivo, senza abbinamento con l'attività di commercio svolta nelle forme tipiche previste dagli artt. 7, 8 e 9 del medesimo d.lgs 114/1998 dell'esercizio di vicinato, della media e grande struttura di vendita.

Più nello specifico l'attività ipotizzata si insiederebbe in un contesto produttivo di tipo industriale – artigianale, caratterizzandosi come attività di logistica per il deposito merci, operazioni di picking ed imballo di prodotti finiti, oltre che di assemblaggio di semilavorati per arredi scolastici.

Inoltre non sarebbe previsto l'accesso di alcun cliente in quanto non sarebbe possibile visionare la merce nel magazzino, avvenendo gli acquisti esclusivamente dai cataloghi o dal sito internet.

Rispetto alla fattispecie delineata si evidenzia quanto segue.

La vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è definita al precitato art. 4 come forma speciale di vendita al dettaglio.

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs 59/2010 e smi, tale vendita è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Inoltre, a norma dell'art. 18 del d.lgs 114/1998 e smi, nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico. Ciò in quanto nel caso in cui il settore prescelto sia il settore alimentare è richiesto il possesso dei requisiti professionali.

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del medesimo d.lgs. 114/1998 e smi, "l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare". Conseguentemente nessuna fattispecie di attività commerciale prevista dal decreto, e quindi nemmeno il commercio on-line, si caratterizza per il prodotto specifico posto in vendita (nel caso in esame "materiale di tipo scientifico e didattico, e, più in generale, inerente

all'informazione scolastica”) ma per le modalità di svolgimento della stessa. Ne consegue che il titolare di un'attività quale quella oggetto del presente quesito, può vendere qualunque prodotto appartenente al settore merceologico extralimentare, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle transazioni che devono avvenire a distanza e fatte ovviamente salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali (ad esempio armi e munizioni, pesci tropicali il cui commercio è regolato da specifiche norme di sicurezza o di tutela della salute).

Rispetto ai locali di svolgimento dell'attività di commercio on-line nulla è richiesto nello specifico dalle norme del commercio.

I soli requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita, nel caso specifico, sono pertanto i requisiti morali del soggetto, oltre all'indicazione del settore merceologico: la scelta legislativa di minore rigore rispetto ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle altre attività di vendita al dettaglio del tipo vicinato medie e grandi strutture di vendita, trova il suo fondamento nel diverso impatto sul territorio che un'attività di vendita a distanza, anche se al dettaglio, genera rispetto alle altre forme di commercio al dettaglio, non foss'altro che per il carico antropico sicuramente meno rilevante e tale da non imporre, ad esempio, una specifica destinazione d'uso “commercio al dettaglio”.

Conseguentemente, sotto il profilo dello svolgimento dell'attività commerciale, si ritiene di poter rispondere affermativamente al quesito proposto, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza ed urbanistico/ambientali con riferimento ai locali nei quali si svolge l'attività di logistica per il deposito merci, operazioni di picking ed imballo di prodotti finiti, oltre che di assemblaggio di semilavorati per arredi scolastici.

Tale conclusione trova peraltro il suo fondamento nelle più recenti tendenze normative intervenute a livello europeo e nazionale, a regolare la materia del commercio.

Basti ricordare che la materia del commercio, in specie nell'ultimo quinquennio, è stata significativamente interessata dai processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative che, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con D.lgs. n. 59/2010, hanno trovato ulteriore conferma e sviluppo nei ripetuti interventi legislativi a partire dal D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, fino al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Gli interventi normativi suddetti enunciano anzitutto a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi comprese gli esercizi commerciali: gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Pertanto se, da un lato, l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere (libertà d'impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, la legge stessa può imporre limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute dei lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali.

L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare, dei principi di:

NECESSITA' che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate.

PROPORZIONALITA' per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

Ed è proprio in ossequio a tale principi che la normativa commerciale non impone, a chi intenda svolgere attività di commercio a distanza, ulteriori oneri amministrativi oltre al possesso dei requisiti soggettivi ed all'indicazione del settore merceologico, con le precisazioni sopraindicate in merito ai locali di stoccaggio e movimentazione merci ed agli specifici prodotti in concreto posti in vendita.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.02.2014
Protocollo 1679 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Adempimenti normativi per la cessazione di esercizio di commercio di vicinato. Risccontro a richiesta di chiarimenti.

Con nota in data 28 gennaio – ns. prot. n. 991 del 28 gennaio u.s. – codesto comune ha richiesto un parere in merito a:

- 1) quale sia il regime giuridico previsto dalla normativa vigente per la cessazione di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato, se SCIA o comunicazione;
- 2) quale sia il termine di scadenza entro cui effettuare la SCIA/comunicazione di cessazione, in relazione all'applicazione delle sanzioni di legge.

In merito al primo quesito si osserva quanto segue.

La fattispecie è prevista dall'art. 26 c. 5 del D.lgs. 114/1998 per il quale:

*“E' soggetto alla **sola comunicazione** al comune competente per il territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la **cessazione** dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9: Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7”.*

Il rinvio ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.lgs 114/1998 è peraltro, allo stato attuale, di improbabile attuazione tenuto conto che:

- il comma 1 è stato espressamente abrogato dall'art. 65 c. 3 del d.lgs. 59/2010;
- il comma 2, da solo, non ha più molta ragione di esistere applicato al caso delle cessazioni perché manca del suo presupposto principale che era l'enunciato del comma 1. Del resto, in una logica di semplificazione appare un appesantimento ingiustificato il pretendere, da chi cessa, di dichiarare, come previsto dal citato c. 2:
 - a) *di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;*
 - b) *di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle disposizioni d'uso;*
 - c) *il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;*
 - d) *l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).*

Ciò posto, a fronte di un sistema normativo contraddittorio e lacunoso per difetto di coordinamento fra norme, si ritiene opportuno procedere secondo i principi di massima semplificazione e divieto di aggravio dei procedimenti, con particolare riferimento al principio, di derivazione comunitaria, della proporzionalità per il quale ogni vincolo posto all'operatore deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinato.

Nel caso specifico si ritiene di poter sostenere che l'interesse pubblico a creare certezza giuridica rispetto ad un'attività soggetta a regime pubblicistico, sia soddisfatto mediante una “comunicazione” al comune competente per territorio, senza che occorra apposita SCIA, così

come invece previsto dal comma 1 dell'art. 65 del d. lgs. 59/2010 e smi, per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vicinato.

D'altro canto l'applicazione della SCIA al caso in esame determinerebbe la violazione dell'art. 1 comma 2 della legge 241/90 per il quale *“la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”*.

Nel contesto delineato resta inoltre il dato letterale per cui, secondo il già citato art. 26 del d.lgs. 114/98, la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 *“è soggetta alla **sola comunicazione** al comune competente per territorio”*. Sul punto si richiama l'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile per il quale *“nell'applicazione la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”*: quindi l'applicazione della SCIA contrasterebbe, tra l'altro, con il dettato letterale dell'art. 26 del d.lgs. 114/98.

Oltre alle predette considerazioni si ritiene opportuno un richiamo, in via più generale, all'istituto della segnalazione certificata di inizio attività come descritto dall'art. 19 della L. 241/90 per il quale: *“**Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato ...**”* e che pare difficilmente applicabile alla comunicazione di cessazione attività intesa come notizia di mero evento.

Le indicazioni che precedono rispondono anche, infine, alla necessità di far fronte, a livello interpretativo, oltre che all'accennata lacunosità normativa, alla mancata adozione dei decreti ministeriali che, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 5/2012 avrebbe dovuto, entro fine 2012, individuare le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

In merito al secondo quesito (se la notizia della cessazione di un esercizio di vicinato, sia essa comunicazione o SCIA, debba essere previa o quantomeno contestuale all'evento della cessazione o possa anche essere successiva) si ritiene che la notizia della cessazione non possa essere che preventiva o quantomeno contestuale all'evento della cessazione, se non altro in relazione all'applicazione della norma sanzionatoria dell'art. 22 c. 3 del d.lgs 114/1998 che recita: *“Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e **26, comma 5**, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da....a...”*.

Se infatti all'operatore fosse concesso di comunicare successivamente la notizia, si porrebbe anzitutto la questione, non risolta a livello normativo, del termine finale entro il quale adempiere, e, conseguentemente, in assenza di detto termine, non sarebbe possibile l'applicazione della sanzione di legge senza creare spazi di eccessiva discrezionalità con violazione del principio di imparzialità nell'azione amministrativa.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.02.2014
Protocollo 1676 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: richiesta parere in merito alla corretta indicazione dei prezzi durante i saldi. Riscontro.

Con nota in data 3 febbraio – ns. prot. n. 1282 del 5 febbraio 2014 – codesto Comune ha chiesto di conoscere se, ai sensi della vigente normativa in materia di saldi, l'esercente sia tenuto ad indicare, oltre al prezzo normale di vendita e alla percentuale di sconto praticata, anche il prezzo finale risultante dall'applicazione dello sconto.

A tale proposito si rileva che tale obbligo non trova riscontro nelle vigenti norme statali – d.lgs. 114/1998 s.m.i. e regionali – L.R. 28/1999 e s.m.i. – in materia di saldi e pertanto non può essere imposto all'esercente, né, conseguentemente, può essere oggetto di sanzioni

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 09.05.2014
Protocollo 5373 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito inerente la coesistenza di un esercizio di vicinato extralimite e di una rivendita di generi di monopolio negli stessi locali intestate a imprese diverse.

In riferimento alla richiesta pervenuta in data 2 aprile 2014 (prot. n. 3854/DB1607) di cui all'oggetto, si ribadisce quanto espresso con nostra precedente nota prot. n. 289/DB1607 del 13.01.2014, in cui si ritiene ammissibile la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali purché la somma totale degli esercizi di vendita sia inferiore a mq 150 ovvero al limite stabilito dall'art. 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 114/98 per le medie strutture di vendita.

Nel caso specifico, alla luce di quanto sopra detto e per quanto di competenza, si ritiene ammissibile lo svolgimento nel medesimo locale di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato e di un'attività di rivendita di generi di monopolio, fatto salvo quanto previsto dalle regolamentazione speciale in materia di rivendite di generi di monopolio di cui alla legge n. 1293 del 22.12.1957 e D.P.R. n. 1074 del 14.10.1958.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.06.2014
Protocollo 7029 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito inerente distributori automatici di prodotti non alimentari.

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta via mail in data 27 maggio 2014 (prot. n. 6161/DB1607) con la quale si richiede se per l'apertura dell'esercizio di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti non alimentari valgano le stesse norme previste per gli esercizi alimentari si specifica quanto segue:

richiamando integralmente quanto già indicato nelle note da Lei citate del 26.06.2013 (prot. n. 8049/DB1607) e successiva integrazione del 12.08.2013 (prot. n. 9943/DB1607), di cui afferma di aver già preso visione, si rammenta in particolare che sono previste due modalità di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici – cosiddetto “vending”:

- a) in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
- b) in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica.

Le due tipologie di esercizio succitate rispondono a modalità diverse per quanto riguarda l'avvio dell'attività: la tipologia di cui alla lettera a) è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vicinato e pertanto dovrà essere presentata la SCIA presso il SUAP del comune competente per territorio, mentre la tipologia di cui alla lettera b), per ragioni attinenti alla natura di cui trattasi, non assimilabile ad un esercizio di vicinato, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del comune scelto dall'imprenditore per l'avvio di questa tipologia di attività commerciale.

Per entrambe le tipologie suindicate, nel caso l'attività di vendita sia esclusivamente di prodotti extralimentari, la SCIA di avvio dell'attività dovrà contenere i dati identificativi del richiedente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti morali secondo quanto prescritto dall'art 71 comma 1 del d. lgs. n. 59/2010, ma non dovrà essere corredata dalla dichiarazione della sussistenza dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del l.gs. n. 59/2010 s.m.i..

Dovranno invece essere in particolare verificati presso l'ASL competente per territorio, per quanto riguarda l'espletamento degli endoprocedimenti eventualmente necessari prima dell'avvio e in fase di esercizio, gli adempimenti richiesti dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza (Notifica sanitaria periodica ai sensi dell'ex Regolamento (CE) 852/2004.).

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.05. 2014
Protocollo 5740 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito alla vendita per asporto degli stessi alimenti prodotti in un esercizio di somministrazione presso un locale diverso.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 03/03/2014 con Prot. n. 2304/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità per un soggetto, titolare di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di vendere per asporto al consumatore finale presso un altro locale gli stessi alimenti prodotti all'interno del pubblico esercizio.

Si specifica, inoltre, che lo stesso soggetto esercita altresì attività secondarie di commercio elettronico al dettaglio di alimenti di propria produzione e di banqueting presso il domicilio del consumatore, avviate rispettivamente ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. e 8, comma 6, lett. e) della L.R. sopraccitata.

A parere della Direzione scrivente la fattispecie più affine alla questione in argomento è riferibile all'avvio di un esercizio di vicinato di prodotti alimentari.

Pertanto, ai fini dell'esercizio di tale attività, prevista agli artt. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e 65 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii., il soggetto interessato deve presentare la SCIA di avvio di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari al SUAP del comune competente per territorio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 04.08. 2014
Protocollo 9003 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito alla gestione privata dell'attività di pesatura pubblica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 24/07/2014 con Prot. n. 8707/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità per il Comune di dare in gestione l'attività di pesatura pubblica ad un soggetto privato mediante la stipula di una convenzione, al fine di continuare ad offrire agli agricoltori, seppure a costi e condizioni meno economiche, il medesimo servizio pubblico già svolto direttamente dal comune e ora non più disponibile per ragioni di natura economica.

In particolare, tale soggetto svolge un'attività commerciale ed è in possesso dell'attrezzatura necessaria per rendere il servizio in questione durante l'orario di apertura al pubblico degli esercizi di vendita ed eventualmente nelle aperture concordate con i clienti mediante il rilascio di un regolare scontrino di pesatura.

Ciò posto si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) se tale attività possa essere considerata commerciale;
- 2) quali siano i requisiti che il soggetto privato deve possedere per lo svolgimento dell'attività;
- 3) se è possibile stipulare una convenzione tra il soggetto privato e il Comune per i fini suddetti.

Rispetto al primo quesito, tale attività non rientra fra quelle di commercio in senso stretto di cui al D.Lgs. n. 114/1998 – *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59* – e può essere ascritta, più in generale, alle attività di servizio.

Rispetto al secondo quesito, si fa presente anzitutto che il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici è soppresso a decorrere dal 14/09/2012, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012, che con l'art. 18 ha introdotto l'art. 80-bis (*Stimatori e pesatori pubblici*) del D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva servizi, il quale recita letteralmente quanto segue:

1. E' soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;

b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione

del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

Pertanto, il comma 1 dell'art. 80-bis del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sopprime i ruoli dei pesatori e stimatori pubblici e abroga le relative norme regolatrici. Conseguentemente, tali attività devono essere considerate deregolate e libere (cfr. Circolare MISE n. 3656 del 12/09/2012).

Pertanto, il Comune può prevedere di stabilire specifici accordi con il soggetto privato sotto forma di convenzione, senza alcun onere per l'amministrazione, per rendere ancora disponibile in un territorio con una spiccata vocazione agricola il servizio di pesatura pubblica.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 13.11.2014
Protocollo 13225 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante distributori automatici per l'erogazione di vino sfuso.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 30/09/2014 con Prot. n. 11064/DB1607, si richiede se sia possibile esercitare l'attività di vendita su area pubblica, come ad esempio sotto i portici di una piazza, mediante distributori automatici per l'erogazione di vino sfuso.

A tal proposito, si evidenzia che l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998 recante la disciplina dell'attività di commercio, prevede espressamente il “**divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche.....**”.

Pertanto, a prescindere dalle modalità di distribuzione di vino sfuso, la vendita di bevande alcoliche su area pubblica è espressamente vietata dalla legge.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 05.08.2014
Protocollo 9102 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Tabella speciale tabaccai – Contenuto merceologico - risposta a quesito in merito alla vendita di bevande alcoliche nelle tabaccherie.

Con il quesito citato in oggetto, ns. prot. n. 4787/DB1607, si richiedono precisazioni in merito all'attività commerciale svolta dai tabaccai muniti di tabella speciale.

In particolare si richiede se nella tabella speciale annessa alle tabaccherie, che già consente la vendita di pastigliaggi ed in senso estensivo anche di bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate in particolare bibite in lattina, tetra-pack o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati, possono essere ricomprese anche le bibite alcoliche, nel caso specifico mignon di liquori.

A tale proposito si evidenzia in via preliminare che l'attività di vendita di generi di monopolio non attiene alla competenza di questa amministrazione, poiché trattasi di materia di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – sita presso l'Interporto di Torino - Prima Strada n. 3 – Orbassano.

Inoltre, a seguito di informazioni assunte presso l'Agenzia delle Dogane, per la vendita nelle tabaccherie dei mignon di liquori è necessaria la Licenza Fiscale UTIF (Ufficio Tecnico Finanza), rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente sul territorio dove ha sede l'impresa: a tale ufficio occorrerà pertanto rivolgersi per ulteriori informazioni sulla vendita di alcolici.

Per gli aspetti più propriamente commerciali, si ritiene, anche sulla base del parere acquisito telefonicamente presso gli Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, che i mignon di liquori, anche in considerazione della loro specificità merceologica, non possono farsi rientrare nella tabella speciale tabaccai.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti occorrerà pertanto rivolgersi all'Ufficio delle Dogane competente per materia.

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 25.02.2014
Protocollo 2102 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito alla semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 14/11/2013 con Prot. n. 13412/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici installati in spazi o locali ubicati su area privata o pubblica, disciplinata dagli artt. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e 67 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii.

In particolare, si richiede di conoscere quale sia il procedimento da espletare nei seguenti casi: installazione, rimozione o cambio destinazione degli apparecchi automatici, e se il modello MOD.COM. 5, approvato dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998, sia ancora valido alla luce delle nuove procedure di semplificazione introdotte per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Come già indicato nelle note esplicative della Direzione scrivente, Prot. n. 8049/DB1607 del 25/06/2013 e Prot. n. 9943/DB1607 del 12/08/2013, aventi ad oggetto la semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita a mezzo di distributori automatici, si ribadisce in riferimento all'attività di vendita mediante apparecchi automatici installati in spazi o locali ubicati su area privata o pubblica che:

- **l'avvio di tale attività** è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio, cioè del comune della Regione Piemonte scelto dall'imprenditore per l'avvio di questa tipologia di attività commerciale.

Pertanto, benchè questa attività venga svolta normalmente su una pluralità di comuni della Regione, è da ritenere sufficiente un'unica SCIA commerciale nell'ambito della Regione Piemonte anzichè **una SCIA per ogni comune di insediamento degli apparecchi**, in quanto il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale;

Nel caso in cui l'impresa abbia già effettuato la SCIA di avvio di tale attività ad un comune di altra Regione non è da ritenere necessaria alcuna SCIA per l'esercizio della stessa nell'ambito della Regione Piemonte, a meno che ciò non venga richiesto dall'impresa stessa per ragioni di gestione aziendale (ad esempio perché egli ha sedi operative in Regione Piemonte);

- **dopo la fase di avvio**, l'installazione, sostituzione, modifica, cessazione degli apparecchi automatici, effettuate in corso di attività, sono da ritenere irrilevanti ai fini commerciali, e conseguentemente non soggette alla SCIA commerciale, ma devono

essere rispettate le normative sanitarie e di sicurezza, per cui i relativi adempimenti sono in costante divenire.

Per quanto riguarda la questione relativa alla validità del modello COM. 5, utilizzato attualmente per le comunicazioni da effettuare al comune competente per territorio in merito all'esercizio dell'attività, si fa presente che la Direzione scrivente sta collaborando all'interno del

gruppo di lavoro denominato "Tavolo regionale di coordinamento in materia di SUAP", per l'implementazione di una Base Dati della Conoscenza Regionale, reperibile al seguente sito web: http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca_dati.shtml

il cui obiettivo consiste nell'uniformare e rendere trasparenti le informazioni ed i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, favorendo la relazione tra imprese e SUAP.

In dettaglio, la Base Dati della Conoscenza Regionale si propone di mettere a disposizione delle imprese e dei SUAP del territorio piemontese, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente sul territorio regionale.

Pertanto, in attesa di un coordinamento e uniformità del sistema SUAP a livello regionale, si ritiene che sia ancora opportuno l'utilizzo del mod. COM. 5, secondo le modalità sopra indicate relative alla semplificazione del procedimento in argomento.

Data 28.01.2013
Protocollo 0001168/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità di esercizio di attività all'interno delle gallerie dei Centri Commerciali.

Con nota del 22 gennaio 2013, ns prot. n. 908/DB1607, la S.V. ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare in alcuni spazi dei corridoi all'interno del Centro Commerciale "XXX" attività di promozione dei propri prodotti: telefonici, bancari, assicurativi.

In merito al quesito in oggetto, si ritiene opportuno individuare due tipologie ben distinte:

- attività promozionale ed espositiva;
- attività commerciale di vendita.

Nel primo caso si evidenzia che le stesse, non essendo caratterizzate dalla vendita, non rilevano ai fini commerciali di nostra competenza.

Se si tratta di attività commerciale di vendita, tale fattispecie è stata recentemente oggetto di apposita disciplina all'art. 15, comma 17 della DCR n. 563-13414 (Indirizzi generale e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs 114/1998) come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012, che espressamente dispone :

“L'attività di vendita esercitata in area privata, anche mediante l'utilizzo di strutture mobili sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi delle gallerie dei centri commerciali destinati al transito dei consumatori, è soggetta a SCIA senza asseverazione al comune nel quale ha sede la media o la grande struttura di vendita di riferimento, nella quale l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del d.lgs 59/2010;*
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie destinate all'attività;*
- c) il titolo di occupazione dell'area necessaria allo svolgimento dell'attività;*
- d) che l'attività, nel caso in cui si svolga sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita, è esercitata fuori dalle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio, di cui all'articolo 25, della media o grande struttura di riferimento;*
- e) di aver rispettato le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché quelle relative alla destinazione d'uso del territorio, che, nel caso specifico, è compatibile con l'esercizio del commercio al dettaglio”.*

Data 07.08.2013
Protocollo 0009784/DB1607
Classificazione 09.10.20

OGGETTO: Art. 5 comma 3 lett. a) della DCR n. 191/12 -quesito del 17/07/2013.

In riferimento all' e-mail del 17 u.s., riguardante l'attivazione di una media struttura di vendita con ampliamento della SLP (rispetto alla precedente autorizzazione) all'interno di un edificio in cui è presente un altro esercizio commerciale e di servizio, all'interno di un addensamento A3, si conferma quanto segue:

1. l'art. 5 comma 3 lett. a) della DCR n. 191/12 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/99 definisce il centro commerciale classico "insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande struttura di vendita, costituito **da un unico edificio**, comprendente uno o più spazi pedonali, **dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio** integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio e **ricavato in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio**. L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale..." ed il caso riportata nell'e-mail del 17 luglio sembra rientrare nella fattispecie di cui sopra;
2. per quanto riguarda il secondo quesito, come accennato nella nota in oggetto, trattandosi di un addensamento urbano A3, non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dal comma 3 art. 25, **ma** la superficie utile lorda **genera lo standard specifico** stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977 smi ed inoltre, in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/98 ex Tognioli.

Data 25.07.2013
Protocollo 0009365/DB1607
Classificazione 09.10.20

OGGETTO: modifica esercizi di vicinato all'interno di un centro commerciale – Richiesta chiarimenti.

In riferimento alla nota del 15 u.s. ns. prot. n. 8912/DB1607, inerente la richiesta di chiarimenti in merito alla normativa da applicare alla modifica del numero degli esercizi di vicinato in un centro commerciale, senza modificare la superficie di vendita complessivamente autorizzata, si precisa che l'art. 15 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414/99, nulla dice espressamente in merito all'accorpamento e/o scorporo di esercizi di vicinato all'interno di un centro commerciale. Infatti, il comma 10 lett. a) e b) del sopra citato art. 15 norma la ridefinizione dei centri commerciali che origina medie e/o grandi strutture di vendita.

Tuttavia, secondo una interpretazione consolidata dell'ufficio scrivente, poiché le dinamiche del vicinato all'interno dei centri commerciali sono considerate irrilevanti per l'assetto della programmazione regionale, i casi di aggregazione "fisiologica", come sopra descritto, se rimangono **nei limiti della superficie complessivamente autorizzata per il vicinato**, è da ritenere che siano soggetti a semplice comunicazione/notizia al comune sede, nella quale si indichi il titolare del singolo esercizio di vicinato e l'attuale dimensione.

Data 14.05.2013
Protocollo0006220/DB1607

OGGETTO: ridefinizione interna centro commerciale - Risposta quesito.

In riferimento alla nota del 3 maggio, in merito alla richiesta di chiarimenti sulla scomposizione dell'autorizzazione di una grande struttura mista, all'interno di un centro commerciale, in un'altra grande struttura mista ed in tre medie strutture extra, si comunica che l'art. 15 comma 10 lettera b) della DCR n. 191-43016 che da ultimo ha modificato la DCR 563/99, recita **“sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, le scomposizioni di autorizzazioni originarie che diano origine a grandi e medie strutture di vendita, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata”**.

Dal contenuto della nota sopra citata, si rileva che tale scomposizione non modifica né la superficie complessiva del centro commerciale né la sua composizione merceologica, pertanto, la medesima è normata dal sopra indicato articolo 15 e l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai soli art. 25, 26 e 27 della DCR n. 191/2012.

Data 07/10/2013
Protocollo 11962/DB1607
Classificazione 009.010.020, 4/2013A

Oggetto: Riscontro alla nota ricevuta il 05/08/2013 con protocollo n. 9705/1607. Quesito relativo al completamento delle previsioni commerciali della localizzazione commerciale L2 “XXX”.

In riferimento alla nota in oggetto, con la quale il Comune di XXX – Settore Urbanistica e Ambiente - richiede parere in merito alla procedura da seguire per attuare il completamento della localizzazione commerciale urbano periferica L2 “XXX” ai sensi della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 come modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/12, si conferma innanzi tutto che la predetta localizzazione ricade nei casi disciplinati dalle Ulteriori Disposizioni punti 9, 11 e 12.

Poiché è trascorso il periodo, previsto al punto 11 delle Ulteriori Disposizioni della DCR citata, entro il quale il Comune di XXX aveva la possibilità di avviare l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 11 e 15 della l. 241/90, la localizzazione commerciale L2 “XXX” viene *“automaticamente ridefinita nel suo perimetro tenendo conto esclusivamente degli esercizi di vendita attivati e/o autorizzati, comprese le pertinenze e la viabilità di accesso”*. Si precisa che nonostante il punto 12 delle Ulteriori Disposizioni citi ai fini della ridefinizione *“esclusivamente gli esercizi di medie e grandi strutture di vendita attivati e/o autorizzati”* si ritiene di estendere tale definizione agli esercizi di vicinato, il cui titolo autorizzatorio è sostituito dalla SCIA, secondo la logica insita nella norma di tutelare tutto il commercio attivo e/o autorizzato. Pertanto la localizzazione sarà ridefinita nel suo perimetro tenendo in considerazione gli esercizi di medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi di vicinato commerciali attivi e/o autorizzati con le rispettive pertinenze e la viabilità di accesso. Si ricorda che sono considerate pertinenze i posti a parcheggio previsti all’articolo 25 della DCR citata e le aree di servizio all’attività commerciale, quali aree di carico e scarico merci, per la raccolta dei rifiuti e simili e la viabilità di distribuzione dei posti a parcheggio.

*Data 04.06.2013
Protocollo 0007221/DB1607
Classificazione 009.010.020*

Oggetto: quesito inerente il centro commerciale sequenziale sito in via XXX. Vostra nota prot. n. 0010951/2013 del 28.05.2013.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 28 maggio 2013 (prot. n. 6838/DB1607), sulla quale si è già fornita analoga risposta all'ing. XXX con nostra nota prot. n. 1939/DB1607 del 14.02.2013 a seguito dello stesso quesito, si specifica quanto segue:

- 1) in merito alla possibilità di accorpare due esercizi di vicinato presenti all'interno del centro commerciale, rispettivamente di mq 173 e mq 241, dando luogo ad una media struttura di vendita di mq 414, l'art. 15 comma 10 punto a) nella formulazione recentemente approvata con la D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414/1999, prevede la possibilità di accorpamento di esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - il centro commerciale deve essere attivo e operante
 - l'accorpamento di più esercizi commerciali deve essere determinato con riferimento alla superficie di vendita originariamente autorizzata
 - la superficie di vendita del centro commerciale originariamente autorizzata non deve risultare ampliata
 - la composizione merceologica del centro commerciale non deve essere modificata.

Nel caso in specie, sulla base della documentazione conservata agli atti del settore scrivente, risulta che il centro commerciale sequenziale sito nel comune di XXX è stato attivato in forza dell'autorizzazione rilasciata nel 2003 (Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n...del 14.05.2003) alla Società Immobiliare XXX per ampliamento e trasformazione di una grande struttura di vendita in centro commerciale sequenziale di complessivi mq 5.000 composto da una grande struttura di vendita di mq 3.600 e n. 18 esercizi di vicinato per complessivi mq 1.400.

Si ritiene che, per il caso in esame, le condizioni sopra evidenziate risultino tutte soddisfatte e pertanto l'accorpamento sia consentito. Esso è soggetto ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi previa conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 114/98, con esclusiva verifica del rispetto degli artt. 25, 26 e 27 della D.C.R. n. 191- 43016/2012.

Data 11.10.2013
Protocollo 00011869

OGGETTO: Riduzione superficie di vendita - Art. 15 c. 11 della DCR n. 191/2012 .

In riferimento alla nota del 30 settembre, in merito alla normativa da applicare alle richieste di riduzione di superficie di vendita di una grande struttura commerciale, si comunica che, come riportato nella nota di cui sopra, l'art. 15 comma 11 della DCR n. 191-43016 che da ultimo ha modificato la DCR 563/99, recita che **“Le riduzioni, anche reiterate nel tempo, della superficie di vendita originaria delle medie o grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, sono soggette a SCIA senza asseverazione, fatto salvo quanto previsto al comma 6”**.

Dal lettura del suddetto comma, si può dedurre che:
Le riduzioni della superficie di una grande struttura di vendita, compresi anche i centri commerciali, sono soggette esclusivamente a SCIA senza asseverazione, purchè tale riduzione non comporti la modifica della tipologia di struttura distributiva. In quest'ultimo caso, infatti, come recita il comma 6 dello stesso articolo, le riduzioni sono soggette ad autorizzazione nel rispetto di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191/2012.

Inoltre, poiché la riduzione di superficie è effettuata tramite SCIA, la competenza, anche nel caso di grande struttura di vendita, è esclusivamente del comune sede della struttura commerciale; sarebbe, tuttavia, auspicabile in tal caso che il comune, al ricevimento della SCIA, informasse l'Ufficio scrivente dell'avvenuta riduzione.

*Data 10.07.2013
Protocollo 0008703/DB1607
Classificazione 009.010.020*

Oggetto: quesito inerente ampliamento media struttura di vendita – Vostra nota prot. n. 9658 del 28.06.2013

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 1 luglio 2013 (prot. n. 8237/DB1607), si specifica quanto segue:

l'art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i, a cui fanno riferimento le n.t.a. del vostro piano regolatore vigente, dispone la necessità del soddisfacimento di parcheggi pubblici o di uso pubblico (non privati) per gli insediamenti commerciali, calcolato sulla base della superficie lorda di pavimento del fabbricato;

l'ampliamento di 128 mq della superficie di vendita della media struttura di vendita regolarmente autorizzata, da Voi documentata, rientrando nei limiti consentiti dall'art. 15 comma 7 lettera b) della D.C.R. n. 563-13414/1999 come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012, non prevede l'ampliamento della superficie lorda di pavimento e si configura quindi come variazione della superficie di vendita già autorizzata, consentita dalla normativa di settore all'interno della superficie lorda di pavimento esistente, soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 s.m.i. e assolutamente NON in deroga alle prescrizioni urbanistiche.

Data 26.02.2013
Protocollo 0002450 /DB1607
Classificazione 009.020.020

Oggetto: Parere richiesto in merito all'applicazione dell'art. 15 comma 10 lettera b DCR 191-43016/2012 per scomposizione di strutture di vendita.

L'art. 15 comma 10 lettera b) tratta le scomposizioni delle autorizzazioni commerciali con esclusivo riferimento ai centri commerciali. L'autorizzazione è rilasciabile previa **verifica degli artt. 25-26-27** della DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012. Il proponente allega all'istanza la documentazione con le verifiche effettuate. Non è ammessa l'autocertificazione.

Il fabbisogno di parcheggi art. 25 deve essere verificato in base alla dotazione di parcheggi esistente e afferente alla struttura oggetto di istanza, ed agli eventuali parcheggi aggiuntivi previsti in progetto.

Il proponente allega una relazione contenente il conteggio. In caso la dotazione di parcheggi sia insufficiente occorre che se ne preveda l'implementazione fino al raggiungimento del fabbisogno previsto dall'art. 25.

Considerato che la struttura commerciale è inserita in un centro commerciale occorre determinare la superficie a parcheggio **afferente la sola struttura oggetto d'istanza**. Talvolta il conteggio può risultare particolarmente complesso. In caso non sia possibile risalire alla dotazione di parcheggi e relativa superficie, afferente alla originale autorizzazione commerciale, relativamente all'esercizio nel centro commerciale oggetto di scomposizione, è necessario procedere ad **un calcolo proporzionale**.

Esempio: per un'autorizzazione commerciale con SLP di mq 5.000 (superficie di vendita + pertinenze) inserita in un centro commerciale con SLP di mq 50.000 e dotazione complessiva di mq 25.000 di parcheggio per l'intero centro commerciale, si procederà come segue:

da un calcolo proporzionale si deduce che la quota di parcheggio esistente afferente la struttura oggetto della scomposizione di autorizzazione è di mq 2.500 (mq 5.000 x 25.000 / 50.000).

Effettuata questa operazione si dovrà calcolare il fabbisogno dei posti a parcheggio relativo a ciascuna delle autorizzazioni derivanti dalla scomposizione e lo si moltiplica per 26/28 mq, a seconda della collocazione del posto auto, determinando la superficie del fabbisogno. Qualora il risultato sia superiore ai 2.500 mq occorrerà incrementare la superficie del parcheggio della differenza calcolata.

Su questo "delta" di posti auto aggiuntivi si verificheranno gli artt. 26 e 27 determinando l'incremento di traffico previsto e le eventuali mitigazioni necessarie.

Per queste ultime analisi si tenga conto che un incremento di traffico di 30-40 veicoli/ora è generalmente ritenuto non rilevante.

Data 08.03.2013
Protocollo 0003100/DB1607

OGGETTO: quesito in merito a centro commerciale.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti del 23/02/2013, pervenuta con nota del 18 febbraio ns. prot. n. 2094/DB1607, si ritiene, secondo quanto già anticipato telefonicamente, che l'istituto giuridicamente più appropriato per l'attivazione dell'esercizio di vicinato all'interno del centro commerciale ex L. 426/71 è l'autorizzazione.

Infatti, dal contenuto della nota sopra citata, non sembra che nel suddetto centro siano intervenute modifiche tali da poter considerare la grande struttura soggetta alla normativa del D.Lgs 114/98.

Soltanto in quest'ultimo caso, poiché la normativa regionale in attuazione del decreto n. 114/98 classifica e determina le varie tipologie distributive in base alla superficie di vendita ed, in relazione ai centri commerciali, assegna in modo inequivocabile la superficie di vendita ad ogni tipologia distributiva, si sarebbe potuto prendere in considerazione eventualmente una altra modalità per l'attivazione dell'esercizio di vicinato all'interno del centro commerciale in oggetto.

Si richiama infine, in proposito, il disposto dell'art. 15 comma 3 lett. b) punto 3) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, per il quale "allo stesso regime previsto per il centro commerciale nel caso in cui l'esercizio di vicinato sia situato all'interno del medesimo".

Data 07/10/2013
Protocollo 11669/DB1607
Classificazione 009.10.20, 4/2013A

Oggetto: Riscontro alla nota 6990 del 12/07/2013 (prot. di ricevimento 9293/1607 del 24/07/2013). Quesito relativo alle localizzazioni commerciali urbane non addensate L1.

In risposta alla nota in oggetto in merito all'applicazione dei criteri per il riconoscimento di localizzazioni commerciali urbane non addensate L1 si chiarisce innanzi tutto che l'art. 11 c. 8 bis di cui alla DCR n. 563-13414 del 29/10/99 come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/12 definisce cosa si intenda, ai fini della applicazione della normativa stessa, con le espressioni "*centro abitato*" e "*centro urbano*" ovvero "la parte del territorio comunale comprendente il tessuto residenziale omogeneo attuale o pianificato", mentre le definizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 285/92 s.m.i. "Definizioni stradali e di traffico" riguardano le norme del "Nuovo Codice della Strada" d.lgs. n. 285/92.

Pertanto nessuno dei due casi descritti nel quesito in oggetto rispetta la definizione di cui all'articolo 14 comma 4 lett. a) della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 s.m.i. in quanto le localizzazioni commerciali urbane non addensate L1 si riconoscono in "aree e/ edifici interclusi per almeno tre lati nell'ambito del centro abitato, così come definito all'articolo 11, comma 8 bis".

Si ricorda che la destinazione d'uso commercio al dettaglio, come previsto all'art. 24 della suddetta DCR, può essere attribuita anche all'esterno di addensamenti e localizzazioni commerciali, ma l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita è consentita esclusivamente negli addensamenti e localizzazioni commerciali riconosciuti.

Data 21.01.2013
Protocollo 000 880 /DB1607
Classificazione 009.020.020

Oggetto: Riscontro alla nota 21879 del 28/12/2012. Quesiti in merito all'applicazione della DCR 191-43016 del 20/11/2012.

In riferimento alla nota in oggetto inerente la richiesta di chiarimenti in merito ad una zona di insediamento commerciale L2, riconosciuta nel 2010, nella quale sono presenti tre corpi di fabbrica adiacenti, all'interno di uno dei quali è attivo dal 2001 un esercizio commerciale di vicinato, si specifica quanto segue.

Due o più di esercizi commerciali al dettaglio, con superficie di vendita complessiva superiore a 250 mq per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora non siano separati da viabilità pubblica assumono la connotazione di un centro commerciale sequenziale, come definito all'art. 6 comma 3 punto b) della DCR 563-13414/99 come da ultimo modificata dalla DCR 191-43016/12: "... *insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 114/1998, media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, di cui al comma 1 bis, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali*".

Il caso presentato nel quesito al punto 1 pertanto si configura come centro commerciale sequenziale e si precisa che le recinzioni sui rispettivi confini di proprietà, quand'anche siano di divisione tra un esercizio commerciale al dettaglio e l'altro, non costituiscono separazione poiché solo la viabilità pubblica, ai sensi dell'art. 51 della l.r. n. 56/77, determina la separazione tra gli insediamenti commerciali in quanto prevede un'altra destinazione d'uso del suolo.

Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall'articolo 26 della l.r. n. 56/1977 e le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore.

Fatte le considerazioni di cui sopra qualunque nuova richiesta di apertura o di trasferimento all'interno della zona di insediamento in oggetto, che determinerà un aumento della superficie di vendita complessiva superiore a 250 mq, andrà a configurare l'insediamento commerciale come un unico centro commerciale sequenziale (M-CC) e come tale trattato e autorizzato.

Il progetto unitario di coordinamento, approvato dal comune 2011, è condizione pregiudiziale per il compimento degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale, ossia per medie e grandi strutture di vendita, e per l'acquisizione dei titoli edilizi, come stabilito all'art. 14 della DCR 563-13414/99 smi. Inoltre si ricorda che Il progetto unitario di coordinamento approvato potrà essere attuato, anche per parti, attraverso strumenti urbanistici esecutivi.

Nell'ultimo periodo del comma 2 bis dell'art. 26 della DCR 563-13414/99 smi la parola "*permessi a costruire*" è sostituita dalla parola "*titoli edilizi*" come previsto all'art. 31 comma 9 quater della DCR citata. Pertanto, con riferimento al punto 4 e 5 della nota in oggetto, si precisa che dallo studio corredato al progetto unitario di coordinamento i comuni devono derivare le soluzioni



viabilistiche per il potenziamento della rete infrastrutturale e che la realizzazione delle conseguenti opere previste sono a carico dei soggetti proponenti le iniziative per gli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale (medie e grandi strutture) e nel caso degli esercizi di vicinato solo per gli interventi soggetti a titoli edilizi.

*Data 10.07.2013
Protocollo 0008703/DB1607
Classificazione 009.010.020*

Oggetto: quesito inerente ampliamento media struttura di vendita – Vostra nota prot. n. 9658 del 28.06.2013.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 1 luglio 2013 (prot. n. 8237/DB1607), si specifica quanto segue:

l'art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i, a cui fanno riferimento le n.t.a. del vostro piano regolatore vigente, dispone la necessità del soddisfacimento di parcheggi pubblici o di uso pubblico (non privati) per gli insediamenti commerciali, calcolato sulla base della superficie lorda di pavimento del fabbricato;

l'ampliamento di 128 mq della superficie di vendita della media struttura di vendita regolarmente autorizzata, da Voi documentata, rientrando nei limiti consentiti dall'art. 15 comma 7 lettera b) della D.C.R. n. 563-13414/1999 come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012, non prevede l'ampliamento della superficie lorda di pavimento e si configura quindi come variazione della superficie di vendita già autorizzata, consentita dalla normativa di settore all'interno della superficie lorda di pavimento esistente, soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 s.m.i. e assolutamente NON in deroga alle prescrizioni urbanistiche.

*Data 30.10.2013
Protocollo 0012753 /DB1607
Classificazione 9.10.20*

Oggetto: parere richiesto con nota del Comune di XXX del 01.10.2013 pervenuta con prot. n. 00011549/DB1607 del 02.10.2013

Il quesito inerisce l'applicazione dell'art. 6 comma 1 bis della DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012. Rispetto alla proposta formulata si condivide l'ipotesi di autorizzare più esercizi di vicinato nella medesima area omogenea di PRGC, non ricompresa all'interno di zone d'insediamento commerciale, ove è consentita la destinazione d'uso commerciale diffusamente sull'intera area, ciascuno con superficie di vendita massima di mq 250, a condizione che tra i lotti, in assenza di specifica viabilità di separazione ex art. 6 citato, sia interposto un lotto ove, seppur ammessa la destinazione d'uso commerciale dal PRGC, sia stato edificato un fabbricato con diversa destinazione d'uso.

In caso invece di cessazione di attività e riapertura senza subingresso occorre applicare le norme vigenti al momento della nuova richiesta.

*Data 12.08.2013
Protocollo 0009969/DB1607
Classificazione 009.010.020*

Oggetto: Vostra nota del 3 agosto 2013 - Richiesta parere in merito alla proroga del termine di efficacia dell'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita. Art. 5 L.R. n. 28/1999.

In riferimento alla vostra richiesta di parere pervenuta in data 6 agosto 2013 (prot. n. 9728/DB1607), in cui si chiede di conoscere in ordine al regime normativo delle proroghe attualmente applicabile nel caso di autorizzazioni commerciali rilasciate in data 15.11.2005 e successivamente prorogate per complessivi ulteriori 6 anni per l'apertura di una grande struttura di vendita, centro commerciale sequenziale, inserita nel parco commerciale denominato "XXX", si specifica quanto segue:

l'art. 13 della l.r. n. 13 del 27 luglio 2011 esclude le autorizzazioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 della l.r. n. 28/99 nella nuova formulazione, che dispone la possibilità di proroga solo fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato, per le quali "la validità e l'efficacia è quella prevista al momento del rilascio".

Nel caso in specie, l'amministrazione comunale con i provvedimenti di proroga rispettivamente del 16.11.2007 e del 12.02.2011, che hanno concesso 3 anni ciascuno di proroga, avrebbe potuto, in applicazione della normativa allora vigente che consentiva fino ad ulteriori anni 8 di proroga all'attivazione, concedere in un'unica soluzione tale proroga fino al 15.11.2015.

Si ritiene pertanto che, al di là della formulazione letterale dell'art. 13 della l.r. n. 13/2011, al fine di tutelare l'affidamento creato in capo al soggetto richiedente, attraverso l'assenso alle proroghe ai sensi della normativa precedentemente in vigore, sia consentito, su richiesta dell'operatore e per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato, accordare gli ulteriori anni due di proroga, ancora concedibili, all'attivazione dell'esercizio commerciale.

*Data 12.08.2013
Protocollo 0009945/DB1607
Classificazione 009.010.020*

Oggetto: Vostra nota prot. n. 10409/2013 del 23 luglio 2013 – Rif. 207/PA/2013 - Richiesta parere in merito all'utilizzo degli spazi commerciali in centro commerciale classico.

In riferimento alla vostra richiesta di parere pervenuta in data 29 luglio 2013 (prot. n. 9452/DB1607) in cui si chiede di conoscere la fattibilità di poter effettuare una redistribuzione negli spazi commerciali della galleria del centro commerciale classico XXX, attraverso il trasferimento e contestuale ampliamento di un esercizio di somministrazione in area destinata a superficie di vendita e autorizzata per media struttura di vendita di mq 750, attualmente inattiva, si specifica quanto segue:

- Il trasferimento dell'esercizio di somministrazione attualmente autorizzato per mq 300 e contestuale ampliamento fino a 1.164 mq di slp dovrà essere autorizzato in conformità ai disposti della l.r. n. 38 del 29.12.2006 e della D.G.R. 85 – 13268 del 8.02 2010 che disciplinano l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Poiché l'attività è prevista all'interno di un centro commerciale, il fabbisogno di posti parcheggio e relativa superficie dovrà essere computato in base a quanto indicato al comma 4 dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i..
- L'esercizio di media struttura di vendita con superficie di vendita pari a mq 750 potrà, nel caso si venissero a creare le condizioni, sempre essere nuovamente aperto all'interno del centro commerciale. Infatti l'autorizzazione commerciale rilasciata conserva sempre la sua validità, secondo i disposti della l.r. n. 28/99 s.m.i., art. 5, comma 3, poiché il centro commerciale è stato attivato per più di due terzi di quanto autorizzato. Si specifica che invece non è mai consentito il trasferimento degli esercizi commerciali fuori dal centro commerciale (art. 15, comma 15 D.C.R. n. 563-13414/1999 come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012)
- In alternativa l'operatore potrebbe valutare la possibilità, in applicazione dell'art. 15 comma 11 della D.C.R. succitata, di ridurre la superficie di vendita della media struttura autorizzata fino a 300 mq, per poter usufruire dei locali lasciati liberi dall'attività di somministrazione. La riduzione della superficie di vendita originaria è soggetta a SCIA senza asseverazione.

*Data 04.03.2013
Protocollo 0002740/DB1607*

OGGETTO: modifica esercizi all'interno del centro commerciale "XXX" – Richiesta chiarimenti.

In riferimento alla nota pervenuta il 18 febbraio ns. prot. n. 2094/DB1607, si comunica che il computo degli oneri aggiuntivi ed ambientali, di cui al punto 2 del deliberato della deliberazione della Conferenza dei Servizi n. XXX/DB1607 del 10/01/2013, così come previsti dai commi 3bis e 3ter della L.R. n. 28/99, come modificata dall'art. 2 della LR n. 13 del 27.7.2011, sono calcolati in una percentuale compresa fra il 30% ed il 50% (per gli oneri aggiuntivi) e tra il 5% ed il 10% (per gli oneri ambientali) degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dal Comune sede dell'esercizio commerciale, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli oneri di urbanizzazione stessi, con riferimento alla superficie lorda di pavimento di tutto l'immobile entro cui è collocata la grande struttura di vendita, come recita l'art. 2 comma 3 della DGR n. 21-4844 del 18/01/2006.

In particolare, mentre per il calcolo degli oneri aggiuntivi, la Giunta Regionale ha già emanato la deliberazione che stabilisce i criteri e le modalità di pagamento, per quanto riguarda invece il calcolo degli oneri ambientali, la Giunta non ha ancora emanato l'atto attuativo. In attesa di tale atto, si prescrive, al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato, con cui il richiedente s'impegna al versamento della somma eventuale che verrà stabilita nella sopra citata deliberazione della Giunta Regionale.

*Data 07.08.2013
Protocollo 0009800/DB1607
Classificazione 009.010.020*

Oggetto: Vostra nota prot. n. 20130015739/SU2013_MP del 22 luglio 2013 - Richiesta parere in merito alla definizione della superficie di vendita di un esercizio commerciale.

In riferimento alla vostra richiesta di parere pervenuta in data 23 luglio 2013 (prot. n. 9262/DB1607) in cui si chiede di conoscere, se ai fini della determinazione della superficie di vendita, l'area occupata dai camerini di prova e dalle vetrine espositive possa essere esclusa dal conteggio si specifica quanto segue:

lo spazio occupato da camerini di prova, ai sensi dell'art. 5 comma 1 prima parte, è da computare quale superficie di vendita;
relativamente alle vetrine espositive, il comma 9 dell'art 5 della D.C.R. n. 563-13414 /1999 s.m.i., da Voi citato, prevede che non costituisce superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio ad altri esercizi commerciali.

Secondo la documentazione fotografica fornita, la tipologia di vetrine in questione non rientra nel caso succitato e pertanto l'area occupata dai manichini non può essere esclusa dal computo della superficie di vendita autorizzata.

Data 29.05.2013
Protocollo 0006899/Db1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Programmazione della rete del commercio in sede fissa: DCR 563-13414/1999 e smi: art. 25 c. 5. Rispetto dello standard a parcheggio negli addensamenti A.4.

Con nota qui pervenuta in data 18-4-2013, ns. prot. 5033/2013, è stato richiesto un parere in merito all'applicazione dell'art. 25, c. 5 della DCR 563-13414 (*Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell'area*), per il quale:

“5. Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, comprese tra queste ultime i centri commerciali di cui all'articolo 6, la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell'articolo 17, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti storici secondari (A.2.) e negli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), e negli addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) (A.4.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dal comma 3.”

In particolare il caso di cui trattasi si riferisce ad una domanda di ampliamento di una media struttura di vendita ubicata in zona di addensamento A.4. del comune di XXX, per la quale il comune stesso avrebbe disposto la sospensione dei termini del procedimento in attesa di effettuare l'adeguamento dei propri strumenti normativi alle recenti modifiche intervenute nella normativa regionale (DCR 563-13414/1999 da ultimo modificata con DCR 191-43016), sul punto specifico degli standard a parcheggio.

La questione attiene nello specifico alla natura della disposizione di cui al citato art. 25, c. 5 ed in particolare alla possibilità o meno di una sua applicazione immediata.

In proposito si rileva che la norma suddetta altro non fa che rimuovere un vincolo all'accesso all'attività commerciale, prima previsto, senza comportare la necessità di alcun intervento di recepimento da parte dei comuni.

Ne consegue l'immediata applicabilità della disposizione, della quale i comuni sono tenuti a prendere atto ed a garantire l'effettività a partire dalla sua entrata in vigore.

*Data 16.05.2013
Protocollo 0006418/DB1607
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: Esercizio di vicinato: corretto inquadramento giuridico dell'attività esterna di esposizione della merce.

Con nota e-mail pervenuta all'Ufficio scrivente in data 7 maggio 2013 – ns. prot. 0005897/DB1607– si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità per un esercizio di vicinato al dettaglio di alimentari di esercitare l'attività di vendita sia all'interno che all'esterno del locale.

In particolare, si richiede se l'attività di vendita di frutta e verdura svolta anche all'esterno del locale (sotto il porticato del palazzo) mediante banchi temporanei che vengono rimossi ad ogni chiusura dell'esercizio, è da considerarsi ampliamento di superficie di vendita: più propriamente all'esterno l'utente può solo scegliere la merce in quanto il pagamento viene effettuato all'interno.

A tale proposito si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 5, commi 2 e 9 della DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 "Indirizzi generale e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 - come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la DCR 20 novembre 2012, n. 191-43-016", per i quali:

2. "La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia".

9."Non costituiscono superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali".

Ciò premesso, secondo il combinato disposto dai commi suddetti, si ritiene che l'attività da voi descritta non costituisce ampliamento di superficie di vendita; resta inteso che sono fatte salve le norme igienico sanitarie e la tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nel caso l'attività sia svolta su suolo pubblico.

*Data 16.04.2013
Protocollo 0004939/DB1607
Classificazione 009.020.020*

Oggetto: Riscontro alla nota 2013/17414 del 22/03/2013 (prot. di ricevimento 3812/1607 del 25/03/2013). Quesito relativo alla programmazione commerciale.

In risposta alla nota in oggetto si chiarisce innanzi tutto che gli addensamenti commerciali dovrebbero prescindere, nella loro delimitazione ed individuazione, dai confini comunali: l'asse commerciale di Via XXX si configura come un unico addensamento commerciale urbano forte A3 in continuità tra il Comune di XXX e il Comune di YYY.

Trattandosi di un asse commerciale appartenente a più comuni dovrebbe esserci condivisione di analisi e di obiettivi tra le amministrazioni comunali interessate affinché sia riconosciuto nella sua completezza.

Considerato che l'immobile oggetto del quesito ha l'accesso lungo il tratto di Via XXX riconosciuto come addensamento commerciale urbano forte A3 dal Comune di YYY esso si può considerare interamente parte dell'addensamento commerciale A3 stesso.

Stante le premesse il Comune di XXX potrà avvalersi dell'estensione prevista per l'addensamento commerciale A3 del Comune di YYY e potrà considerare tutto il fabbricato afferente ad esso, sempre che la destinazione d'uso commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico vigente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

La tabella di compatibilità territoriale allo sviluppo di riferimento in sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale è quella approvata dal Comune di XXX.

Il 20/11/12 il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n. 191-43016 recante "modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29/10/99 come modificato dalla DCR n. 347-42514 del 23/12/03, dalla DCR n. 59-10831 del 20/03/06 e dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/12". Detta deliberazione, così come esplicitato nell'articolo "Ulteriori disposizioni" comma 1, è entrata in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R., il 06/12/12. L'art. 17 comma 3 lettera a) stabilisce che "*i comuni assumono, attraverso i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, nel rispetto dei principi del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, la propria scelta tenendo conto che le tabelle riportano compatibilità delle tipologie distributive coerenti con l'utilità sociale e funzionali al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, con l'obbligo di motivazioni in caso di indicazioni più restrittive". I Comuni che, in materia di medie strutture di vendita, abbiano precedentemente approvato tabelle di compatibilità più restrittive rispetto a quelle regionali, sono tenuti ad approvare con apposita delibera le specifiche motivazioni di tale scelta, riducendo eventualmente tali limitazioni e "*contestualmente, ai fini dell'adattamento dello sviluppo e trasformazione della rete commerciale alle caratteristiche dell'ambiente urbano di riferimento, i comuni adottano anche criteri di valutazione della congruità della tipologia di struttura distributiva nel rispetto degli articoli 18, 19, 20, 22 e 23, nonché di ulteriori criteri, quali**

la mobilità sostenibile urbana, l'energia, gli aspetti bioclimatici, l'equità e il benessere sociale, l'economia locale sostenibile, la cultura, i rifiuti e i materiali.”

Si chiarisce che l'art. 24 comma 2 della DCR n. 563-13414 del 29/10/99 come da ultimo modifica dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/12 specifica che *le medie e grandi strutture, incluse le pertinenze, sono interamente ricomprese nell'addensamento extraurbano e nelle localizzazioni commerciali*. Per gli addensamenti urbani le pertinenze possono anche essere reperite esternamente ad essi, purché siano funzionali all'esercizio commerciale da autorizzare.

Considerato che le medie strutture di vendita sono consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali di cui agli artt. 13 e 14 della citata DCR il Comune di XXX, prima del rilascio dell'autorizzazione commerciale, dovrà recepire con apposito atto, secondo quanto stabilito nei propri regolamenti, l'estensione dell'addensamento commerciale A3 del Comune diYYY.

Infine il Consiglio Comunale, in sede di revisione dei criteri ex art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/1998, dovrà tenere conto delle modifiche apportate all'addensamento commerciale riconosciuto lungo Via XXX privilegiando il riconoscimento di un unico addensamento commerciale urbano forte A3 in continuità tra il Comune di XXXe il Comune diYYY.

*Data 27.11.2013
Protocollo 13919/DB1607
Classificazione 9.10.20*

Oggetto: Proroga di sospensione temporanea di grande struttura di vendita – Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta via mail in data 12 novembre 2013 (prot. n. 13414/DB1607 del 14/11/2013), si specifica quanto segue:

il caso in esame tratta di una grande struttura di vendita all'interno, sembra, di un centro commerciale attivo e operante, in cui una parte della superficie di vendita, corrispondente alla struttura del supermercato ad insegna "XXX" ha sospeso l'attività a decorrere dal 19/11/2012. Si chiede quali provvedimenti debba adottare il comune se tale superficie non venisse riattivata in tempi ragionevoli.

La normativa vigente in materia di commercio, in particolare l'art. 22 del d. lgs. n. 114/98, stabilisce che, nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, l'autorizzazione deve essere revocata.

La decadenza e la conseguente revoca dell'autorizzazione, motivata dalla sospensione dell'attività commerciale per oltre un anno, costituisce atto di ritiro dovuto e vincolato, in quanto rientrante nella più generale e tipica categoria della revoca sanzionatoria.

Pertanto nel caso in specie, secondo i disposti normativi succitati, il comune dovrebbe provvedere, trascorso l'anno di sospensione, a revocare l'autorizzazione per la parte non più attivata.

Tuttavia, con un pronunciamento del giugno 2011 (sentenza n. 03919/2011) la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha emesso in sede giurisdizionale una sentenza che riguarda la possibilità di sospensione dell'attività di una media o grande struttura di vendita oltre il periodo di un anno stabilito dal sopra citato art. 22 del D.lgs n. 114/98. Il pronunciamento del Consiglio di Stato, allargando l'area d'interpretazione delle circostanze oggettive, ha in ogni caso ammesso la proroga in caso di adeguata motivazione. Pertanto, pur in assenza di una norma che consenta la proroga della sospensione dell'autorizzazione di vendita, sussistono ragioni di giustizia sostanziale e corretta applicazione dei principi generali e della specifica disciplina del commercio per cui l'automatica decadenza dell'autorizzazione possa trovare un'eccezione laddove il ritardo della ripresa dell'attività sia dovuto a fatto comunque non imputabile all'imprenditore titolare dell'autorizzazione stessa.

S'invita, pertanto, il Comune a valutare la richiesta di proroga della sospensione dell'autorizzazione amministrativa tenendo conto delle motivazioni addotte dalla società alla luce di quanto sopra esposto.

Data 15.11.2013
Protocollo 13486/DB1607
Classificazione 9.10.20.4/2013A

**Oggetto: Quesito Comune di XXX– Vs. nota prot. n. 30001 del 5 novembre 2013 –
Fabbisogno di parcheggi per media struttura di vendita in A4.**

In riferimento alla Vostra richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 5.11.2013 (prot. n. 12997) relativa all'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 25 della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 si conferma che la norma oggi in vigore, nel caso da Voi rappresentato di ampliamento della superficie di vendita di una media struttura tipologia centro commerciale classico M-CC, ubicata in addensamento A4, non richiede per tale tipologia distributiva ed in tale addensamento il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto al comma 3 dello stesso articolo 25.

*Data 21.11.2013
Protocollo 13704/DB1607
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: Risposta al quesito in merito per l'attivazione di un esercizio di vendita al dettaglio "temporary shop".

Con nota e-mail pervenuta in data 30 ottobre 2013, ns. prot. n. 12925/DB1607 – si richiedono delucidazioni in merito all'attivazione di un esercizio di vendita al dettaglio cd. "temporary shop" per un periodo temporale limitato.

Nello specifico si chiede di conoscere quale sia il procedimento amministrativo per avviare un esercizio temporaneo di vendita al dettaglio per un periodo di tempo (non stagionale o permanente) limitato a 10-15 giorni.

A tale proposito, si conferma quanto anticipato telefonicamente dagli uffici scriventi nel senso di ritenere che tale attività sia soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi commerciali di vicinato.

Pertanto, sempre che la superficie di vendita sia contenuta entro i limiti del vicinato, l'interessato dovrà presentare SCIA, ai sensi dell'ex art. 7 del D.lgs 114/98 s.m.i., cui seguirà comunicazione di cessazione alla conclusione delle operazioni di vendita per il/i periodo/i scelto/i per la vendita temporanea.

*Data 08/10/2013
Protocollo 00011731 /DB 16.07
Classificazione 009.010.020.2/2013A .1*

OGGETTO: quesito in merito alla Circolare prot. n. 8046/DB1607 del 25/06/2013.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 24/09/2013, si richiedono chiarimenti in merito alla nota Prot. n. 8046/DB1607 del 25/06/2013, con la quale la Direzione scrivente ha fornito indicazioni interpretative riguardanti la semplificazione amministrativa delle procedure amministrative di accesso ed esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. In particolare, si richiede se l'installazione di un distributore automatico di acqua o altro alimento sia soggetto al rispetto delle norme urbanistiche dei piani regolatori, ai sensi dell'art. 3 comma e.5 del DPR 380/2001, ai fini del rilascio del permesso di costruire.

A tal proposito, si ribadisce quanto indicato nella scheda informativa per gli apparecchi automatici della Base Dati della Conoscenza Regionale, reperibile nella sezione COMMERCIO AL DETTAGLIO, COMMERCIO AL DETTAGLIO FORME SPECIALI DI VENDITA, APPARECCHI AUTOMATICI al seguente sito web:

<http://www.sistemapiemonte.it/suapbdco/main.jsp>

L'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici – cosiddetto “vending” - può essere effettuata secondo due modalità:

- a) in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
- b) in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, cosiddetto “Free-shop”, di cui al punto a), è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vicinato. Infatti, per la vendita mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è richiesto che la sede dell'esercizio risponda ai requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso e da ultimo dalle normative di settore vigenti, come per gli esercizi di vicinato.

Nel caso indicato alla lett. b), cioè quando l'attività di vendita avviene a mezzo di distributori automatici variamente installati in spazi o locali di vario genere ubicati su area privata o pubblica, il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale (cespite) in capo all'unico soggetto privato (l'impresa) che svolge il servizio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Conseguentemente, è evidente che il bene strumentale non costituisce superficie di vendita.

Data 10/10/2013
Protocollo 00011795 /DB 16.07
Classificazione 009.010.020.2/2013A..11

OGGETTO: quesito in merito all'attività di vendita di caffè in forma take-away.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 07/10/2013 con Prot. n. 11639/DB1607, si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di vendita di caffè d'asporto in contenitori di carta per il consumo del prodotto all'esterno del locale, che non dispone di sedute e piano d'appoggio, quali arredi tipici di un esercizio di somministrazione.

A tal riguardo, si evidenzia anzitutto che il suddetto quesito contiene la medesima richiesta di informazioni pervenutaci in data 03/05/2012 con Prot. n. 6808/DB1607, per la quale la Direzione scrivente aveva già espresso parere in merito con nota Prot. n. 8774 del 05/06/2012, di cui si allega copia.

Come precedentemente specificato, si ribadisce che gli elementi che contraddistinguono l'attività di somministrazione sono i seguenti:

- il servizio assistito;
- la presenza di un'attrezzatura in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, quali alimenti e bevande, possano essere consumati sul posto dagli acquirenti nei locali dell'esercizio.

Pertanto, si ritiene che non sia il contenitore di carta a contraddistinguere tale attività, in quanto la stessa comporta un livello seppur minimo di assistenza.

Per questi motivi, il parere già inviato è da ritenersi valido, poiché non sono intervenute modifiche sotto il profilo giuridico dell'attività di cui trattasi.

*Data 15.11.2013
Protocollo 13495
Classificazione : 9.10.20*

OGGETTO: Vendita di prodotti alimentari in una grande struttura commerciale extralimentare

In riferimento alla nota del 29 ottobre ns. prot. n. 12644/DB1659, inerente la richiesta di chiarimenti per la vendita di cialde per il caffè all'interno della grande struttura extralimentare XXX, si comunica che, come previsto nella nota di cui sopra, tale fattispecie è normata dall'art. 7 comma 2 della DCR n. 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563/99 che recita: *“L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, quando sia integrata con l'offerta dell'altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114/1998; tale integrazione di settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell'esercizio ed è soggetta a sola comunicazione”*.

Pertanto, all'interno della grande struttura XXX è possibile ricavare una superficie dedicata alla vendita di prodotti alimentari (cialde per caffè ecc.) non superiore a quella di un esercizio di vicinato e soggetta alla sola comunicazione al comune.

Da sottolineare il fatto che, in tale caso, il titolare o il preposto all'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare deve possedere i requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno).

Per quanto riguarda, infine, gli accertamenti e i controlli, relativi al caso in esame, che devono essere svolti dall'amministrazione comunale, questi riguardano essenzialmente il possesso dei requisiti sopra citati (art. 71 D.Lgs n. 59/2010) e il limite della superficie di vendita all'interno della grande struttura commerciale adibita alla vendita di cialde per caffè, come previsto dal sopra citato art. 7 comma 2 della DCR n. 191/2012.

Data 21.11.2013
Protocollo 00 00013712 /DB1607
Classificazione 9.20.20

Oggetto: parere richiesto con nota del Comune di XXX del 09.09.2013 pervenuta con prot. n. 0010832/DB1607 del 16.09.2013

Il quesito inerisce l'applicazione dell'art. 14 comma 2 della DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 nella parte di seguito riportata. *“E' fatto divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggano aree a destinazione d'uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo, o alterando aree ed immobili di pregio ambientale.”*

La norma è stata introdotta con l'approvazione della citata DCR n. 191-43016 del 20.11.2012. Si evidenzia che ogni riconoscimento di localizzazione commerciale successivo alla sua entrata in vigore, il 06.12.2012, deve rispettare la suddetta norma. Non sono previste deroghe.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 24 della DCR citata, in assenza di riconoscimento di zona d'insediamento commerciale, addensamento o localizzazione, non può essere attribuita destinazione d'uso commerciale. L'art. 29 comma 3 della DCR citata prevede infatti che *“i comuni approvano, secondo il seguente ordine:*

a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale;

b) l'adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale ed è quindi approvato secondo i disposti dell'articolo 17 della l.r. 56/1977;”

L'eventuale attribuzione di destinazioni d'uso commerciali ad un'area non prefigura in alcun modo il “diritto” al riconoscimento di una zona d'insediamento commerciale.

Dalla lettura della quarta pagina dell'allegato alla richiesta di parere pare di comprendere che l'estensore del documento ritiene discrezionale la scelta di riconoscimento di localizzazione commerciale L.1 o L.2 in base alla tipologia di interventi previsti. Si invita a tal proposito ad un approfondimento delle definizioni contenute nell'art. 14 citato, che forniscono chiarimenti sulla netta differenza tra i due tipi di localizzazioni commerciali, da riconoscere non in base agli interventi previsti ma alle caratteristiche del territorio.

Data 21.11.2013
Protocollo 00013724 /DB1607
Classificazione 9.20.20

Oggetto: parere richiesto con nota del 02.08.2013.

Il quesito inerisce l'applicazione dell'art. 24 comma 2 punto 2) della DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012. Trattandosi di addensamento commerciale A.4, poiché l'edificio interessato dall'intervento commerciale ipotizzato ricade interamente all'interno dell'estensione dell'addensamento, si ritiene applicabile la fattispecie richiamata. Nel caso richiamato è pertanto rilasciabile l'autorizzazione per la media struttura di vendita anche se parte dei parcheggi non ricade nell'estensione dell'addensamento commerciale.

*Data 15.11.2013
Protocollo 13494
Classificazione 9.10.20*

OGGETTO: Affidamento di gestione di reparto in una media struttura commerciale.

In riferimento alla nota del 29 ottobre ns. prot. n. 12644/DB1607, inerente la richiesta di chiarimenti per l'affido di reparto in una media struttura di vendita, si comunica che l'art. 5 comma 5 della L.R. n. 28/99 e s.m.i. recita: *“Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perchè li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta”*.

Dal tenore di tale normativa si desume la possibilità, per il titolare di un'autorizzazione amministrativa, di poter utilizzare l'affido di reparto in relazione ai prodotti trattati, secondo gli accordi contrattuali stipulati tra le parti.

In merito, invece, all'utilizzo o meno di due registratori di cassa, inerendo questioni di carattere meramente fiscali, è opportuno richiedere le dovute informazioni all' Agenzia delle Entrate o comunque a soggetti esperti in tali materie; nulla osta per quanto riguarda la normativa della programmazione commerciale regionale.

Data 12.09.2013
Protocollo 000 9942 /DB 16.07
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito agli orari delle attività degli stabilimenti balneari e delle relative attività accessorie. Riscontro.

Con nota n. 19749/2013, pervenuta agli uffici scriventi in data 31-7-2013, codesto Comune di XXX ha richiesto chiarimenti in merito alla disciplina normativa degli orari delle attività degli stabilimenti balneari e delle relative attività accessorie quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti.

In particolare, viene evidenziato l'art. 11, comma 6 della L. n. 217/2011, così come modificata dalla L. 221/2012, che prevede espressamente quanto segue:

“Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità”.

Nel rispetto di quanto previsto dalla predetta normativa nazionale e stante l'urgenza da parte di disciplinare uniformemente sul proprio territorio l'orario di tali strutture, derivante dall'apertura delle stesse prevalentemente nel periodo estivo, viene richiesto in particolare se la Regione Piemonte abbia adottato gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

A tale proposito si rileva che la citata norma, relativa all'attività prevalente di “impresa turistico balneare”, attiene per definizione alla materia del turismo: sarà pertanto la normativa turistica relativa all'attività di impresa turistico balneare a disciplinare anche le attività ad essa accessorie, funzionalmente e logisticamente collegate.

Tale tematica non rientra pertanto nell'ambito di competenza della Direzione scrivente e le norme commerciali in materia di somministrazione non sono idonee giuridicamente a regolare le attività accessorie, essendo in proposito necessario un intervento normativo in materia di turismo

che, al più, potrà, se ritenuto opportuno, operare apposito rinvio alle disposizioni in materia di somministrazione, contenute nella legge regionale 38/2006 e smi. .

Con specifico riferimento al regime degli orari di esercizio delle attività di cui trattasi, occorre rilevare che, nel caso degli stabilimenti balneari e delle attività accessorie, è la stessa normativa nazionale ad intervenire nello specifico, disponendo che *“tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate...”*.

Pertanto, ogni riferimento alla disciplina del commercio vigente in materia di orari sarebbe in contrasto con il disposto normativo predetto ed in violazione delle competenze attribuite al comparto del turismo.

Infatti, gli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono state oggetto dei recenti interventi legislativi statali diretti a sancire i principi comunitari della pienezza della libertà di impresa e, conseguentemente, della libertà di concorrenza per una migliore soddisfazione del consumatore in un contesto di sviluppo sostenibile, per cui l'art. 3 comma 1, lettera d-bis del decreto legge 223/2006 (convertito con l. 248/2006) è stato modificato ad opera dell'art. 31, comma 1 del D.L. n. 201/2011 nel seguente modo:

“ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:....il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”.

Resta salvo infine quanto comunicato dalla Direzione regionale Trasporti, Settore Navigazione, che, in risposta ad analogo quesito, ha fornito alcune indicazioni normative per la parte di rispettiva competenza.

*Data 16/05/2013
Protocollo 0006429/DB1607
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: Vendite promozionali. Riscontro a vs richiesta di parere.

Con nota pervenuta in data 6 maggio 2013, ns prot. n. 0005702/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare vendite promozionali nel periodo precedente la data di inizio dei saldi.

Nello specifico si evidenzia che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i. *“Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.”*.

Si conferma pertanto il sussistere del divieto di effettuare vendite denominate promozionali nei 30 giorni antecedenti l'inizio dei saldi.

Peraltro, omaggiare il consumatore di un prodotto non tradizionalmente venduto nell'esercizio commerciale, a seguito di acquisto di un prodotto a prezzo pieno, non pare configurarsi come vendita promozionale.

*Data 26/02/2013
Protocollo 0002446/DB1607
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: Vendite di fine stagione. Richiesta di modifica del calendario di inizio.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 14 febbraio con prot. n.0001930/DB1607, la S.V. ha richiesto parere in merito alla possibilità di rivedere l'attuale calendario delle vendite di fine stagione. Nello specifico è stato richiesto di posticipare l'inizio dei saldi invernali almeno al primo week end di febbraio, e quello dei saldi estivi non prima dell'ultimo week end di luglio.

In merito alla disciplina delle vendite di fine stagione occorre evidenziare che la fissazione, in concreto, delle date di inizio dei saldi non è mai stata attribuita alla esclusiva competenza della Regione.

La precedente normativa regionale prevedeva infatti, per la Regione Piemonte, l'avvio dei saldi a partire dal 1 luglio e a partire dal 2 di gennaio di ciascun anno demandando ai comuni la decisione in concreto del giorno di avvio più opportuno per la realtà locale, previo adeguato confronto e coordinamento con i comuni confinanti, anche appartenenti ad altre regioni.

Successivamente, a seguito di forti sollecitazioni, promosse sia a livello nazionale sia a livello di molte regioni, è stato deciso dalla Conferenza delle Regioni, nell'ambito della Conferenza Unificata, che la data di avvio dei saldi dovesse essere uguale per tutta Italia, nel principale intento di evitare problemi di concorrenza sleale tra i commercianti di regioni confinanti.

Dal canto suo la Regione Piemonte, all'interno del coordinamento interregionale, aveva evidenziato molte perplessità in ordine a questo principio di uniformità a livello nazionale destinato a penalizzare, a seconda della stagione, le regioni con turismo invernale e quelle con turismo estivo; si evidenziava inoltre come l'allora vigente normativa regionale già consentisse un coordinamento anche a livello interregionale, oltre che una piena salvaguardia delle peculiarità locali.

Per gli anni 2010 e 2011, a normativa invariata, l'intervento regionale si era quindi, in particolare, appuntato sulla raccomandazione ai comuni della Regione di un'attenta azione di coordinamento in funzione delle date decise dalla Conferenza delle Regioni, senza che le stesse fossero fatte oggetto di apposito obbligo di legge.

A fronte peraltro dei solleciti da parte delle altre Regioni e delle Associazioni di categoria, veniva promossa anche per la Regione Piemonte la modifica normativa, approvata con la legge 13/2011, per effetto della quale l'art. 14 bis della legge 28/1999 smi risultava così riformulato:

“La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle

vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Le date di inizio dei saldi, come individuate dalla conferenza delle Regioni e recepite dalla Giunta regionale sono, allo stato attuale, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e il primo sabato del mese di luglio.

Come prevedibile, tale soluzione ha presto dato segno di una sua parziale inadeguatezza, in quanto non ha consentito di accompagnare, al pur lodevole intento di stabilire un coordinamento a livello interregionale, una parallela azione di monitoraggio delle concrete peculiarità locali.

Del resto la materia delle vendite di fine stagione, così come quella delle vendite promozionali e degli orari delle attività commerciali, presenta elementi intrinseci di criticità, essendo sintomatica delle dinamiche concorrenziali del sistema: pertanto, se da un lato i principi di liberalizzazione e semplificazione sarebbero tali da indurre ad una completa deregolazione delle medesime, dall'altro l'esigenza di stabilire eque condizioni di concorrenzialità induce, per contro, a stabilire alcune regole in sede normativa.

Tutto ciò premesso, proprio in considerazione della posizione assunta dalla regione Piemonte in occasione del dibattito occorso nelle competenti sedi interregionali, sarà cura della Regione, considerato altresì l'attuale congiuntura di crisi economica, approfondire la questione, anche in vista dei futuri sviluppi in sede interregionale.

*Data 02/01/2013
Protocollo 0000028/DB1607
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: verifica di conformità ordinamento regionale al diritto europeo.

In riferimento alla vostra nota con la quale si richiedeva la verifica di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione Europa. Al riguardo si specifica quanto segue.

La normativa attualmente in vigore relativa al comparto del commercio risulta allineata con le linee e gli indirizzi dettati a livello comunitario.

Con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016 è stata recentemente modificata la D.C.R. 9 ottobre 1999, n. 563-13414 con la quale sono state apportate alcune modifiche alla programmazione regionale per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, adeguandola ai principi liberalizzatori imposti dalle recenti normative nazionali di recepimento della Direttiva Servizi.

E' stata altresì approvata la legge regionale 18 dicembre 2012, n. 15 recante "*Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*" di modifica alla legge regionale 28/1999 con la quale è stata adeguata la normativa regionale ai principi liberalizzazione, semplificazione, non discriminazione che regolano l'accesso e l'esercizio dell'attività economica, adeguando pertanto la normativa con quella nazionale di recepimento delle direttive europee.

In ultimo si specifica che, con particolare riferimento al commercio su area pubblica, la Regione Piemonte ha partecipato attivamente ai diversi incontri del tavolo tecnico interregionale nel quale si è giunti alla definizione dell'Intesa sui criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio nelle aree mercatali. La normativa regionale di comparto verrà quindi adeguata alle decisioni assunte in sede di Intesa, pur essendo la stessa già in linea con la Direttiva Servizi.

*Data 06.05.2013
Protocollo 0005806/DB1607
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità per le edicole di vendere bevande – Art. 5, comma 6 bis della LR. 12/11/1999 n. 28 e smi.

Con nota e-mail pervenuta all'Ufficio scrivente in data 9 aprile 2013 – ns. prot. 0004500/DB1607 del 10 aprile 2013 – si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità per le edicole di vendere, bevande tramite distributori automatici, senza il possesso del requisito professionale.

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 5, comma 6 bis della LR 28/1999, come aggiunto dall'art. 3 della LR 13/2011, che recita espressamente quanto segue:

“6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.”

Si richiama inoltre la nota della Regione Piemonte prot. n. 1840 dell' 8 marzo 2010, avente ad oggetto: “Tabella speciale tabaccai – contenuto merceologico” (che si allega per opportuna conoscenza) nella quale si aderiva al parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 15/10/2007, per il quale sono compresi nella nozione di pastigliaggi, specificamente contemplati nella declaratoria della tabella speciale annessa alla vendita di generi di monopolio, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e quindi oggetto di vendita anche senza il possesso di specifico requisito professionale.

Ciò premesso, si ritiene pertanto di poter rispondere affermativamente al quesito tenuto conto in particolare:

- dell'orientamento estensivo espresso dal legislatore nazionale che, nel prevedere all'art. 39 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012 che "gli edicolanti" possono vendere qualunque altro prodotto pur se secondo la vigente normativa (e quindi con il requisito professionale), ha mostrato di voler attribuire alla categoria maggiori opportunità imprenditoriali;
- della considerazione che non sussistono ragioni giuridiche che giustificano un trattamento di sfavore a danno degli edicolanti, rispetto alla categoria dei tabaccai, per i quali questo assessorato aveva espresso, conformemente alle indicazioni ministeriali, analogo parere in senso estensivo (cfr. nota allegata n. 1840/2010).

*Data 02/07/2013
Protocollo 0008319 /DB1607
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: quesiti in merito alla disciplina regionale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed alla disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici, alla luce dei principi della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali.

Con i quesiti citati in oggetto, pervenuti agli uffici scriventi via email in data 19/04/2013 con Prot. n. 5072/DB1607, si richiedono delucidazioni su quanto segue:

- 1) se l'apertura di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici sia soggetta all'istituto della SCIA oppure al regime autorizzatorio, come attualmente previsto dal D.Lgs. n. 170/2001, alla luce dei principi della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali;
- 2) se l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta all'istituto della SCIA oppure al regime autorizzatorio, di cui alla L.R. n. 38/2006 s.m.i., e se sia previsto un intervento di adeguamento del quadro normativo regionale vigente in materia rispetto ai recenti interventi legislativi di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali.

In riferimento al quesito indicato al punto 1), si evidenziano anzitutto i problemi di applicabilità della disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici, di cui al D.Lgs. n. 170/2001, caratterizzata dal meccanismo autorizzatorio e di pianificazione quantitativa, alla luce dei contenuti della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali intervenute a sancire con sempre maggiore incisività i principi di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali.

Invero, i processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010, hanno trovato ulteriore conferma e sviluppo nei ripetuti interventi legislativi a partire dal D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, fino al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Il D.Lgs. 170/2001, che pure il legislatore dello stato ha recentemente modificato all'art. 5 con il D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, non è stato però in alcun modo adeguato alle suddette novità normative nelle sue parti "critiche".

Pertanto, i dubbi interpretativi permangono e, poiché nella Regione Piemonte l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica è tuttora disciplinata dal D.Lgs. n. 170/2001, le rilevate problematiche ed incongruenze non possono essere risolte da interventi normativi regionali, essendo la soluzione, per contro, da ricercarsi solo a seguito di un intervento statale.

Si evidenzia peraltro, in via più generale, come ogni eventuale intervento normativo di revisione della materia da parte delle regioni, titolari di competenza legislativa in materia di commercio interno, sarebbe destinato a cedere rispetto alle esigenze di tutela della concorrenza e di

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni trasversali rimaste in capo allo Stato secondo il riparto delle competenze legislative previsto dal novellato art. 117 Cost.

Per le ragioni sopra esposte, la Direzione scrivente ha richiesto con nota prot. n. 8768/DB1607 del 05/06/2012 al competente Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ed al Ministero dello Sviluppo Economico, se il regime autorizzatorio ed i piani di localizzazione debbano ritenersi oggetto di abrogazione implicita oppure se gli stessi debbano ritenersi ancora vigenti, a fronte dell'evoluzione del quadro normativo nazionale e delle delineate criticità del comparto.

A tale riguardo, è pervenuto solo il parere espresso dal Ministero, che con nota prot. n. 185147 del 06/09/2012, ha ritenuto “...la non applicabilità al settore della distribuzione dei quotidiani e dei periodici di limiti o restrizioni quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite nonché i contingenti numerici”, poiché, come univocamente sostenuto in via giurisprudenziale, l'attività di rivendita di quotidiani e periodi parrebbe non sottrarsi all'ambito applicativo della disciplina del commercio per espressa previsione del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. (cfr. art. 4, comma 2), quale oggetto di molteplici interventi legislativi in materia di liberalizzazione diretti a garantire la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

Ciò nonostante, il Ministero ha ritenuto la compatibilità di una programmazione delle aperture dei punti di vendita dei quotidiani e periodi a garanzia di un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica.

In tal senso ha ritenuto possibile l'individuazione di zone da sottoporre a tutela nelle quali potrebbero essere previsti divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture correlati alle esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale.

D'altro canto, lo stesso MISE ha sottolineato la permanenza dell'incertezza giuridica rispetto alle modalità di avvio dell'attività in argomento –se a seguito di SCIA o di autorizzazione- e di tutte le altre attività economiche, per le quali era prevista l'adozione di appositi decreti da parte del Governo entro il 31/12/2012, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 1/2012 e dell'art. 12, comma 4 del D.L. n. 5/2012. Del resto la Corte costituzionale, con sent. 164/2012, ha sancito la competenza esclusiva statale a individuare i regimi giuridici di accesso alle attività economiche.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in attesa che il competente Dipartimento si esprima in via interpretativa o che il legislatore statale intervenga in via legislativa, è da ritenere che:

- sia giuridicamente preferibile mantenere l'autorizzazione quale regime di accesso all'attività;
- nel contempo occorra adeguare la programmazione di comparto, ritenuta ammissibile dal MISE, ai più recenti orientamenti normativi che impongono di consentire la massima libertà di iniziativa imprenditoriale, nel rispetto dell'ambiente/territorio di riferimento, della salute e della sicurezza, disapplicando, in definitiva, le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 170/2001.

Per quanto concerne il quesito indicato al punto 2), in merito al regime giuridico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si ribadisce quanto indicato e diffusamente argomentato nella nota esplicativa della Direzione scrivente, prot. n. 15125/DB1607 del 17/10/2012, alla quale si effettua integrale rinvio: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/>

Data 12/07/2013
Protocollo 0008793 /DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in merito al trasferimento di sede di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 04/07/2013 con Prot. n. 8407/DB1607, si richiede se in assenza di un recente piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i., sia possibile autorizzare il trasferimento di sede di un'edicola esclusiva, rientrando nella medesima zona commerciale ed adiacente ad altre attività della stessa tipologia.

A tal proposito, si evidenziano in via preliminare i problemi di applicabilità della disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici, di cui al D.Lgs. n. 170/2001, caratterizzata dal meccanismo autorizzatorio e di pianificazione quantitativa, alla luce dei contenuti della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali intervenute a sancire con sempre maggiore incisività i principi di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali.

Il D.Lgs. 170/2001, che pure il legislatore statale ha recentemente modificato all'art. 5 con il D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, non è stato però in alcun modo adeguato alle suddette novità normative nelle sue parti "critiche".

Pertanto, i dubbi interpretativi permangono e, poiché nella Regione Piemonte l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica è tuttora disciplinata dal D.Lgs. n. 170/2001, le rilevate problematiche ed incongruenze non possono essere risolte da interventi normativi regionali, essendo la soluzione, per contro, da ricercarsi solo a seguito di un intervento statale.

Si evidenzia peraltro, in via più generale, come ogni eventuale intervento normativo di revisione della materia da parte delle regioni, titolari di competenza legislativa in materia di commercio interno, sarebbe destinato a cedere rispetto alle esigenze di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni trasversali rimaste in capo allo Stato secondo il riparto delle competenze legislative previsto dal novellato art. 117 Cost.

Per le ragioni sopra esposte, la Direzione scrivente ha richiesto con nota prot. n. 8768/DB1607 del 05/06/2012 al competente Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ed al Ministero dello Sviluppo Economico, se il regime autorizzatorio ed i piani di localizzazione debbano ritenersi oggetto di abrogazione implicita oppure se gli stessi debbano ritenersi ancora vigenti, a fronte dell'evoluzione del quadro normativo nazionale e delle delineate criticità del comparto.

A tale riguardo, è pervenuto solo il parere espresso dal Ministero, che con nota prot. n. 185147 del 06/09/2012, ha ritenuto "*...la non applicabilità al settore della distribuzione dei quotidiani e dei periodici di limiti o restrizioni quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto di limiti*

referiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite nonché i contingenti numerici”, poiché, come univocamente sostenuto in via giurisprudenziale, l’attività di rivendita di quotidiani e periodici non sottrarsi all’ambito applicativo della disciplina del commercio per espressa previsione del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. (cfr. art. 4, comma 2), quale oggetto di molteplici interventi legislativi in materia di liberalizzazione diretti a garantire la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

Ciò nonostante, il Ministero ha ritenuto la compatibilità di una programmazione delle aperture dei punti di vendita dei quotidiani e periodici a garanzia di un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica.

In tal senso ha ritenuto possibile l’individuazione di zone da sottoporre a tutela nelle quali potrebbero essere previsti divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture correlati alle esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale.

D’altro canto, lo stesso MISE ha sottolineato la permanenza dell’incertezza giuridica rispetto alle modalità di avvio dell’attività in argomento –se a seguito di SCIA o di autorizzazione- e di tutte le altre attività economiche, per le quali era prevista l’adozione di appositi decreti da parte del Governo entro il 31/12/2012, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 1/2012 e dell’art. 12, comma 4 del D.L. n. 5/2012. Del resto la Corte costituzionale, con sent. 164/2012, ha sancito la competenza esclusiva statale a individuare i regimi giuridici di accesso alle attività economiche.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in attesa che il competente Dipartimento si esprima in via interpretativa o che il legislatore statale intervenga in via legislativa, è da ritenere che:

- sia giuridicamente preferibile mantenere l’autorizzazione quale regime di accesso all’attività;
- nel contempo occorra adeguare la programmazione di comparto, ritenuta ammissibile dal MISE, ai più recenti orientamenti normativi che impongono di consentire la massima libertà di iniziativa imprenditoriale, nel rispetto dell’ambiente/territorio di riferimento, della salute e della sicurezza, disapplicando, in definitiva, le disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 170/2001.

Peraltro, si ribadisce che i piani comunali di localizzazione previsti per i punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i., devono in tale contesto normativo ispirarsi ad una programmazione di natura qualitativa avendo la finalità la tutela dei superiori interessi della sicurezza e salute pubblica, dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali.

Nel caso di specie, si ritiene che il comune possa procedere al rilascio dell’autorizzazione per il trasferimento di sede dell’edicola esclusiva nell’area commerciale individuata e debba altresì procedere in tempi brevi all’adeguamento del proprio piano di localizzazione secondo le indicazioni sopra descritte.

Data 27.11.2013
Protocollo 13921/DB1607
Classificazione 9.10.20

Oggetto: Proroga di sospensione temporanea di grande struttura di vendita.

In riferimento alla sua richiesta dell'8/11/2013, pervenuta in data 18 novembre 2013 prot. n. 13542/DB1607 si comunica che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 114/98, l'ente titolare al rilascio della proroga di sospensione di una autorizzazione amministrativa, così come al rilascio della autorizzazione amministrativa stessa, è esclusivamente il comune sede della struttura commerciale.

Si consiglia, pertanto, di rivolgere la richiesta in oggetto al comune di XXX.

*Data 12.11.2012
Protocollo 0016152/DB1607*

OGGETTO: richiesta di parere per area espositiva. Riscontro.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 6-11-2012 codesto Comune ha chiesto di conoscere se sia consentito utilizzare un fabbricato con destinazione d'uso C2 -magazzino- a fini espositivi.

In concreto si tratterebbe di un fabbricato sito nelle vicinanze di un esercizio commerciale, ma non collegato in alcun modo allo stesso, al quale i clienti sarebbero accompagnati per la semplice visione della merce, senza lo svolgimento di alcuna operazione di compravendita.

In proposito si ritiene che non sussistano impedimenti al tipo di attività quale quella descritta nella principale considerazione che l'edificio adibito ad uso esposizione, separato e non collegato in alcun modo all'esercizio di commercio, è sito nelle vicinanze dello stesso, ma non in contiguità: la disposizione di cui all'art. 5, c. 7 della DCR 563-13414/1999 smi, per la quale: *“la superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue”* è infatti da ritenere applicabile al solo caso in cui le aree destinate a commercio e ad esposizione siano invece contigue e va letta, in tal senso, in combinato disposto con il precedente comma 6.

Tale limitazione al libero esercizio dell'attività di impresa, difficilmente giustificabile in un caso quale quello oggetto del presente quesito, appare infatti legittimo in riferimento al caso in cui, mediante l'abbinamento, all'interno degli stessi locali, di attività di vendita e attività di esposizione, sia fin troppo agevole aggirare in modo surrettizio le norme di programmazione della rete distributiva delle medie e grandi strutture di vendita.

*Data 06.04.2012
Protocollo 0005471 /DB 16.07*

OGGETTO: Richiesta parere – Attività artigiana tostatura e torrefazione caffè – Comodato d'uso macchine per caffè o distributore automatico. Disciplina di riferimento.

Con nota prot. n. 4440 del 22 marzo 2012, codesta società richiede se un'attività artigiana di torrefazione, di produzione di caffè torrefatto e relativa vendita dello stesso, può, nella sua qualità di impresa artigiana, prendere e dare in comodato d'uso le macchine per fare il caffè, per far provare il caffè di propria produzione.

Occorre preliminarmente sottolineare, per quanto di competenza di questo Settore, che non configura attività commerciale, il caso di gratuità della prestazione stante il principio interpretativo espresso dal Ministero delle Attività Produttive, prot. n. 548174 del 14/02/2003, in relazione ad un caso di gratuità della prestazione resa, per il quale: “l’offerta di caffè da degustare avviene gratuitamente e quindi senza l’obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato e di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell’eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande”.

E’ inoltre opportuno richiamare che ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs 114/98, un’impresa artigiana che svolge l’attività di tostatura e torrefazione del caffè, può vendere il caffè tostato e torrefatto (macinato o in grani) nel locale di produzione o nel locale adiacente; la stessa impresa non può preparare e vendere caffè (bevanda in tazzina) posto che si configurerebbe in tal caso un’attività di somministrazione.

Se il medesimo artigiano vuole anche cedere – ancorché in comodato d’uso – delle macchine per il caffè, attraverso le quali i clienti preparano il caffè (bevanda in tazzina) utilizzando quello acquistato dall’artigiano stesso, a parere degli uffici scriventi, possono configurarsi due ipotesi:

- a) l’apparecchio automatico viene installato ed impiegato ad uso esclusivo e gratuito del cliente (che si limita ad acquistare il caffè dall’artigiano) e dei suoi famigliari o amici, nel qual caso non sono necessarie particolari formalità amministrative; entro questi limiti l’attività si configura come strumentale ed accessoria rispetto a quella artigiana di torrefazione e tostatura (art. 3, comma 1, legge 443/1985);
- b) l’apparecchio automatico viene installato presso il cliente, ma in un luogo accessibile a terzi (uffici, officine, laboratori, ecc.) che possono usufruire a pagamento della medesima ed i relativi corrispettivi sono introitati dal suddetto imprenditore artigiano. In tale caso quest’ultimo (gestendo direttamente l’apparecchio) diventa un commerciante e dovrà presentare la SCIA per distributori automatici (art. 17 – D.Lgs. 114/1998 e art. 67 – D.Lgs. 59/2010), nonché la notifica igienico sanitaria (art. 6 - Reg. CE 852/2004 e DGR n. 21-1278 del 23/12/2010). Sono altresì richiesti i requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010.



In ogni caso la modificazione dell'attività dovrebbe essere oggetto di variazione presso la Camera di Commercio (Registro delle Imprese, REA e l'Albo delle Imprese Artigiane).

*Data 09.08.2012
Protocollo 0012417/DB1607*

OGGETTO: quesito in materia di concertini e intrattenimenti presso esercizi di somministrazione alla luce delle recenti modifiche normative intervenute in materia di TULPS – Art. 15 L.R. 38/2006 e art. 13 D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi in data 11.05.2012 con Prot. n. 0007476/DB1607, si richiedono chiarimenti in merito alle recenti modifiche intervenute in materia di TULPS, in particolare all'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 del Regolamento TULPS ad opera dell'art. 13 del D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012.

A tale proposito, nell'evidenziare che ogni questione attinente all'applicazione del TULPS non rientra nelle competenze dell'Ente scrivente, si forniscono alcune indicazioni a titolo meramente collaborativo.

L'art. 124, comma 2 del TULPS dispone che:

“E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge”. (in grassetto il comma abrogato dal D.L. n° 5/2012).

L'art. 13 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 35/2012, ha abrogato l'art. 124, comma 2, del Regolamento TULPS che assoggettava all'obbligo della licenza di cui all'art. 69 TULPS, anche i “piccoli trattenimenti” nei pubblici esercizi.

Conseguentemente è venuta meno la distinzione tra le “attività accessorie” alla somministrazione (c.d. allietamento, di cui all'art. 15 della L.R. 38/2006) ed i “piccoli trattenimenti” nei pubblici esercizi di cui all'art. 69 TULPS e art. 124, comma 2 del Regolamento TULPS (ora abrogato). Pertanto, i “piccoli trattenimenti” negli esercizi pubblici sono ora da considerarsi liberalizzati, anche se farà carico al titolare dell'esercizio il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, (soprattutto in materia di sicurezza e prevenzione incendi, la normativa è piuttosto impegnativa - vd D.M. 19/08/1996).

Naturalmente resta ferma l'applicazione degli art. 68 e 80 TULPS quando si tratta di spettacoli e trattenimenti pubblici.

Data 08.10.2012
Protocollo 0014509 /DB 16.07

OGGETTO: Dlgs. 114/98 - quesito in materia di divieto di esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via mail, con Prot. n. 5095/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di commercio, e nella fattispecie se si ritenga ancora valido il comma 2 dell'art. 26 del dlgs 114/98, in base al quale “2. *E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni....*”

Si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 147/2012 il comma 2 dell'art. 26 del Dlgs 114/98 è stato sostituito nel modo seguente (cfr. art. 2 comma 26) “2. *Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività*”, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare esplicativa n. 3656/C del 12.09.2012.

Dalla modifica, consegue, in via prioritaria, l'eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Inoltre, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le due tipologie di attività in questione; conseguentemente nel caso in questione si applicano all'intera superficie le disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche nel caso di grandi superfici di vendita.

Pertanto, resta inteso che la superficie di vendita rientrante nell'esercizio di Vicinato sarà assoggettata alla SCIA di Avvio, già prevista dal D.Lgs 59/2010 in adeguamento alla novellata formulazione dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i., mentre le grandi superfici di vendita eccedenti tale superficie, permangono assoggettate al regime autorizzatorio previsto dalla normativa regionale di comparto.

*Data 12.11.2012
Protocollo 0016138/DB1607*

OGGETTO: Quesito in merito all'attività di commercio al dettaglio presso un impianto sportivo.

Con nota e-mail pervenuta agli uffici scriventi in data 30/11/2012 con prot. n. 0015708/DB1607, si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, per il gestore di una piscina, di vendere prodotti non alimentari quali cuffiette, shampoo, bagno schiuma ecc. ai soli frequentatori del complesso sportivo.

A tale proposito si ritiene che il caso prospettato possa essere ascritto in via estensiva alla fattispecie di cui all'art. 66 comma 1 del D.lgs 59/2010 che, in merito agli spacci interni, disciplina l'attività di commercio al dettaglio di prodotti "...a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114...", purché l'attività in questione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo.

Resta inteso che tale attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

L'esercizio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, da presentare allo Sportello Unico competente per territorio.

*Data 07.08.2012
Protocollo 0012247/DB1607*

OGGETTO: quesiti in merito alla possibilità di coesistenza delle attività artigiana e di somministrazione all'interno dello stesso locale e in merito al legame fra modalità di erogazione del caffè e laboratorio artigiano. Riscontro.

Con nota in data 19 luglio u.s., la S. V. ha posto agli uffici scriventi i seguenti quesiti:

- 1) legame fra modalità di erogazione del caffè e laboratorio artigiano;
- 2) coesistenza di più autorizzazioni (possibilità di suddividere lo stesso locale destinandolo in parte all'attività di artigianato e in parte ad attività di somministrazione).

In riferimento al primo quesito, poiché non è dato comprendere, anzitutto, quale sia l'oggetto dell'attività artigiana di riferimento, né quale sia la modalità ipotizzata di erogazione del caffè, si riportano di seguito alcune considerazioni su casistiche ipotetiche.

Attività artigiana tostatura e torrefazione caffè – Comodato d'uso macchine per caffè o distributore automatico. Disciplina di riferimento.

Il caso attiene alla possibilità, per un'impresa artigiana di torrefazione e relativa vendita del caffè torrefatto, nella sua qualità di impresa artigiana, di prendere e dare in comodato d'uso le macchine per fare il caffè, per far provare il caffè di propria produzione.

Per quanto attiene alle competenze in materia di commercio, occorre preliminarmente sottolineare che non configura attività commerciale il caso di gratuità della prestazione stante il principio interpretativo espresso dal Ministero delle Attività Produttive, prot. n. 548174 del 14/02/2003, in relazione ad un caso di gratuità della prestazione resa, per il quale: "l'offerta di caffè da degustare avviene gratuitamente e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato e di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell'eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande".

E' inoltre opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs 114/98, un'impresa artigiana che svolge l'attività di tostatura e torrefazione del caffè, può vendere il caffè tostato e torrefatto (macinato o in grani) nel locale di produzione o nel locale adiacente.

Ciò posto si ritiene che l'attività permanga artigianale anche nel caso in cui l'artigiano intenda consentire l'utilizzo in comodato d'uso delle macchine per il caffè (ad es. bollitori o apparecchi con le cialde), attraverso le quali i clienti preparano il caffè (bevanda in tazzina) utilizzando quello acquistato dall'artigiano stesso. In tal caso, cioè se l'apparecchio automatico è installato ed impiegato ad **uso esclusivo e gratuito** del cliente (che si limita ad acquistare il caffè dall'artigiano) e dei suoi famigliari o amici, non sono necessarie particolari formalità

amministrative; entro questi limiti l'attività si configura come strumentale ed accessoria rispetto a quella artigiana di torrefazione e tostatura .

Le stesse considerazioni possono peraltro essere estese anche al caso in cui la prestazione sopra descritta sia resa a mezzo apparecchi automatici a pagamento, anziché gratuitamente, con la sola differenza che in questa ultima ipotesi si tratterebbe di vendita del proprio prodotto anziché di degustazione a titolo promozionale e gratuito.

Diverso ancora è il caso in cui l'apparecchio automatico sia installato presso il cliente, in un luogo accessibile a terzi (uffici, officine, laboratori, ecc.) che possano usufruire a pagamento del servizio ed i relativi corrispettivi siano introitati dal suddetto imprenditore artigiano: in tale caso l'attività si configurerebbe quale attività di commercio, svolta al di fuori dei locali di produzione e conseguentemente il suo titolare dovrà presentare la SCIA per distributori automatici (art. 17 – D.Lgs. 114/1998 e art. 67 – D.Lgs. 59/2010), nonché la notifica igienico sanitaria (art. 6 - Reg. CE 852/2004 e DGR n. 21-1278 del 23/12/2010). Sono altresì richiesti i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Caso dell'attività artigiana di pasticceria. Disciplina normativa applicabile nel caso in cui nell'esercizio il titolare prepari il caffè in tazzina per il consumo sul posto con le modalità tipiche del bar e quindi in casi diversi da quelli visti prima.

In merito si ritiene che la tazzina di caffè sia elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione e la preparazione del caffè in tazzina per il consumo sul posto mediante le attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possa pertanto essere considerata mera attività accessoria di una prevalente attività artigiana; in quanto tale è da assoggettarsi alla disciplina di cui alla L.R. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

A tale proposito, la legge regionale n. 38/2006 al comma 1 dell'art. 2 cita testualmente *"Al fine della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati"*.

Come è agevole constatare il servizio assistito è connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale.

Si rammenta inoltre che, anche sul piano della classificazione giuridica delle attività e del conseguente regime fiscale, la differenza è sostanziale fra somministrazione assistita e non.

La somministrazione non assistita infatti non è una prestazione di servizi bensì una cessione di beni, perché "servizio non assistito" significa l'inesistenza di qualcuno che predisponga l'azione del servire. Si sottolinea come da un punto di vista fiscale la categoria "servizio assistito di somministrazione" è considerata una prestazione di servizio e non una cessione di beni, e poiché si tratta di prestazione di servizio, comporta un livello seppur minimo di assistenza.

Pertanto alla luce dell'interpretazione suindicata non è previsto per un esercizio artigiano di pasticceria il consumo della "tazzina di caffè" preparata dal titolare dell'esercizio con apposita macchina di caffè, in quanto ciò configura una forma di servizio assistito, che è, come si è detto, connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale.

Conseguentemente occorrerà, ottenere il rilascio dell' apposita autorizzazione ai sensi della L.R. 38/2006 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*..

Rispetto al secondo quesito, cioè rispetto alla possibilità di suddividere lo stesso locale destinandolo in parte all'attività di artigianato e in parte ad attività di somministrazione, le normative vigenti in materia di commercio, e, nello specifico, la già richiamata legge regionale 38/2006, non pongono limitazioni alla coesistenza delle suddette attività nello stesso locale.

A tale fine, sotto il profilo commerciale, occorrerà richiedere l'autorizzazione alla somministrazione ai sensi della L.R. 38/2006, indicando chiaramente la porzione di superficie da destinare all'attività di somministrazione.

Per la definizione di superficie di somministrazione e per ogni altra specificazione in merito agli ulteriori adempimenti si rimanda alla DGR n. 85 – 13268/2010 *“Indirizzi per la predisposizione , da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività”* di somministrazione di alimenti e bevande e alla nota regionale esplicativa n. 9369/DB1701 del 13/12/2010. (Cfr.; <http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/esSomm.htm>).

Si precisa in ultimo che il fabbisogno parcheggi , che deve essere soddisfatto per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere computato con esclusivo riferimento alla porzione del locale destinata a tale attività.

Data 22.02.2012
Protocollo 0002632/DB1607

OGGETTO: L.R. 38/2006, D.G.R. 85-13268/2010 – Richiesta di parere in merito al calcolo dei parcheggi per rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Autoriconoscimento delle zone L.1.

Con nota e-mail del 15/02/2012 – ns. prot. n.0002290/DB1607 del 16/02/2012- la S.V. ha richiesto chiarimenti in merito al computo dei parcheggi per il rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alla possibilità di autoriconoscimento delle zone L.1.

A tale proposito si evidenzia che l' autoriconoscimento della localizzazione L1, è previsto dall'art. 30, comma 2 della DCR 563-13414/99 e s.m.i., per il quale:

“Le norme sostitutive hanno efficacia limitatamente al riconoscimento degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. e delle localizzazioni commerciali L.1. e si applicano solo in presenza di destinazione d'uso commerciale e in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali, permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, per le medie e grandi strutture di vendita”, con specifico riferimento alle medie e grandi strutture di vendita.

Tale istituto non è peraltro da ritenersi consentito nel caso degli esercizi di somministrazione.

E' infatti da rilevare che gli stessi, pur dovendosi preferibilmente insediare negli addensamenti e nelle localizzazioni – art. 5 della DGR. 85-13268/2010 - possono, a differenza delle medie e grandi strutture di vendita, attivarsi anche al di fuori di tali aree.

Conseguentemente, il fabbisogno dei parcheggi è calcolato secondo le modalità ed i parametri indicati nelle tabelle dell'art. 8 della D.G.R. 85-13268/2010, in cui viene previsto anche il caso di esercizi di somministrazione ubicati esternamente agli addensamenti e localizzazioni ed i riferimenti in questione sono i seguenti: “aree esterne agli addensamenti A1 – A2 – A3 e L1 e “aree extraurbane esterne agli addensamenti e localizzazioni A5 e L2”.

*Data 23/01/2012
Protocollo 0001025 /DB 16.07*

OGGETTO: quesito in materia di vendite promozionali, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 05/01/2012 con Prot. n. 200/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito all'applicazione dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i. relativo alle vendite promozionali, poiché in data 31/12/2011 una catena di negozi presenti sul territorio nazionale e su quello comunale quale "XXX e YYY" ha promosso in tutta Italia una giornata chiamata "HAPPY DAY sconto 50% su tutta la merce".

Invero, l'art. 14 recita espressamente che "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo".

Tenuto conto che con deliberazione n. 40-2947 del 28/11/2011 la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 14 , c. 2 della L.R. n. 28/1999, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 13/2011, ha fissato le date di inizio dei saldi invernali ed estivi dell'anno 2012 secondo il seguente calendario:

- i saldi invernali iniziano, per tutti i comuni della Regione, il 5 gennaio 2012;
- i saldi estivi iniziano, per tutti i comuni della Regione, il 7 luglio 2012

le vendite promozionali non potevano essere svolte per 30 giorni a decorrere dal 6 dicembre 2011 né potranno essere svolte a decorrere dal 6 giugno 2012 e sono sanzionabili, ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6, 7 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., in caso di violazione della legge.

Conseguentemente, si ritiene opportuno verificare anzitutto che si sia trattato effettivamente di vendite promozionali, sottolineando che la sanzione è applicabile nel caso in cui il commerciante abbia utilizzato nella pubblicità al consumatore la dizione "promozioni".

In caso contrario, ovvero nel caso in cui questa sia stata formulata in altri modi come "prezzi pazzi", "occasioni", "sconti alla cassa", ecc..., l'applicazione della sanzione potrebbe costituire una violazione della libertà di impresa soprattutto alla luce dei principi enunciati dalla più recente legislazione nazionale a partire dall'art. 3 del D.L. n. 138/2011, a favore dello sviluppo economico e della piena tutela della concorrenza tra le imprese, fino agli ultimi sviluppi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", con il quale sono state introdotte alcune liberalizzazioni in materia di commercio, nonché del prossimo pacchetto di liberalizzazioni che sarà emanato dal Governo.

*Data 20/01/2012
Protocollo 0000923/DB1607*

OGGETTO: Quesito in merito alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali ai sensi della D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011, commi 1 e 2 art. 31.

Con nota ns prot. n. 206/DB1607 del 05/01/2012 la S.V. ha richiesto chiarimenti in merito alla recente normativa emanata in materia di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011 e sulla loro interpretazione.

Codesto Comune ritiene che fino alla scadenza del 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 201/2011 (pubblicata in G.U il 27.12.2011), le nuove disposizioni non trovino applicazione, ritenendosi ancora valide le disposizioni precedenti.

A tal proposito si riportano testualmente i commi 1 e 2 dell'art. 31 "Liberalizzazioni", al Capo I del Titolo IV "Le disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza" oggetto del quesito.

1. "In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. **Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**"

Alla luce di quanto suindicato, la norma nazionale è direttamente applicabile, in quanto proveniente da fonte gerarchicamente superiore e non ha necessità di recepimento regionale o degli EE.LL. tenuto conto della materia di competenza "esclusiva" quale risulta essere la "Promozione e la Tutela della Concorrenza".

Inoltre, **il termine di adeguamento entro 90 gg**, stabilito per le Regioni e gli Enti Locali è espressamente riferito al comma 2.

Pertanto, nella Regione Piemonte, il comma 1 dell'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011 trova già applicazione dal 1° gennaio 2012.

Data 06/06/2012
Protocollo 0008820/DB1607

OGGETTO: Orari delle attività commerciali. Obbligo di pubblicizzazione dell'orario prescelto.

In riferimento alla richiesta di Codesto Comune in merito alla disciplina giuridica relativa all'obbligo per l'esercente, di rendere noto l'orario prescelto per l'esercizio dell'attività, mediante comunicazione al comune e/o mediante apposito cartello, si rileva quanto segue.

Nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 2012, n. 2/CPN recante "*Orari delle attività commerciali – novità normative*", era evidenziato che "*per garantire una completa informazione al consumatore, oltre che per poter disporre dei dati di monitoraggio in vista degli eventuali specifici interventi di limitazione più volte richiamati, si ritiene infine che permanga la possibilità per i comuni di prevedere:*

1. *l'obbligo di apposita comunicazione al comune da parte degli esercenti, circa l'orario in concreto effettuato,*
2. *l'obbligo di affissione di apposito cartello all'esterno dell'esercizio, avente analogo contenuto.*

Per le motivazioni sopra ampiamente descritte, è da ritenere che tali obblighi ben possano essere stabiliti nell'ordinanza comunale con la quale si va a disciplinare a livello locale la questione orari, in relazione agli interventi che il comune intenda effettuare per ragioni di pubblico interesse. Inserito nell'ordinanza l'obbligo di esporre il cartello dell'orario all'ingresso dell'esercizio, le eventuali violazioni potranno essere sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede una sanzione da 25 a 500 euro (doppio del minimo = 50 Euro da pagare entro 60 giorni).

Valutazioni più approfondite effettuate rispetto al complesso contesto normativo di riferimento, inducono a ritenere ora opportuna una più articolata contestualizzazione di tale indicazione.

Si segnalano in proposito due disposizioni legislative

- **art. 17 della L.R. 38/2006 che, limitatamente alle attività di somministrazione, prevede:** "L'esercente **comunica** al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di **apposito cartello** ben visibile dall'esterno dell'esercizio".

Tale obbligo è inoltre sanzionato ai sensi dell'art. 21 della stessa L. R. 38/2006;

- art. 11, c. 3 del d.lgs. 114/1998 che, per l'attività di commercio al dettaglio, prevede:

*"3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante **cartelli** o altri mezzi idonei di informazione"*

che, risultando giuridicamente compatibili con il nuovo assetto delineatosi nella materia degli orari, sono da ritenere ancora in vigore.

Tali norme non sono infatti mai state espressamente abrogate né possono ritenersi tacitamente abrogate dall'art. 3, comma 1, del D.L. 223/2006, conv. in legge 248/2006, così come modificato dall'art. 31, comma 1, del D.L. 201/2011, conv. in Legge 214/2011.

Inoltre la novella legislativa nel prevedere: “ Le attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/1998 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni : (...) d-bis), il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”, non fa menzione dell'obbligo di comunicazione dell'orario e di informazione al consumatore mediante l'apposizione del cartello.

Le stesse norme non appaiono incompatibili con la liberalizzazione, stanti le esigenze di monitorare, da parte dei comuni, le peculiarità di zona, ai fini dell'imposizione di eventuali limitazioni, secondo le precisazioni fatte nella richiamata circolare regionale, oltre alle evidenti esigenze di informazione al consumatore.

Dunque il permanere di tali disposizioni comporta che:

- **per le attività di commercio la legge impone soltanto l'obbligo del cartello,**
- **per le attività di somministrazione la legge impone invece anche l'obbligo di comunicazione oltre a quello del cartello.**

A fronte del permanere delle due norme richiamate, la competenza comunale a regolamentare e sanzionare trova uno spazio residuo in tutti i casi in cui il comune abbia necessità, al di là di quanto già previsto in legge, nell'interesse pubblico, di stabilire disposizioni per una corretta e diffusa informazione, in relazione, in particolare:

- alle chiusure per ferie, posto che - in assenza di dati di conoscenza e di una eventuale (se necessaria) azione di programmazione delle chiusure - potrebbero verificarsi disservizi nella distribuzione dei generi di largo e generale consumo;
- ad azioni comunali di coordinamento degli orari assunte ai sensi dell'art. 50, c. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, o, comunque, a specifiche disposizioni di limitazione per ambiti di territorio circoscritti, assunte secondo le precisazioni indicate nella richiamata circolare regionale.

*Data 11/07/2012
Protocollo 0010933/DB1607*

OGGETTO: quesito in merito alla disciplina giuridica per l'esercizio dell'attività di vendita temporanea nei punti espositivi all'interno delle gallerie dei Centri Commerciali. Riscontro.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 5 giugno u.s., la S.V. ha richiesto quale sia la disciplina giuridica da applicare per l'esercizio di un'attività di vendita temporanea nei punti espositivi all'interno delle gallerie dei Centri Commerciali.

Tale attività avverrebbe mediante degustazione dei prodotti esposti e successiva vendita diretta da parte di produttori agricoli e artigiani, su un sito a destinazione commerciale di natura privata, secondo un calendario di iniziative della durata di 3-4 giorni in base al periodo, ad eccezione del mese di dicembre che considerato il periodo natalizio si protrarrebbe fino a 20-25 giorni.

Con specifico riferimento al quesito di cui trattasi e in via più generale si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Con sempre maggiore frequenza pervengono agli uffici scriventi richieste di parere sulla disciplina giuridica cui assoggettare alcune attività di vendita, quale quella ipotizzata dalla S.V., esercitate in forma atipica rispetto alle tipologie previste in legge degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle forme di commercio su area pubblica.

Si tratta per lo più di attività di vendita da parte di operatori commerciali, o artigiani o agricoltori, talora ONLUS, o di attività di somministrazione effettuate nelle gallerie dei centri commerciali o nei piazzali antistanti gli stessi, o su aree comunque private, talora scoperte mediante l'utilizzo di strutture mobili (del tipo gazebo non fissati al suolo.....)

Il dato per il quale tali attività si svolgono in aree private per lo più scoperte e, comunque, non delimitate da pareti continue, non consente di ascriverle alle tipologie giuridiche degli esercizi commerciali previsti dagli artt. 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. 114/1998 s.m.i., né alle attività di somministrazione ai sensi della L.R. 38/2006 s.m.i.

D'altro canto la natura privata delle aree stesse neppure consente di considerare tali attività alla stregua di forme di commercio su area pubblica, a meno di non ipotizzare che le aree stesse siano poste a vario titolo nella disponibilità dell'ente pubblico.

I comuni hanno nel tempo variamente regolamentato tali attività, nell'intento di colmare la lacuna normativa, utilizzando lo strumento delle autorizzazioni temporanee valide, in quanto tali, solo per periodi di tempo limitati, secondo un calendario da concordare fra comune e soggetto privato interessato.

Alla luce dei contenuti della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali intervenute a sancire con sempre maggiore incisività i principi di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali, la tematica deve essere opportunamente riconsiderata.

Occorre anzitutto considerare che la disciplina delle attività economiche deve informarsi al principio fondamentale:

della libertà di impresa all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche per cui, in sintesi, "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge".

Tale principio può subire compressioni e limitazioni nei soli casi in cui ciò sia necessario per la tutela di interessi primari fra i quali, in particolare:

la salute

i lavoratori

l'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano

i beni culturali

la sicurezza

la libertà e la dignità umana

e per evitare il contrasto con:

l'utilità sociale

l'ordine pubblico

il sistema tributario

gli obblighi comunitari

gli obblighi internazionali

Tenuto conto del contesto normativo delineato si ritiene di poter trarre, in relazione alla fattispecie di cui trattasi, le seguenti conclusioni:

- le tipologie di vendita di cui trattasi non sono oggetto di disciplina da parte del legislatore statale e regionale. Conseguentemente
- non appare giuridicamente corretta la previsione a livello comunale di un atto autorizzatorio o dell'istituto sostitutivo della SCIA, in quanto ciò costituirebbe un vincolo non espressamente previsto dalla legge. Giova rammentare in proposito che gli istituti dell'autorizzazione e della SCIA, in quanto configuranti un limite al libero esercizio della libertà di iniziativa economica, sono tipici e quindi devono essere previsti in legge o atto di pari rango.

Le attività di vendita atipiche sono quindi da considerare libere nel loro svolgimento, pur che a ciò non ostino ragioni di tutela degli accennati interessi pubblici primari. A tale proposito è da ritenere che l'esercizio di tali attività di vendita debba svolgersi:

- nel rispetto delle destinazioni d'uso del territorio, che, nel caso specifico, dovranno essere compatibili con l'esercizio del commercio al dettaglio;
- nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza;
- a garanzia della professionalità del soggetto esercente è inoltre da ritenere necessario, nell'interesse del consumatore, che lo stesso sia in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali richiesti per l'esercizio delle attività di commercio.

Sul tema si specifica che gli uffici scriventi stanno predisponendo una disposizione normativa, di modifica della attuale programmazione commerciale, nella quale viene disciplinata l'attività di cui all'oggetto.

Pertanto si ritiene che l'interessato dovrà fare una semplice comunicazione al comune, nel quale ha sede la media o la grande struttura di vendita di riferimento, contenente, nello specifico, i seguenti dati:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 smi;

- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie destinate all'attività;
- c) il titolo di occupazione dell'area necessaria allo svolgimento dell'attività;
- d) che l'attività, nel caso in cui si svolga sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita, è esercitata fuori dalle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno parcheggi della media o grande struttura di riferimento;
- e) di aver rispettato le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza nonché quelle relative alla destinazione d'uso del territorio, che, nel caso specifico, deve essere compatibile con l'esercizio del commercio al dettaglio.

*Data 15.06.2012
Protocollo 0009574/DB1607*

OGGETTO: quesito in merito alla disciplina giuridica per l'esercizio dell'attività di vendita sul piazzale antistante di un centro commerciale. Riscontro.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 24 maggio u. s., la S.V. ha richiesto quale sia la disciplina giuridica da applicare per l'esercizio di un'attività di vendita temporanea esterna sul piazzale del centro commerciale XXX nel quale è attiva la grande struttura di proprietà YYY s.p.a. ad insegna per il Comune di ZZZ.

Tale attività avverrebbe mediante una struttura mobile, su un sito a destinazione commerciale di natura privata, secondo un calendario di iniziative della durata massima di 14 giorni per ogni singolo evento, con esclusione dei periodi dei saldi.

Con specifico riferimento al quesito di cui trattasi e in via più generale si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Con sempre maggiore frequenza pervengono agli uffici scriventi richieste di parere sulla disciplina giuridica cui assoggettare alcune attività di vendita, quale quella ipotizzata dalla S.V., esercitate in forma atipica rispetto alle tipologie previste in legge degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle forme di commercio su area pubblica.

Si tratta per lo più di attività di vendita da parte di operatori commerciali, o artigiani o agricoltori, talora ONLUS, o di attività di somministrazione effettuate nelle gallerie dei centri commerciali o nei piazzali antistanti gli stessi, o su aree comunque private, talora scoperte mediante l'utilizzo di strutture mobili (del tipo gazebo non fissati al suolo.....).

Il dato per il quale tali attività si svolgono in aree private per lo più scoperte e, comunque, non delimitate da pareti continue, non consente di ascriverle alle tipologie giuridiche degli esercizi commerciali previsti dagli artt. 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. 114/1998 smi, né alle attività di somministrazione ai sensi della L.R. 38/2006 smi.

D'altro canto la natura privata delle aree stesse neppure consente di considerare tali attività alla stregua di forme di commercio su area pubblica, a meno di non ipotizzare che le aree stesse siano poste a vario titolo nella disponibilità dell'ente pubblico.

I comuni hanno nel tempo variamente regolamentato tali attività, nell'intento di colmare la lacuna normativa, utilizzando lo strumento delle autorizzazioni temporanee valide, in quanto tali, solo per periodi di tempo limitati, secondo un calendario da concordare fra comune e soggetto privato interessato.

Alla luce dei contenuti della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali intervenute a sancire con sempre maggiore incisività i principi di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali, la tematica deve essere opportunamente riconsiderata.

Occorre anzitutto considerare che la disciplina delle attività economiche deve informarsi al principio fondamentale:

della libertà di impresa all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche per cui, in sintesi, "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge".

Tale principio può subire compressioni e limitazioni nei soli casi in cui ciò sia necessario per la tutela di interessi primari fra i quali, in particolare:

la salute

i lavoratori

l'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano

i beni culturali

la sicurezza

la libertà e la dignità umana

e per evitare il contrasto con:

l'utilità sociale

l'ordine pubblico

il sistema tributario

gli obblighi comunitari

gli obblighi internazionali

Tenuto conto del contesto normativo delineato si ritiene di poter trarre, in relazione alla fattispecie di cui trattasi, le seguenti conclusioni:

- le tipologie di vendita di cui trattasi non sono oggetto di disciplina da parte del legislatore statale e regionale. Conseguentemente
- non appare giuridicamente corretta la previsione a livello comunale di un atto autorizzatorio o dell'istituto sostitutivo della SCIA, in quanto ciò costituirebbe un vincolo non espressamente previsto dalla legge. Giova rammentare in proposito che gli istituti dell'autorizzazione e della SCIA, in quanto configuranti un limite al libero esercizio della libertà di iniziativa economica, sono tipici e quindi devono essere previsti in legge o atto di pari rango.

Le attività di vendita atipiche sono quindi da considerare libere nel loro svolgimento, pur che a ciò non ostino ragioni di tutela degli accennati interessi pubblici primari. A tale proposito è da ritenere che l'esercizio di tali attività di vendita debba svolgersi:

- nel rispetto delle destinazioni d'uso del territorio, che, nel caso specifico, dovranno essere compatibili con l'esercizio del commercio al dettaglio;
- nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza;
- a garanzia della professionalità del soggetto esercente è inoltre da ritenere necessario, nell'interesse del consumatore, che lo stesso sia in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali richiesti per l'esercizio delle attività di commercio.

*Data 06.11.2012
Protocollo 0015908/DB1607*

OGGETTO: quesito in merito alla disciplina giuridica per l'esercizio dell'attività di vendita sul piazzale di un distributore di carburanti. Risccontro.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 23 ottobre u. s., codesto comune ha richiesto quale sia la disciplina giuridica da applicare per l'esercizio di un'attività di vendita sul piazzale di un distributore di carburanti.

Nel caso di specie si tratterebbe dello stazionamento, nelle ore notturne, di un esercente l'attività di commercio su area pubblica di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, nella piazzola di un distributore, in forza di un accordo con il gestore dell'impianto, sentita la compagnia petrolifera.

Con specifico riferimento al quesito di cui trattasi e in via più generale si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Con sempre maggiore frequenza pervengono agli uffici scriventi richieste di parere sulla disciplina giuridica cui assoggettare alcune attività di vendita, quale quella di cui trattasi, esercitate in forma atipica rispetto alle tipologie previste in legge degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle forme di commercio su area pubblica.

Si tratta per lo più di attività di vendita da parte di operatori commerciali, o artigiani o agricoltori, talora ONLUS, o di attività di somministrazione effettuate nelle gallerie dei centri commerciali o nei piazzali antistanti gli stessi, o su aree comunque private, talora scoperte mediante l'utilizzo di strutture mobili (del tipo gazebo non fissati al suolo.....).

Il dato per il quale tali attività si svolgono in aree private per lo più scoperte e, comunque, non delimitate da pareti continue, non consente di ascriverle alle tipologie giuridiche degli esercizi

commerciali previsti dagli artt. 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. 114/1998 s.m.i., né alle attività di somministrazione ai sensi della L.R. 38/2006 s.m.i.

D'altro canto la natura privata delle aree stesse neppure consente di considerare tali attività alla stregua di forme di commercio su area pubblica, a meno di non ipotizzare che le aree stesse siano poste a vario titolo nella disponibilità dell'ente pubblico.

I comuni hanno nel tempo variamente regolamentato tali attività, nell'intento di colmare la lacuna normativa, utilizzando lo strumento delle autorizzazioni temporanee valide, in quanto tali, solo per periodi di tempo limitati, secondo un calendario da concordare fra comune e soggetto privato interessato.

Alla luce dei contenuti della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali intervenute a sancire con sempre maggiore incisività i principi di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali, la tematica deve essere opportunamente riconsiderata.

Occorre anzitutto considerare che la disciplina delle attività economiche deve informarsi al principio fondamentale:

della libertà di impresa all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche per cui, in sintesi, "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge".

Tale principio può subire compressioni e limitazioni nei soli casi in cui ciò sia necessario per la tutela di interessi primari fra i quali, in particolare:

la salute

i lavoratori

l'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano

i beni culturali

la sicurezza

la libertà e la dignità umana

e per evitare il contrasto con:

l'utilità sociale

l'ordine pubblico

il sistema tributario

gli obblighi comunitari

gli obblighi internazionali.

Tenuto conto del contesto normativo delineato si ritiene di poter trarre, in relazione alla fattispecie di cui trattasi, le seguenti conclusioni:

- le tipologie di vendita di cui trattasi non sono oggetto di disciplina da parte del legislatore statale e regionale. Conseguentemente
- le stesse non possono essere assoggettate ad atto autorizzatorio o all'istituto sostitutivo della SCIA, in quanto ciò costituirebbe un vincolo non espressamente previsto dalla legge. Giova rammentare in proposito che gli istituti dell'autorizzazione e della SCIA, in quanto configuranti un limite al libero esercizio della libertà di iniziativa economica, sono tipici e quindi devono essere previsti in legge o atto di pari rango.

Le attività di vendita atipiche sono quindi da considerare libere nel loro svolgimento, pur che a ciò non ostino ragioni di tutela degli accennati interessi pubblici primari. A tale proposito è da ritenere che l'esercizio di tali attività di vendita debba svolgersi, in particolare:

- nel rispetto delle destinazioni d'uso del territorio che dovranno essere compatibili con l'esercizio del commercio al dettaglio;
- nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, particolarmente rilevanti in considerazione del luogo di svolgimento individuato nell'ipotesi di cui trattasi;
- a garanzia della professionalità del soggetto esercente è inoltre da ritenere necessario, nell'interesse del consumatore, che lo stesso sia in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali richiesti per l'esercizio delle attività di commercio.

Per quanto attiene agli orari di svolgimento delle attività di cui sopra, è da ritenere che gli stessi siano "comprimibili" per le stesse motivazioni sopra ampiamente evidenziate.

Le differenze di regime che si potrebbero creare rispetto alle attività su area pubblica, appaiono giustificabili nella considerazione che le stesse, **che si svolgono per definizione su area pubblica e quindi presuppongono l'utilizzo a favore di un privato del bene pubblico**, presentano, rispetto ad altre forme di commercio, risvolti particolari di tutela di esigenze imperative di interesse generale, tanto più evidenti a mano a mano che si passa da forme più semplificate di esercizio dell'attività, quali il commercio in forma itinerante, fino alle forme più strutturate del mercato rionale.

*Data 14.06.2011
Protocollo 0000298/CPN*

OGGETTO: Data di inizio delle vendite di fine stagione – Attuazione dell’indirizzo unitario delle Regioni e delle Province autonome.

Con nota del 27 aprile 2011 – ns. prot. n. 236/CPN del 6 maggio 2011, la S.V. ha richiesto delucidazioni in merito alla data di inizio delle vendite di fine stagione in Piemonte in considerazione della decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione Attività Produttive – Commercio, la quale, nella seduta del 24 marzo 2011, ha adottato “*indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione, al fine di favorire unitariamente misure a tutela del concorrenza*”, individuando le seguenti scadenze:

- per le vendite di fine stagione invernale: *il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;*
- per le vendite di fine stagione estiva: *il primo sabato del mese di luglio.*

Nello specifico si evidenzia che con nota prot. n. 0000291/CPN del 10.06.2011, lo scrivente Assessorato, adeguandosi agli indirizzi della Conferenza, ha fornito indicazioni ai Comuni e alle Province in merito alle vendite di fine stagione, come previste dall’ art. 14 della L.R. 28/99.

Pertanto, al fine di assicurare l’uniformità sul territorio nazionale e nell’ottica di una più efficace tutela della concorrenza e del consumatore, sono stati invitati i Comuni, con particolare riferimento a quelli confinanti con le altre Regioni, ad attenersi alle date indicate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Data 30/06/2011
Protocollo 0004877/DB1701

OGGETTO: parere in merito alla determinazione da parte dei Comuni degli archi temporali di maggior afflusso turistico di cui alla D.C.R. n. 412-5585/2005 e succ. note della Direzione regionale Commercio.

Con nota pervenuta in data 20 maggio 2011, ns. prot. n. 3929/ la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito alla determinazione da parte dei Comuni degli archi temporali di maggior afflusso di cui alla D.C.R. n. 412-5585/2005.

Nello specifico viene chiesto se i Comuni individuati dalla normativa in oggetto siano tenuti a deliberare annualmente sugli archi temporali di maggior afflusso turistico ovvero se un'unica deliberazione possa essere considerata valida per tutti gli anni successivi, in presenza di un immutato status turistico del Comune stesso.

Innanzitutto preme rilevare che la dizione "arco temporale di maggior afflusso turistico" è tale da lasciare la massima autonomia ai Comuni nell'individuazione del/i periodo/i interessati. L'individuazione dell'arco temporale di maggiore afflusso, nel quale soltanto è consentita l'applicazione della deroga, è determinato nel rispetto del principio della partecipazione ai processi decisionali delle componenti socio economiche interessate.

Con particolare riferimento ai Comuni a prevalente economia turistica l'individuazione di tale tipologia è effettuata dall' **art. 3** della citata D.G.R. mediante rinvio alla normativa attuativa della legge regionale in materia di turismo, legge 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte). Attualmente la normativa attuativa di riferimento è contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 9 – 9082 del 16 aprile 2003.

Si rammenta che il **procedimento per il riconoscimento di tale ultima tipologia di Comuni prevede in capo allo stesso comune interessato** la facoltà a rilevare il proprio *status* giuridico di località turistica a norma della legislazione in materia di turismo e a dichiararlo con atto formale.

In via generale, per tutte le tipologie di Comuni turistici ai fini della libera determinazione degli orari dei negozi, è necessario che il Comune determini con idonea procedura partecipativa, l'arco temporale di maggior afflusso e gli ambiti territoriali di riferimento.

Il Comune successivamente invierà i dati alla Provincia territorialmente competente, la quale, a seguito di tali comunicazioni, redigerà l'elenco dei Comuni o loro località aventi le caratteristiche di turisticità richieste, con indicazione dei relativi archi temporali di maggiore afflusso turistico curandone la massima pubblicizzazione ed inviando annualmente copia dell'elenco aggiornato alla Regione.

Tutto ciò premesso è da ritenere che l'annualità o meno delle scelte di recepimento comunali dipende dalle valutazioni in sede locale; resta inteso, tuttavia, che per i Comuni di



cui all'art. 3 della D.C.R. n. 412-5585/2005 il recepimento deve essere annuale in quanto annuale è il riconoscimento di comune turistico così come previsto dalla normativa.

OGGETTO: Data di inizio delle vendite di fine stagione – Attuazione dell’indirizzo unitario delle Regioni e delle Province autonome.

Con nota del 27 aprile 2011 – ns. prot. n. 236/CPN del 6 maggio 2011, la S.V. ha richiesto delucidazioni in merito alla data di inizio delle vendite di fine stagione in Piemonte in considerazione della decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione Attività Produttive – Commercio, la quale, nella seduta del 24 marzo 2011, ha adottato “*indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione, al fine di favorire unitariamente misure a tutela del concorrenza*”, individuando le seguenti scadenze:

- per le vendite di fine stagione invernale: *il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;*
- per le vendite di fine stagione estiva: *il primo sabato del mese di luglio.*

Nello specifico si evidenzia che con nota prot. n. 0000291/CPN del 10.06.2011, lo scrivente Assessorato, adeguandosi agli indirizzi della Conferenza, ha fornito indicazioni ai Comuni e alle Province in merito alle vendite di fine stagione, come previste dall’ art. 14 della L.R. 28/99.

Pertanto, al fine di assicurare l’uniformità sul territorio nazionale e nell’ottica di una più efficace tutela della concorrenza e del consumatore, sono stati invitati i Comuni, con particolare riferimento a quelli confinanti con le altre Regioni, ad attenersi alle date indicate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

*Data 16/05/2011
Protocollo 0003756 /DB1701*

OGGETTO: Vs. quesito del 23/03/2011 in merito allo svolgimento di attività commerciale all'interno degli uffici postali.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 24/03/2011 con Prot. n. 2136/DB1701, codesto Comune ha richiesto un parere in merito allo svolgimento dell'attività commerciale all'interno degli uffici postali, precisando che tale attività è secondaria rispetto a quella principale del servizio postale.

Nel caso di specie, si richiede quanto segue:

- se tale attività possa essere insediata in locali destinati catastalmente in categoria B4 (uffici pubblici) e conteggiati come area a standard pubblici ex art. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i., come da P.R.G.C.;
- se sia legittimo non verificare il rispetto dei criteri e dei parametri previsti per le attività di commercio al dettaglio, come ad esempio i parcheggi.

In proposito, codesto Comune ha altresì allegato un parere del MISE con il quale si è espresso in merito ad una fattispecie analoga a quella di cui trattasi.

Nel prendere atto dei contenuti del suddetto parere, cui si aderisce sotto il profilo commerciale, si evidenzia peraltro che ogni attività commerciale deve essere svolta nel rispetto delle normative urbanistiche.

Anche nel caso in esame dovranno pertanto essere fatti salvi gli strumenti urbanistici ed i regolamenti comunali.

Data 12/01/2010
Protocollo 0000179/DB1701

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'attività di autodemolitore.

Con e-mail del 16.12.2009 – ns. prot. n. 8856/DB1701 del 16.12.2009 codesto comune ha richiesto un parere in merito alla possibilità di vendita da parte di autodemolitori di parti di ricambio di veicoli.

A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'art. 61, comma 12, lett. e) del D.M. n. 375/88 - Regolamento di esecuzione della vecchia legge sul commercio n. 426/1971, escludeva espressamente dall'applicazione delle disposizioni della legge 426/71, i soggetti che trattavano i beni oggetto del D.P.R. 915/82 sullo smaltimento dei rifiuti, con una norma formulata come di seguito riportata:

12. Le disposizioni della legge non si applicano:

(...)

e) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori o ad utilizzatori professionali;

(...)

Tuttavia, sia il D.M. 375/1988, che il D.P.R. 915/1982, non sono più vigenti.

Il D.M. 375/1988 sul commercio è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998, che tuttavia non ha riproposto l'esenzione già prevista nel precedente regolamento.

D'altro canto, in ordine alla disciplina dei veicoli fuori uso, in sostituzione delle disposizioni di cui al D.P.R. 915/1982 è stato emanato il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 che, in materia ambientale, all'art. 15, commi 7 ed 8, recita:

7. *“È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III”*

8. *“Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Pertanto, l'attuale disciplina ambientale consente il commercio al pubblico delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad eccezione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione; con ciò la disciplina ambientale intende, in tutta probabilità, evidenziare che, sul piano strettamente ambientale, nulla osta a tale tipo di commercio.

Poiché peraltro non è stata espressamente riproposta l'esclusione di queste vendite dall'ambito di applicazione della legge sul commercio – esclusione già presente nel D.M. 375/1988 e non confermata dal D.Lgs. 114/1998 – si ritiene che anche la vendita delle parti di veicolo effettuata dall'autodemolitore deve ritenersi soggetta alla disciplina di cui al predetto D.Lgs. 114/1998.

Si rammenta a tale proposito che, ai fini dell'applicazione della disciplina del d.lgs. 114/1998, e con particolare riferimento alla comunicazione di cui all'art. 7 del medesimo, *“La superficie di vendita, secondo quanto previsto dall'art. 5 della DCR 563-13414/1999 e s.m.i, si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi”*.

In relazione al caso specifico, si ritiene infine opportuno osservare che, in molti casi, il provvedimento di autorizzazione ambientale per l'attività di autodemolizione contiene un espresso richiamo alla possibilità di fare commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione del veicolo.

Di conseguenza, se tale circostanza ricorresse nel caso di specie, l'interessato potrebbe avere ritenuto, in buona fede, che l'autorizzazione commerciale fosse implicita, e con ciò potrebbe configurarsi un errore sul fatto idoneo a compromettere, ex art. 3, comma 2, legge 24/11/1981, n. 689, l'elemento soggettivo della violazione amministrativa ascritta.

In ogni caso resta ferma l'applicazione delle vigenti norme di pubblica sicurezza di cui agli artt. 126 e 128 del TULPS (R.D. 18/06/1931, n. 773), in materia di dichiarazione di commercio di cose usate e di tenuta del relativo registro di carico e scarico.

*Data 24/02/2010
Protocollo 0001457/DB1701*

OGGETTO: sospensione attività commerciale.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 12 febbraio u.s., codesto Comune ha richiesto un parere sulla possibilità di consentire la proroga, oltre l'anno previsto dall'art. 22 del d.lgs. 114/1998, della sospensione di un'attività di commercio in amministrazione straordinaria, a seguito di insolvenza.

Si ritiene in proposito che, anche se il caso specifico non è espressamente disciplinato da alcuna disposizione di legge, ragioni di opportunità connesse all'esigenza di non sottrarre attività aziendali alla garanzia dei creditori, inducano ad assimilare senz'altro la fattispecie a quella di cui all'art. 5 della L.R. 28/1999 che consente, nel caso delle medie e grandi strutture di vendita, di sospendere il computo dei termini per l'attivazione degli esercizi, in pendenza di procedimento giudiziario.

*Data 24/02/2010
Protocollo 0009044/DB1701
Classificazione: 009.010.020*

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito all'attività di consegna della spesa a domicilio.

Con nota e-mail del 9 novembre 2010 – ns. prot. n. 8521/DB1701 – si richiedono agli uffici scriventi informazioni in merito alle procedure da seguire per svolgere l'attività di consegna della spesa a domicilio.

A tale proposito si precisa che:
la semplice consegna a domicilio di prodotti precedentemente ordinati dal cliente al commerciante autorizzato, non configura la vendita al domicilio dell'acquirente, ma un mero servizio aggiuntivo che l'esercente pone in atto per favorire il proprio cliente. La merce dovrà essere accompagnata da scontrino fiscale al momento dell'uscita dal negozio e trasportata con idoneo veicolo, dovrà essere considerata come acquistata nel negozio stesso essendosi concretizzato il contratto di acquisto al momento dell'ordine.

Se invece chi vuole intraprendere questa attività non è il commerciante su aree private già autorizzato, bensì un terzo che – in nome e per conto proprio – si assume l'onere di prendere l'ordinazione del cliente, recarsi successivamente nel negozio acquistando le merci, per poi consegnarle al cliente che le ha ordinate, tale attività si dovrebbe inquadrare in quella di “agenzia pubblica d'affari” ed essere autorizzata dal comune ex art. 115 e seguenti del TULPS (R.D. 18/06/1931, n. 773).

Se, invece si tratta di un esercente che si reca al domicilio dell'acquirente per proporre a questi l'acquisto di prodotti, tale fattispecie è riconducibile all'art. 19, parte seconda del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 - “*Forme speciali di vendita al dettaglio*”, modificato ai sensi dell'art. 69 del D.lgs 59/2010, il quale prevede la subordinazione di tale attività di vendita presso il domicilio del consumatore alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), ora alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 s.m.i.

Data 10/06/2010
Protocollo 0004980/DB1701

OGGETTO: Richiesta di parere in merito a n. 2 quesiti:

n.1- possibilità per un esercente attività di commercio al dettaglio di vicinato, settore alimentare (vineria) di vendita di gelato, acquistato all'ingrosso in vasche e poi venduto in coni e coppette.

n. 2- possibilità per un esercente attività di pasticceria, di integrare tale attività con la consumazione della tazzina di caffè lasciata sul banco senza che ci sia un servizio assistito al tavolo.

Con nota e-mail del 17 maggio 2010 - ns. prot. n. 4273/DB1701 del 18 maggio 2010, si richiede agli uffici scriventi parere in merito alla possibilità, per un esercente attività di commercio al dettaglio di vicinato- settore alimentare (vineria), di vendita di gelato acquistato all'ingrosso in vasche e poi venduto in coni e coppette e alla possibilità per un esercente attività di pasticceria di integrare l'attività con la consumazione della tazzina di caffè lasciata sul banco senza che ci sia un servizio assistito al tavolo.

Quesito n. 1)

Nel caso di specie l'esercente intenderebbe aggiungere alla sua attività principale (vineria) la vendita di gelati acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni e coppette.

Poiché l'attività di cui trattasi, caratterizzata dalla vendita di gelati acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni e coppette, non configura giuridicamente attività di somministrazione **ma attività di vendita**, l'esercente può esercitare tale attività aggiuntiva nel suo attuale esercizio di vendita, senza ulteriori adempimenti, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di commercio.

Quanto all'attività di consumo sul posto, consentita negli esercizi di vicinato e alla sua delimitazione rispetto all'attività di somministrazione, si ritiene opportuno richiamare i contenuti della circolare del presidente della Giunta regionale n. 2 del 2 ottobre 2006, emanata seguito dell'entrata in vigore del decreto Bersani bis in tema di liberalizzazioni.- decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.

Della suddetta circolare in particolare, si evidenziano i contenuti relativi all'articolo 3, comma 1, lettera f) bis, del decreto Bersani, in riferimento al concetto di consumo sul posto ed al confine giuridico fra l'attività consentita negli esercizi di vicinato e quella, non consentita, di somministrazione.

“Questa disposizione, per la quale non è consentito prevedere “l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie” esplicita ulteriormente, superandone parzialmente i contenuti, il comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 114/1998 secondo il quale “Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei

prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati". Con la nuova formulazione viene chiarito che il regime del vicinato (cioè la deregolazione e la conseguente mancanza di autorizzazione preventiva) vale anche nel caso in cui il consumo dei prodotti di gastronomia avvenga nei locali dell'esercizio, avvalendosi degli arredi dell'azienda.

La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia può essere consentito alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

In ogni caso però la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 –ora L.R. 38/2006. Detta legge infatti, nel definire l'attività di somministrazione, stabilisce all'art. 1, comma 1 che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si esplicita in "tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati". Nei locali degli esercizi di vicinato quindi gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito".

Quesito n. 2)

In relazione al secondo quesito posto da codesto Comune, si ritiene che la consumazione della tazzina di caffè è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande".

La preparazione del caffè in tazzina per il consumo sul posto non può pertanto essere considerata mera attività accessoria all'attività di vendita o artigianale ma è da assoggettarsi alla disciplina di cui alla suindicata legge regionale, a meno che non si tratti invece di caffè fatto con macchinetta a gettoni a self service ; in tal caso si tratterebbe di attività commerciale, consentita al titolare purché lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/1998 e previa presentazione di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto.

Data 06/10/2010
Protocollo 0007580/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito all'attività di vendita di presidi medici.

Con e-mail del 9 settembre 2010 -ns. prot. n. 6939/DB1701 del 10 settembre 2010- codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito all'attività di vendita di presidi medici presso uno studio di oculistica, da parte del medico stesso e dietro sua prescrizione, o da parte di altro soggetto incaricato.

A tale proposito si ritiene che tale fattispecie, sempre che la vendita sia limitata ai soli soggetti in cura presso lo studio medico e che la superficie sia contenuta entro i limiti del vicinato, sia riconducibile all'articolo 16, c. 1 parte seconda del D.lgs. 114/1998 "Forme speciali di vendita al dettaglio- Spacci interni", per estensione della fattispecie della vendita effettuata negli ospedali esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedervi.

L'inizio attività di vendita, ora soggetto a SCIA in luogo di DIA, può essere immediato, dalla data di presentazione della SCIA stessa; il comune ha tempo 60 giorni per effettuare le verifiche *ex post* di propria competenza, fatta salva la possibilità di interrompere anche successivamente l'attività, se illegittimamente iniziata.

Se il commercio di occhiali da vista a lenti graduate viene effettuato da un altro soggetto diverso dal medico oculista, questi dovrà provvedere alla presentazione della SCIA come indicato al punto 1); per tale particolare forma di commercio occorre però la presenza nell'esercizio di un ottico, trattandosi di commercio di dispositivi medici che, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, debbono essere assoggettati a particolari cautele nella vendita, rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che potrà porre in vendita due diverse tipologie di occhiali da vista:

- a) quelli per la correzione del difetto semplice di presbiopia, che possono essere liberamente venduti in tutti gli esercizi commerciali abilitati al settore merceologico non alimentare;
- b) quelli con lenti graduate, esclusivamente realizzati in base alle prescrizioni del medico specialista.

Si precisa inoltre che la normativa in materia è essenzialmente costituita dall'art. 20 del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (di attuazione della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici), nonché dal Decreto Ministero Salute 21/12/1998 e s.m.i..

Data 26/03/2009
Protocollo 0002134/DB1701

OGGETTO: Richiesta di parere relativo alla possibilità di installare una macchina del caffè per la degustazione gratuita, all'interno di un esercizio di vicinato al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.

Con nota del 12/02/2009 prot. n. 917/DB1701, è pervenuta ai nostri uffici la richiesta da parte del suddetto comune, di un parere relativo alla possibilità di installare una macchina del caffè per la **degustazione gratuita**, delle miscele e tipologie di caffè poste in vendita all'interno dello stesso esercizio di vicinato al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.

A tal proposito, si riporta il parere espresso dal Ministero delle Attività Produttive prot. n. 548174 del 14/02/2003 (che si allega alla presente):

“Come espressamente evidenziato nel quesito, l’offerta di caffè da degustare avviene **gratuitamente** e quindi senza l’obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato. Di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell’eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande”.

In conclusione, è possibile l’installazione della macchina del caffè per la **degustazione gratuita**. Resta inteso che **si dovranno intensificare i controlli al fine di evitare attività non autorizzate ai sensi della legge regionale 38/2006**.

Data 27/04/2009
Protocollo 0003454/DB1701

OGGETTO: Richiesta di parere per attività commerciale – esercizio misto.

Con e-mail del 06 aprile 2010 – ns. prot. n. 3121/DB1701 del 15 aprile 2010 – il Sig. XXX richiede un parere preventivo in merito alla possibilità di attivare un esercizio “misto” nel quale svolgere promiscuamente diverse attività commerciali che possano coesistere in un medesimo esercizio.

A tale proposito si precisa che:

in linea generale, un locale come quello che il sig. XXX vorrebbe attivare, dovrebbe avere l’agibilità edilizia, la destinazione d’uso commerciale, essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti a seconda delle attività che in concreto si vorranno espletare. Dovrà essere inoltre in regola con la prevenzione incendi (Legge 966/1965 – DPR 37/1998 – D.Lgs. 139/2006), la sicurezza degli impianti (DM 37/2008) e la sorvegliabilità (DM 564/1992) se si deciderà di optare per la somministrazione di bevande.

Nello specifico va premesso che, in base alle indicazioni contenute nel quesito, non è possibile fornire una risposta del tutto esauriente al medesimo, per cui si forniranno indicazioni sinteticamente in merito alle attività prospettate nel rispetto alla normativa in vigore ed alle autorizzazioni necessarie all’esercizio di ciascuna, autorizzazioni quasi tutte di competenza comunale, o comunque acquisibili per il tramite dello Sportello Unico delle attività produttive.

- a) **Commercio al dettaglio su aree private** (esercizio di vicinato) di prodotti non alimentari (articoli e abbigliamento sportivo specializzato nel settore basket). Questa attività è regolata dal D.Lgs. 114/98 ed il relativo esercizio richiede il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 e la presentazione di DIA ad effetto immediato, ai sensi dell’art. 7 - D.Lgs. 114/98, nelle forme di cui all’art. 19, c. 2, secondo periodo, Legge 241/1990.
- b) **Vendita a mezzo di distributori automatici** di bevande (*thé, coca-cola, fanta e caffè*). Questa attività è regolata dal D.Lgs. 114/98 ed il relativo esercizio richiede il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 5 e la presentazione di DIA ad effetto immediato ai sensi dell’art. 17 - D.Lgs. 114/98, nelle forme di cui all’art. 19, c. 2, secondo periodo, Legge 241/1990.
- c) **Somministrazione al pubblico di bevande** a mezzo “minibanco” ancorché limitata a *thé, coca-cola, fanta e caffè*. Questa attività (riconducibile a quella di bar, nonostante le limitazioni dichiarate nel quesito), è regolata dalla L.R. 38/2006 ed il relativo esercizio richiede il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 4 e 5, il rispetto degli indirizzi regionali e dei criteri comunali di cui all’art. 8, al fine di ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 9 - L.R. 38/2006;
sul punto è evidente che – nel caso in questione si optasse per l’installazione di distributori automatici – sarebbe alquanto più semplice ottenere le necessarie autorizzazioni, rispetto ad una attività di somministrazione al banco delle suddette bevande.
- d) **Pubblico spettacolo** consistente nella diffusione al pubblico ed ai fini imprenditoriali di avvenimenti sportivi mediante schermo televisivo. Questa attività è sottoposta a licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 68 del TULPS – RD. 18/06/1931, n. 773, previa verifica in capo al richiedente:
 - dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS;

- delle necessarie condizioni di solidità, sicurezza ed igiene da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con le procedure di cui agli artt. 141 e seguenti del Regolamento TULPS (R.D. 06/05/1940, n. 635).

Per una capienza della sala superiore alle 100 persone (D.M. 16/02/1982 – voce n. 83), occorrerà altresì acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

- e) **Apparecchi da gioco** mediante l'installazione di macchina da tiro a canestro e *play station*. Questa attività è normalmente sottoposta a licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 86 del TULPS – RD. 18/06/1931, n.773, previa verifica in capo al richiedente dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS. Se l'esercizio fosse già dotato di autorizzazione alla somministrazione, non occorrerebbe la licenza di p.s. predetta, già assorbita da quella sub c). Gli apparecchi indicati sembrerebbero riconducibili a quelli di cui all'art. 110 c. 7 – TULPS, per l'installazione dei quali non dovrebbe essere necessario il nulla-osta dell'Amministrazione autonoma del monopolio di stato.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che, allo stato, non è possibile fornire delle risposte più dettagliate ed esaustive di quelle sopra indicate, circa la fattibilità dell'iniziativa, le autorizzazioni necessarie e, di conseguenza, le caratteristiche specifiche del locale.

Pertanto sarebbe opportuno che l'interessato predisponesse un progetto preliminare ed una dettagliata relazione sull'iniziativa, da presentare al S.U.A.P. del comune di Torino, per ottenere ancora più dettagliate informazioni ed eventualmente un parere di fattibilità, anche basato sulla effettiva ubicazione del locale e sulla regolamentazione e programmazione urbanistico/commerciale comunale.

Data 12/11/2009
Protocollo 0007813/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito alle vendite straordinarie di liquidazione – art. 15 – D.lgs 114/98.

Con nota prot. n. 46626/2009 codesto comune ha chiesto agli uffici scriventi parere in merito all'art. 15 del D.lgs 114/98 - vendite straordinarie di liquidazione.

E' ben vero che ai sensi dell'art. 15 comma 2 del suddetto decreto legislativo: *“le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione d'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali...”*.

Si ritiene peraltro che, tenuto conto in particolare del fatto che le vendite di liquidazione sono normalmente e legittimamente svolte anche per rinnovo e trasformazione locali, oltre che per cessione o chiusura dell'intera attività, si imponga un'interpretazione logico/sistematica tale da superare il mero dato letterale dell'art. 15 del del D.lgs 114/98 e consentire all'impresa la massima autonomia organizzativa.

Inoltre la libertà d'impresa tutelata dall'art. 41 della Costituzione non può subire compressioni eccessive ed illogiche.

*Data 28/03/2007
Protocollo 0003236/DA1701*

OGGETTO: possibilità di consumo in esercizio di vicinato –settore alimentare e non alimentare della “tazzina di caffè”. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota ns. prot. n. 2620/17.1 del 9 marzo 2007, codesto comune ha chiesto di conoscere se in un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato- settore alimentare e non alimentare- della “tazzina di caffè” preparato dal titolare dell’esercizio con apposita macchina da caffè ed in caso affermativo, se sia possibile pubblicizzare tale attività con apposita insegna all’esterno dell’esercizio.

A prescindere dalla considerazione per la quale non è per nulla pacifica l’appartenenza del caffè al genere “gastronomia” (sul concetto di gastronomia si veda ad es. Consiglio di stato – sentenza n. 499/98) si ritiene opportuno anzitutto richiamare le considerazioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico nella circolare n. 3063/C in merito all’art. 3, comma 1 lett. f.bis) del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni con legge n. 248/2006 – Decreto Bersani.

Ai sensi della citata disposizione, le attività di commercio di cui al dlgs 114/98 **sono svolte senza limiti e prescrizioni quali: “l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.”**

Precisa il Ministero che la disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato riferiti al settore alimentare il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

Dette condizioni concernono:

- La presenza di arredi nei locali dell’azienda
- L’esclusione del servizio assistito di somministrazione

Gli arredi devono essere correlati all’attività consentita, cioè la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto di prodotti di gastronomia.

In ogni caso però la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991.

Detta legge infatti nel disciplinare l’attività di somministrazione stabilisce all’art. 1 c.1 che per “somministrazione si intende la vendita con il consumo sul posto” che si esplicita in “tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico **all’uopo attrezzati.**

Nei locali degli esercizi di vicinato quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di

somministrazione, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.

Fermo restando quanto sopra, il Ministero ritiene ammissibile, per consentire l'effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Oltre alle considerazioni del Ministero si evidenzia che la legge regionale 38/2006, intervenuta a normare la materia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 117 Cost. all'art. 2, comma 1, definisce tale attività come la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, **con apposito servizio assistito**, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati" riprendendo in tal modo la definizione della 287. Peraltro è aggiunto l'inciso "**con apposito servizio assistito**", a significare che, in attuazione del decreto Bersani bis, l'elemento qualificante di distinzione fra il commercio e la somministrazione è da ricercarsi, in particolare, nella presenza o meno del servizio al consumatore.

Nel caso specifico, tenuto conto della premessa, si ritiene pertanto che nell'esercizio di vicinato –settore alimentare- non sia possibile consentire la consumazione in loco della tazzina di caffè in considerazione anzitutto, del fatto che l'attrezzatura per la preparazione del caffè è elemento tipico dell'esercizio di somministrazione.

Inoltre, con particolare riferimento all'elemento distintivo della fattispecie, **dato dall'esistenza o meno del servizio assistito**, si ritiene che la fornitura al cliente della bevanda nelle apposite stoviglie non a perdere sia elemento sufficiente ad escludere l'assenza di servizio assistito.

La tazzina usata per il caffè richiesto dal cliente è pertanto da ritenersi elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione e di conseguenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Si precisa infine che il consumo sul posto senza servizio assistito non è una prestazione di servizi bensì una cessione di beni, perché "servizio non assistito" significa l'inesistenza da parte di qualcuno che predisponga l'azione del servire. Si sottolinea come da un punto **di vista fiscale la categoria "servizio assistito di somministrazione" è considerata una prestazione di servizio e non una cessione di beni**, e poichè si tratta di prestazione di servizio, comporta un livello seppur minimo di assistenza.

*Data 28/03/2007
Protocollo 0003238/DA1701*

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (ortofrutticoli) in uno spazio posto all'interno degli stessi locali in cui viene già svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con raccomandata A/R ns. prot. n. 2968/17.1 del 20 marzo 2007, codesto comune ci ha inviato il quesito suesposto.

In merito al caso suindicato, riferito alla coesistenza nello stesso locale di un'attività commerciale al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande si ritiene in base all'art. 5 commi 3, 4 e 5 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, che non sussistano impedimenti sul piano giuridico, stante il disposto degli articoli suindicati secondo cui:

- al comma 4 “Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998”.

Pertanto, è possibile effettuare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (ortofrutticoli) all'interno dello stesso locale in cui viene effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande perché il decreto legislativo 114/98 pone il divieto all'interno delle stesse tipologie commerciali previste dagli artt. 7, 8 e 9 del dlgs 114: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, mentre nel caso sottoposto si tratta di attività retta da altra normativa speciale (l.r. 38/2006).

*Data 18/10/2007
Protocollo 0001861/DA1701*

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito alla cessazione di attività da parte di esercente. Utilizzo modello COM1.

In riferimento al quesito pervenuto via mail ns. prot. n. 8778/17.1 del 12 settembre 2007, si precisa quanto segue.

Poiché trattasi di un esercizio di vicinato - vendita di alimentari - (art. 7 – Dlgs 114/98) il cui titolare ha deciso di cessare l'attività ed ha provveduto di conseguenza come previsto dall'art. 26, comma 5, alla compilazione ed al deposito in Comune del Mod. COM1, compilato nella parte afferente la cessazione dell'attività; **tale comunicazione di cessazione non è successivamente "ritirabile", né esistono norme in tal senso.**

E' molto probabile che questa persona avesse deciso di cessare l'attività e lo ha comunicato al Comune con la compilazione del modello COM1; successivamente, ha trovato un possibile acquirente dell'azienda.

In genere, si contrastano situazioni opposte dove i soggetti tra i quali di fatto è avvenuta una cessione d'azienda, per ragioni fiscali intendono "mascherare" il subingresso in una cessazione del primo ed in una nuova apertura per il secondo.

Nella fattispecie in questione, non ci dovrebbero essere problematiche di questo tipo: se esiste un soggetto che intende rilevare questa azienda (sempre che materialmente esista ancora) lo può fare tranquillamente accordandosi con la persona in questione.

Praticamente il soggetto che intende rilevare l'attività dovrà quindi presentare il Mod. COM1 per nuova apertura (e non per subingresso), autocertificando il possesso dei requisiti personali e dei requisiti dei locali, attendere 30 giorni ed iniziare l'attività.